

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

# RESOCONTO STENOGRAFICO

399.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI

INDI

DEL PRESIDENTE IOTTI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	35315	<b>Corte costituzionale:</b>	
<b>Disegni di legge:</b>		(Annunzio di una sentenza) .....	35355
(Annunzio) .....	35316	(Annunzio della trasmissione di atti) .....	35318
(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	35316	<b>Ministro dell'industria, del commer- cio e dell'artigianato:</b>	
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) .....	35317	(Trasmissione di documenti) .....	35318
(Stralcio di disposizioni da parte di una Commissione in sede legislati- va) .....	35317	<b>Nomine ministeriali ai sensi dell'arti- colo 9 della legge n. 14 del 1978:</b>	
(Trasmissione dal Senato) .....	35316	(Comunicazione) .....	35317
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Proposta di modificazione del regola- mento: proposta di aggiunta al re- golamento dell'articolo 96-bis (Doc. II, n. 6) (Discussione):</b>	
(Annunzio) .....	35316	PRESIDENTE 35318, 35319, 35323, 35329, 35330, 35337, 35340, 35346, 35350	
(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	35316	ANDÒ (PSI), Relatore .....	35340, 35350
<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>		BASSANINI (Misto) .....	35329, 35330, 35337
(Annunzio) .....	35355		

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

	PAG.		PAG.
BATTAGLIA (PRI) .....	35346, 35348	<b>Risposte scritte ad interrogazioni:</b>	
CICCIOMESSERE (PR) .....	35318, 35319	(Annunzio) .....	35355
COLONNA (PCI) .....	35323		
MELLINI (PR) 35340, 35344, 35345, 35346, 35348		<b>Sul processo verbale:</b>	
PAZZAGLIA (MSI-DN) .....	35337	PRESIDENTE .....	35315
POCHETTI (PCI) .....	35319	MELEGA (PR) .....	35315
<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 .....</b>	<b>35317</b>	<b>Ordine del giorno della seduta di domani .....</b>	<b>35355</b>

**La seduta comincia alle 10.**

**Sul processo verbale.**

GIANNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 28 ottobre 1981.

MELEGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Signora Presidente, desidererei segnalare quanto ebbi già a osservare nella seduta di mercoledì 28 ottobre scorso in sede di replica al rappresentante del Governo, il quale dichiaratosi in precedenza pronto a rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni sull'Itavia non ha poi detto una parola sui quesiti posti dalle interpellanze e interrogazioni iscritte allo ordine del giorno su detto argomento.

Ora, signora Presidente, credo non si possa formalmente accettare il comportamento del Governo, che non ha detto assolutamente nulla: al Governo è consentito dire che non intende rispondere, ma non gli è consentito non dire assolutamente nulla in risposta alle interrogazioni, poiché in tal caso queste non possono considerarsi svolte!

Se mi consente (stavo controllando adesso il *Resoconto stenografico* di mercoledì 28 ottobre scorso), trovo curioso — e non lo si può considerare un caso — il fatto

che non vi sia indicato il numero della mia interrogazione cui il Governo non ha dato risposta, malgrado l'interrogazione fosse all'ordine del giorno. Ripeto di aver controllato in questo momento, ma potrei essermi sbagliato (mi riferisco alla pagina 35287: è l'interrogazione n. 3-02940).

Intendo ripresentare la medesima interrogazione e chiedo alla Presidenza di tutelare il diritto del parlamentare di ottenere comunque una risposta dal Governo, ai documenti di sindacato ispettivo presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Melega, in verità quella interrogazione è citata. Tuttavia, circa la questione principale lei ha già anticipato quanto le volevo consigliare: ripresenti l'interrogazione e ne solleciti la risposta, in modo da avere la possibilità di ottenerla.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

*(Il processo verbale è approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, i deputati Amalfitano, Aniasi, Amodeo, Andreotti, Baghino, Balzamo, Benco Gruber, Bernardi Guido, Bocchi, Bonalumi, Federico, Fioret, Labriola, Liotti, Madaudo, Manfredini, Morazzoni, Pani, Pasquini, Pucci, Stegagnini, Tesini

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

Giancarlo e Tremaglia sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 28 ottobre 1981; è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

ALBERINI: «Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione» (2911).

In data 2 novembre 1981 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ZANONE e BASLINI: «Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente le norme sulla espropriazione per pubblica utilità» (2916).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. In data 30 ottobre 1981 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1457 — «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» (*approvato da quel Consesso*) (2912);

S. 1290 — «Attuazione della politica mineraria» (*approvata da quel Consesso*) (2913);

S. 1255 — «Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 1980» (*approvato da quel Consesso*) (2914).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. In data 31 ottobre 1981 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*Al Ministro del tesoro;*

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento)» (2915).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PICCINELLI ed altri: «Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati» (2240) (*con parere della II e della IV Commissione*);

«Norme per la disciplina dell'elettorato attivo, la tenuta e la revisione dell'anagrafe elettorale» (2652) (*con parere della II, della III, della IV, della V e della VI Commissione*);

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

S. 1578 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457» (*approvato dal Senato*) (2906) (*con parere della I e della V Commissione*);

*XII Commissione (Industria):*

S. 1588 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato» (*approvato dal Senato*)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

(2907) (con parere della I e della V Commissione);

*XIII Commissione (Lavoro):*

MARTINAT: «Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale» (2861) (con parere della I, della V e della XII Commissione).

**Stralcio di disposizioni di un disegno di legge da parte di una Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che la IX Commissione lavori pubblici, nella seduta in sede legislativa del 22 ottobre 1981, esaminando il progetto di legge: «Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e premio di incentivazione» (1550), ha deliberato lo stralcio degli articoli 1, 2 e da 5 a 12 con il titolo: «Disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'ANAS» (1550-ter); la restante parte del disegno di legge assume il titolo: «Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS» (1550-bis).

**Proposta di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del Regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

*alla IV Commissione (Giustizia):*

S. 1364. - «Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari» (approvato dalla II Commissione del Senato) (2889) (con parere della VI Commissione);

*alla XIII Commissione (Lavoro):*

«Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 1° giugno 1977, n. 285, in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane (2905) (con parere della XII Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del Dottor Piero Toresella a Presidente dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste».

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla Commissione permanente (Industria).

**Comunicazione di nomine ministeriali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazioni della nomina del dottor Giacomo Ferraris a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, del dottor Aldo Mastrandrea a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia, del dottor Domenico Ciampani a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata e del dottor Giuseppe Pasqua e dell'ingegner Luigi Giangrossi a membri del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Presidente del Consiglio dei ministri sempre a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Fede-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

rico Cempella a componente il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo. «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna» (Triennale di Milano).

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VIII Commissione permanente (Istruzione).

#### **Trasmissione dal Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha trasmesso, ai sensi del decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977 n. 875, i programmi di investimento della Società BM Italia S p A. e delle Società del gruppo Montedison.

Detti documenti, d'intesa con il Presidente del Senato, sono stati trasmessi alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

#### **Annuncio della trasmissione di atti alla Corte Costituzionale.**

PRESIDENTE. Nel mese di ottobre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Discussione della proposta di modificazione del regolamento: Proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis (doc. II, n. 6).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di modificazione del regolamento: Proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Vorrei fare un richiamo al primo comma dell'articolo 65 del regolamento, che recita: «Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretariato generale della Camera». Nel *Bollettino* del 26 ottobre 1981 appare la convocazione, per martedì 27 ottobre, della Giunta per il regolamento. Nel *Bollettino* del 27 ottobre 1981, ed in quello del giorno successivo, cioè mercoledì 28 ottobre, non vi è alcun resoconto dei lavori della Giunta per il regolamento.

So per certo che sia martedì 27 ottobre che mercoledì 28 ottobre la Giunta per il regolamento ha tenuto due riunioni. Noi, signora Presidente, abbiamo più volte sollevato la questione che i resoconti delle riunioni della Giunta per il regolamento sono inadeguati, tant'è che non viene fornito il resoconto effettivo dei lavori di questo organo. Adesso siamo di fronte però, alla totale eliminazione del resoconto ed ogni deputato non è più in grado di sapere cosa sia accaduto nelle riunioni della Giunta; non sa chi sia intervenuto, quale sia stato più o meno l'oggetto della discussione. Probabilmente, il motivo di tutto ciò è da ricercarsi nel pudore, nel senso che è bene non fornire informazioni di cosa accade in queste riunioni perchè è bene nascondere le oscenità e cercare di non farle trasparire attraverso i documenti. In ogni caso, signora Presidente, ribadisco la mia richiesta perchè si dia, attraverso i resoconti, esatto conto di quanto è accaduto nelle riunioni della Giunta per il regolamento, in particolar modo per quanto riguarda le giornate di martedì 27 ottobre e mercoledì 28 ottobre.

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, le faccio presente che le riunioni della Giunta per il regolamento cui lei si è riferito — a parte il contenuto delle valuta-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

zioni adottate, che sono molto soggettive — attengono ad un'unica seduta, che è stata sospesa e che sarà ripresa questa mattina; il resoconto verrà pertanto pubblicato dopo che la seduta si sarà conclusa.

Si tratta cioè di una seduta unica non ancora conclusa. Questo è il motivo per cui non è ancora disponibile il resoconto.

CICCIOMESSERE. Cioè è una seduta sospesa per una settimana? Mi permetta di esprimere delle serie perplessità in proposito.

RAUTI. È anomalo!

CICCIOMESSERE. Per quanto riguarda la seconda questione, più o meno sappiamo che è stata convocata una riunione della Giunta oggi alle ore 11. Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari non viene specificato se si tratta di prosecuzione o...

PRESIDENTE. Per gli stessi motivi!

CICCIOMESSERE. Vorrei fare un'altra considerazione! Alle 11 è prevista questa riunione della Giunta per il regolamento e — a proposito dell'ordine dei lavori — non credo sia serio prevedere la continuazione dei lavori dell'aula sulle modifiche al regolamento in concomitanza con la riunione della Giunta. Pertanto le chiedo di sospendere la seduta alle 11 riprendendola, dopo la conclusione dei lavori della Giunta in modo da consentire ai componenti della Giunta di essere presenti in aula, il che è un loro preciso diritto-dovere.

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, le faccio presente che era già stata prevista, per la seduta odierna, la contemporaneità della seduta dell'Assemblea e di quella della Giunta (*Commenti del deputato Cicciomessere*).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ha chiesto la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del

regolamento.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Pochetti.

POCHETTI. Chiedo, a nome del gruppo comunista, lo scrutinio segreto su tutte le votazioni relative alla proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Andò.

ANDÒ, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis interviene su uno dei temi nodali dell'attuale dibattito istituzionale. È un tema imposto dalla crescente proliferazione della decretazione d'urgenza intervenuta nelle ultime due legislature; la proposta intende dare una risposta a tale disfunzione, riorganizzando la materia attraverso una previsione attenta delle varie fasi nelle quali si articolano le procedure di esame parlamentare dei decreti-legge, sia in Commissione, sia in Assemblea.

Sono note le ragioni che hanno portato a questa accelerazione nell'emanazione dei decreti-legge; riteniamo che tali ragioni non siano esclusivamente imputabili a particolari stagioni politiche né che siano espressione di una condizione di difficoltà nei rapporti tra Governo e Parlamento, tant'è che anche in stagioni politiche caratterizzate da facili rapporti tra Governo e Parlamento e da condizioni di assoluta praticabilità dell'aula da parte di governi forniti di larghe maggioranze il fenomeno si è consolidato ed accresciuto. Proprio nella passata legislatura il Presidente della Camera ha espresso una valutazione estremamente preoccupata in ordine a questa linea di tendenza.

Le ragioni alla base della proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis non sono esclusivamente di ordine politico, ma anche tecnico; le più vistose sono ravvisabili nella condizione di estrema dif-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

ficoltà in cui il Parlamento si è venuto a trovare, a fronte di una decretazione d'urgenza disordinata, spesso sganciata dall'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, e comunque tale da incidere in maniera pesante sulla programmazione dei lavori parlamentari, divenendo fattore non secondario di una problematica attuazione della stessa.

L'unica strada per superare questa condizione di difficoltà, e consentire quindi che la decretazione d'urgenza ritorni nell'alveo voluto dalla Costituzione è quella di prevedere un «filtro» di carattere generale ed obbligatorio nella disamina preventiva dei decreti-legge, che consenta alla Commissione affari costituzionali di pronunciarsi preventivamente sulla riconducibilità del decreto-legge ai requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Non staremo qui ad intrattenerci sull'esame dei vari guasti che la decretazione d'urgenza ha recato nella vita parlamentare, con riferimento ai fenomeni che si evidenziavano, ma anche con riferimento a situazioni diverse; va tuttavia rilevato che spesso la decretazione d'urgenza si è manifestata come uno strumento «spuntato» ai fini del conseguimento degli obiettivi che si intendevano conseguire con il decreto-legge, tant'è che spesso si è posta l'esigenza di reiterare più volte la presentazione di decreti-legge, moltiplicando così le fasi parlamentari di esame e di discussione, e quindi finendo per aggravare la situazione di inefficienza legislativa che si voleva fronteggiare e facendo venire meno l'esigenza di tempestività di intervento, che viceversa con la decretazione d'urgenza si intendeva sottolineare.

Nel momento in cui la filosofia unificante delle proposte di modificazione del regolamento, che si esamineranno in questi giorni, è proprio quella di garantire un'efficienza ai lavori parlamentari ed una maggiore produttività, ripristinando attraverso le modifiche agli articoli 23 e 24 il metodo della programmazione e garantendolo nei fatti, con le modifiche agli articoli 39 e 85. in tema di riduzione e di con-

centrazione degli interventi, sembra assai coerente con questa filosofia introdurre elementi di novità, quali quelli qui proposti, che eliminino fattori di turbativa dei lavori parlamentari non secondari.

La proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis si articola soprattutto in due momenti. Vi è la previsione di un «filtro» preliminare, per accertare la conformità del decreto-legge ai requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione; vi è poi la previsione di un meccanismo automatico di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del decreto-legge che ha superato l'esame preliminare, e quindi la possibilità che, in sede di discussione, siano completamente assorbite dall'esame preliminare tutte le questioni pregiudiziali che insorgessero in questa fase.

Si vuole, in buona sostanza, garantire anche per tale via un recupero al Parlamento della pienezza delle proprie competenze e far sì che il metodo della programmazione si realizzi non soltanto con riferimento all'organizzazione della discussione in Assemblea dei vari provvedimenti, ma anche con riferimento ad elementi di turbativa e di devianza non secondari, che si manifestassero attraverso un ulteriore consolidamento del deprecabile fenomeno dei decreti-legge (deprecabile nella misura in cui sconvolge lo stesso impianto dell'articolo 77 della Costituzione).

La procedura delineata dall'articolo 96-bis si articola essenzialmente in tre fasi. La prima fase è relativa all'assegnazione dei decreti-legge alle competenti Commissioni permanenti, assegnazione che avviene il giorno stesso della loro presentazione, dopo la quale è previsto un notevole snellimento delle procedure ordinarie, consentendo tra l'altro il deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente anche a Camera chiusa e prima della stampa del relativo disegno di legge di conversione, concentrando quindi in un'unica seduta l'annuncio e la discussione delle proposte di diversa assegnazione.

La seconda fase è quella relativa all'esame preliminare del provvedimento nella Commissione affari costituzionali.

nel termine di tre giorni dall'assegnazione, di tutti quegli aspetti di compatibilità del provvedimento con quanto contenuto nell'articolo 77 della Costituzione, con la previsione di un rapporto assai stretto tra questa disamina in Commissione e la discussione in Assemblea, entro cinque giorni dalla presentazione del disegno di legge di conversione, nel caso in cui vi sia parere contrario della Commissione affari costituzionali o vi sia una richiesta in tal senso da parte di due presidenti di gruppo o di venti deputati. Quindi, anche in questa fase la discussione è scandita da termini rigorosi, in modo tale che, se da un lato, complessivamente, l'impianto della proposta in esame è tale da scoraggiare un ricorso disordinato da parte del Governo al decreto-legge, dall'altro, però, la garanzia di questi tempi offre la possibilità che il Governo, quando ne ricorrano le condizioni, si avvalga della decretazione d'urgenza, avendo anche la garanzia del rispetto dei tempi, ed evitando che la scadenza del termine possa essere strumentalmente impiegata per fare complessivamente «saltare» la possibilità di una conversione del provvedimento per tempo.

Per quanto riguarda, poi, il terzo elemento di novità contenuto nella proposta di modifica, esso si riferisce all'ultima fase, che interviene una volta superato il vaglio preliminare, quando il decreto-legge continua il suo *iter* normale in Commissione in sede referente per la durata dei tempi previsti dall'articolo 81. Alla scadenza di questi termini, il provvedimento è posto dal Presidente della Camera al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. In questa fase, la discussione segue il suo corso e non può essere interrotta con la proposizione di strumenti quali la pregiudiziale, la sospensiva e l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, in quanto tutte tali questioni appaiono come complessivamente consumate, una volta che il giudizio preliminare abbia dato un riscontro positivo.

In Commissione, sono state espresse perplessità in ordine alla proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis.

Di esse conviene dare conto, perché riguardano anche importanti aspetti di costituzionalità della proposta qui illustrata. Una prima perplessità riguarda l'opportunità di intervenire in via regolamentare in questa materia, su processi che si svolgono a livello costituzionale, così direttamente collegati alla previsione costituzionale contenuta nell'articolo 77. Ma io credo che questa confusione di compiti e di funzioni, che determinerebbe una inopportunità di intervenire con lo strumento regolamentare, non possa legittimamente essere invocata, perché diverso è lo scopo pratico dell'articolo 77, che in questa sede cerchiamo di realizzare con la modifica che stiamo illustrando. Qui, sostanzialmente, non intendiamo tanto sconvolgere l'impianto costituzionale dell'articolo 77 né interferire con la previsione costituzionale consapevoli come siamo che una diversa sistemazione del complesso dei requisiti richiesti per una legittima emanazione dei decreti-legge possa avvenire soltanto in sede di revisione costituzionale. Viceversa, qui intendiamo operare attraverso lo strumento regolamentare (e, del resto, la Giunta non ha altra leva che questa) per realizzare un elemento di legittima pressione sul Governo, affinché la decretazione di urgenza possa rientrare nell'alveo suo proprio. Indubbiamente la minaccia incombente, a fronte di un'emanazione di decreti-legge che, per mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, possano essere fermati già in Commissione alla soglia dell'esame da parte dell'Assemblea, rappresenta — io credo — un deterrente serio per qualunque Governo nell'emanazione di decreti-legge «facili» o affrettati da questo punto di vista.

Per quanto riguarda altre obiezioni che sono state mosse in Giunta e delle quali conviene rendere conto in questa sede, particolarmente meritevoli di menzione sono quelle relative ad una proposta che la Giunta non ha accolto in ordine alla previsione di una maggioranza assoluta per quanto riguarda l'esame e, quindi il voto sulla pregiudiziale di costituzionalità. Noi riteniamo che molte ragioni consiglino una siffatta previsione. Anzitutto ragioni

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

di carattere sistematico, perché la maggioranza assoluta derogherebbe ad un principio generale, quale quello contenuto nell'articolo 64 della Costituzione, secondo cui le deliberazioni di ciascuna Camera sono adottate a maggioranza dei presenti. A nostro avviso, per la materia trattata non ricorre l'opportunità di prevedere una maggioranza diversa da quella normalmente prevista per tutte le deliberazioni della Camera. In secondo luogo ci sarebbe un'altra obiezione, non sollevata ma che è opportuno prevenire: rafforzando il procedimento di approvazione della pregiudiziale, verremo infatti ad esaltare il momento del controllo, facendo quasi una duplicazione assai inopportuna di ciò che deve svolgersi ritualmente in altra sede, e cioè a livello di controllo di costituzionalità. Un filtro quale quello previsto, che però comporta una decisione della Camera a maggioranza assoluta, avrebbe una rilevanza tale da porre davvero problemi di seria compatibilità con il sindacato che sul provvedimento potrebbe fare successivamente la Corte costituzionale.

Qui, invece, si tratta di giudizi completamente diversi: il giudizio preliminare non attiene tanto ad una disamina complessiva del provvedimento, con riferimento a tutti i problemi di costituzionalità che possono legittimamente porsi, ma è eminentemente politico, concernendo la correttezza dell'uso fatto dal Governo, in via di urgenza, di un potere proprio del Parlamento. Drammatizzare il controllo attraverso la previsione di una maggioranza che non è quella fisiologicamente richiesta per tutte le deliberazioni della Camera sottolineerebbe, a mio giudizio, l'eccezionalità di tale controllo e porrebbe problemi seri di raccordo con quello che è, poi, il controllo di costituzionalità vero e proprio.

Sempre sviluppando la tematica relativa al significato del controllo preliminare, che qui si disciplina nei termini esposti, e raccordando questa tematica con altri controlli che pur intervengono nel corso dell'emanazione del decreto-legge (ci riferiamo in particolare al controllo esercitato dal Presidente della Repubblica), rite-

niamo che problemi di costituzionalità non si pongano neppure da questo punto di vista, perché si tratta di un esame del provvedimento da due punti di vista completamente diversi. Quindi non si può assolutamente sostenere che le due attività — quella di un eventuale controllo del Capo dello Stato e quella del controllo fatto in Commissione affari costituzionali — abbiano, al di là dello stesso oggetto obiettivamente definito, il medesimo contenuto e la medesima finalizzazione.

Ragioni diverse ci portano anche a non ritenere ostativo del tipo di esame preliminare di cui qui si parla il fatto che sia eventualmente già intervenuta la conversione del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento. Stante l'attuale organizzazione dei lavori parlamentari alla Camera ed al Senato, ma stante soprattutto il sistema dei rapporti fra i due rami del Parlamento (ciascuno appunto regolato da un regime di assoluta autonomia), non riteniamo che l'avvenuta conversione del provvedimento in una delle due Camere possa rappresentare un precedente vincolante o, comunque, possa limitare la libertà di decisione e di giudizio dell'altro ramo del Parlamento.

Queste sono le linee portanti delle proposte di modifica, che ci premeva evidenziare nel momento in cui la presentiamo alla Camera. Riteniamo che la proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis, venga a completare il primo «pacchetto» di modifiche al regolamento e consenta di evidenziare quanto di comune nelle stesse esista, ai fini di respingere una loro interpretazione deviante. Le modifiche in questione, sia quelle in ordine alle quali si è già riferito in quest'aula, sia quella relativa all'aggiunta dell'articolo 96-bis, sembra a noi abbiano una «filosofia» unificante. Non si tratta — e nessuna occasione meglio dell'attuale consente di chiarirlo — di contrastare in linea di principio quanto emergeva, la filosofia portante del regolamento in vigore. Non si tratta, quindi, di dire che con le modifiche che si discuteranno in questi giorni si intende colpire al cuore il regolamento del 1971, nel suo significato politico preva-

lente. Riteniamo che nessuna proposta di modifica meglio di quella in esame possa chiarire che non si tratta di sostituire, ad una certa logica, una logica diversa e opposta, ma viceversa di riempire spazi e varchi, di affrontare quelle disfunzioni che il regolamento vigente aveva chiaramente palesato nel corso della vita parlamentare.

È con questo convincimento che si raccomanda l'approvazione della proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Vorrei far presente che è stato richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali limitatamente ad un oratore per gruppo — ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento — e che fino ad ora vi sono tre iscritti a parlare.

Il Presidente della Camera, informato dell'andamento dei lavori, ha deciso di inviare alle 17 di oggi la riunione della Giunta per il regolamento (che era previsto per le 11 di stamane), per consentire, entro tale termine, la conclusione di questo dibattito.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Colonna. Ne ha facoltà.

**COLONNA.** Signor Presidente, colleghi, inizierò questo mio intervento ricollegandomi alle considerazioni finali del relatore Andò. Con la proposta sottoposta al nostro esame si completa — come egli ha detto — il «pacchetto» di modificazioni al regolamento elaborate dalla Giunta in materia di programmazione. Con essa si cerca di eliminare quell'innegabile elemento di turbativa rappresentato dall'enorme proliferazione dei decreti-legge.

Il Collega Cecchi ha già dichiarato in quest'aula come, per noi comunisti, questo aspetto della programmazione sia, in modo irrinunciabile, collegato alle altre proposte al nostro esame, in quanto non ci sembra possibile alcuna seria programmazione dei lavori della Camera senza farsi carico dei problemi rappresentati dalla conversione in legge dei decreti-legge. Riteniamo, infatti, che l'elemento unificante

— come ha appunto detto il relatore Andò — di tutte le proposte di modifica presentate dalla Giunta sia la programmazione dei lavori della Camera, in modo da consentire uno svolgimento ordinato degli stessi, sulla base di scelte di priorità, che permetta di decidere sull'attuazione del programma senza comprimere un dibattito libero e democratico.

Se al centro, quindi, vi è la programmazione, non si possono non prendere in considerazione gli effetti, su di essa, dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Molti sono i problemi sollevati dall'uso e dall'abuso del decreto-legge, molti sono i guasti che l'enorme uso di essi ha provocato sullo stesso rapporto istituzionale tra Parlamento e Governo così da mutarne nei fatti la stessa natura, ma anche, come è stato osservato da più parti e dallo stesso relatore Andò in questo momento, dalla impossibilità di formulare e di attuare una qualsiasi programmazione — cito dalla relazione — in presenza di disegni di legge, quali quelli di conversione, ai quali la previsione di termini costituzionali per la conversione in legge attribuisce una naturale priorità.

Su questi temi tante volte, da tante parti, si è discusso in sede parlamentare e io stesso ho avuto l'onore di esprimermi in quest'aula. Mi sia consentito perciò di atternermi strettamente all'oggetto al nostro esame.

Siamo più che convinti che la proposta che oggi stiamo esaminando affronta solo un aspetto della tematica dei decreti-legge, ma ciò nondimeno essa è importante ed affronta in modo serio quei lati del problema che possono essere disciplinati nel regolamento. Come è noto, la tematica del decreto-legge ha molti aspetti e per poterla regolamentare è necessario ricorrere a vari strumenti: la legge costituzionale, la legge ordinaria, i regolamenti parlamentari convenzioni politiche. Come i colleghi probabilmente sapranno, una nostra proposta di legge sulla Presidenza del consiglio prevede delle norme che, ad esempio, disciplinano alcuni aspetti per l'emana-zione dei decreti legge.

La Commissione affari costituzionali sta

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

effettuando uno studio, una ricerca sistematica per proporre all'esame della Camera i vari interventi possibili e le varie soluzioni per regolamentare in maniera organica la materia, e riteniamo che questo lavoro debba andare avanti e giungere rapidamente a conclusione.

In questa direzione ogni contributo e ogni proposta che possa essere anticipatrice — mi rivolgo all'onorevole Gianni, che ha chiesto l'adesione ad un disegno costituzionale in materia — ci vedrà attenti e tenaci sostenitori. Ma il problema che abbiamo oggi davanti è vedere cosa si possa fare con i regolamenti per affrontare almeno una parte del problema. Ci sembra che nei regolamenti si possano prendere in considerazione solo gli aspetti procedurali, cioè come, in qual modo, con quali termini le camere possono esaminare il decreto-legge al fine di effettuare la conversione o meno.

Il problema, ci sembra, è quello di avere una procedura complessiva che consenta al Parlamento e al Governo di portare avanti, sulla base di un programma, le scelte concordate secondo le priorità stabilite, senza continui turbamenti. Ciò di per sé elimina una causa, non secondaria, che è alla base della decretazione d'urgenza; infatti, una programmazione seria ed affidabile, una procedura che consenta l'esame e la deliberazione su provvedimenti previsti è un modo molto efficace per togliere pretesti al Governo per un ricorso distorto e abnorme alla decretazione d'urgenza.

Ecco quindi che il tentativo che si è concretato nel testo da una parte appare necessario ai fini di una attendibile programmazione, dall'altra è utile — mi sembra indubbio — per ridurre, comprimere, togliere motivazioni alla decretazione d'urgenza; in sostanza è un modo concreto per incidere sul comportamento del Governo.

Siamo quindi d'accordo con il relatore Andò e con tutta la Giunta e siamo d'accordo, perchè di questa tesi siamo stati tenaci e convinti sostenitori, della necessità di trovare una procedura che, prima di tutto, non privilegi la discussione dei di-

segni di legge di conversione di decreti-legge rispetto alla discussione di disegni di legge ordinari del Governo ai fini dei lavori della Camera, dato che questi ultimi sono ovviamente lo strumento normale per l'attuazione del programma di Governo, mentre i decreti-legge sono uno strumento assolutamente eccezionale. Il discorso sulla «corsia preferenziale», che dovremo affrontare in altra sede, comunque, può, come è ovvio, valere solo per i disegni di legge ordinari, e non per i decreti-legge.

In secondo luogo, occorre una procedura che disincentivi l'uso della decretazione d'urgenza, restringendola nei suoi limiti fisiologici e costituzionali dei casi straordinari di necessità e di urgenza non altrimenti affrontabili. La proposta della Giunta è una prima risposta, come dice il relatore Andò, ed anche parziale: quella connessa alla programmazione. Mancano invece le parti relative alla votazione, all'uso della questione di fiducia, e così via. Queste parti, altrettanto essenziali, dovranno essere affrontate in seguito, e la Giunta del regolamento ha già iniziato a discutere al riguardo, da tempo. Per ora ci si è limitati a sottoporre all'Assemblea la parte relativa alla programmazione, lasciando volutamente e chiaramente non pregiudicata, come dice il collega Segni nella sua relazione alla proposta di modificazione dell'articolo 85 del regolamento, la disciplina delle votazioni del disegno di legge di conversione, date le valutazioni contrastanti in ordine alla correttezza della prassi vigente e le possibili linee di riforma.

L'aver richiamato questo aspetto, che riteniamo politicamente e giuridicamente importante, ci consente peraltro di ribadire la nostra soddisfazione per avere la Giunta accolto una proposta avanzata dalla nostra parte, precisamente quella che prevede nel caso della conversione di decreti-legge, che la discussione avvenga sul complesso degli emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti riferiti a ciascun articolo del decreto esaminato. La norma, fortemente innovativa rispetto all'attuale prassi, elimina in parte una finzione giuridica e ci sembra da apprezzare

in modo particolare, sia sotto l'aspetto della funzionalità del dibattito e della sollecitazione che essa comporta per l'adozione, da parte del Governo, di provvedimenti più corretti e dal contenuto il più possibile delimitato ed omogeneo (sto usando le parole della relazione Segni), ma anche perchè la discussione per parti separate, in relazione a ciascun articolo del decreto-legge, è un punto fermo molto importante per la successiva definizione degli ulteriori aspetti e delle fasi procedurali di esame del decreto-legge.

Siamo d'accordo per quanto riguarda l'individuazione di una procedura che costituisca un filtro, un taglio, una griglia, un esame attento, rigoroso, puntuale, fatto all'inizio del procedimento, sui presupposti e sui requisiti del decreto-legge, sulla sua legittimità ad essere emanato. Siamo d'accordo sul fatto che questo filtro debba essere serio, effettivo, idoneo a costituire un «deterrente» — per usare l'espressione del collega Andò — contro un uso disinvolto e scorretto della decretazione d'urgenza. La strada indicata nella proposta della Giunta ci trova nel complesso consenzienti, ci sembra rappresenti una soluzione efficace, equilibrata, che contempera le diverse esigenze dei vari soggetti parlamentari: una soluzione che richiama tutti, Governo, Parlamento, forze politiche, maggioranza e opposizione, ad una valutazione attenta e responsabile dell'uso di uno strumento normativo eccezionale, di un istituto che rappresenta il punto nodale dell'equilibrio dei rapporti tra Parlamento e Governo, della nostra forma di governo.

Abbiamo però riserve e perplessità su alcuni punti, uno dei quali riteniamo essenziale, al fine di raggiungere quel risultato che noi tutti abbiamo a cuore. Mi riferisco al *quorum* per l'approvazione in Assemblea della pregiudiziale sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, in alcuni casi politicamente molto rilevanti. Sotto questo aspetto abbiamo proposto alcuni emendamenti, e ci permettiamo qui di illustrarli, raccogliendo l'invito dell'onorevole Labriola a «rafforzare e qualificare

meglio il testo», e far sì che «il contenuto e lo spirito della lettera» (sono sempre parole di Labriola) servano a raggiungere effettivamente l'obiettivo.

Se si trova su questo punto una soluzione più concretamente realistica ed efficace, sono convinto che si potrà anche allargare l'area del consenso sul «pacchetto» delle proposte della Giunta.

Innanzitutto mi sia permesso di motivare, in termini politici, la nostra proposta, prima di valutare e dire la nostra opinione sulle obiezioni di carattere costituzionale. Essa è la seguente: la deliberazione, in via pregiudiziale, sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in presenza di un parere contrario della Commissione affari costituzionali, in ogni caso, o su richiesta di tre presidenti di gruppo o di un decimo dei componenti dell'Assemblea, avvenga a maggioranza assoluta dei componenti della Camera, detratti dal computo i parlamentari in missione ai sensi dell'articolo 46 del regolamento della Camera.

Se noi vogliamo un esame ed una valutazione dell'esistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge che sia seria, rigorosa e responsabile; e se, nel contempo, vogliamo che in essa si esprima la convinzione reale del Parlamento sotto l'aspetto istituzionale, scevro da contingenti considerazioni politiche sul fatto se vi sia stata o meno invasione delle competenze legislative del Parlamento da parte del Governo; se noi vogliamo, dicevo, tutto ciò, a noi sembra veramente il minimo che questo giudizio sia espresso dalla maggioranza concreta e certa del Parlamento, e non da una maggioranza casuale, ristretta, e che per effetto della valutazione delle presenze e delle astensioni potrebbe anche esprimersi in un numero ridottissimo di «sì»; oltre tutto perché — è bene ricordarlo — il giudizio sulla correttezza del Governo, in linea di principio, non spetta alla contingente maggioranza politica che lo sostiene, ma alla maggioranza del Parlamento, concetto questo che è diverso, come tutti sanno.

In secondo luogo, perché la maggioranza assoluta è pur sempre, nella realtà

(nella teoria ancora di più), una maggioranza inferiore a quella che sostiene il Governo.

In terzo luogo, data la rilevanza dell'oggetto della valutazione (se il Governo poteva o meno emanare il decreto-legge, essendo i presupposti), sia data la certezza del momento del voto (che impedisce la sorpresa, il cosiddetto «assalto alla diligenza»).

Ci sembra, oltre che giusto e normale, politicamente corretto e istituzionalmente un valore da perseguire richiedere: la presenza fisica dei deputati alla votazione, (in buona sostanza, di questo si tratta, per il nostro emendamento); avere un *quorum* certo e consistente, non casuale e limitato, e avere, infine, una valutazione in positivo — o in negativo — in materia di così rilevante interesse costituzionale.

A nostro parere un Governo che si muove nell'ortodossia dell'uso della decretazione d'urgenza e dell'esercizio dei suoi poteri ha tutto l'interesse a richiedere e pretendere che il giudizio sul suo operato, quando viene in gioco la sua correttezza costituzionale, sia quanto più possibile limpido e inequivoco, e che la sua maggioranza sia presente e compatta.

In ogni caso, il *quorum* da noi richiesto — soltanto in alcune ipotesi, ed attenuando la rigidità della presenza di tutti i deputati, come spiegherò più avanti — ci sembra indubbio renda estremamente serio, ponderato, consapevole, il voto sull'uso del decreto-legge; risultato, questo, che è nell'intento comune della disciplina che vogliamo introdurre. Ma sull'opportunità politica di una maggioranza particolare, più rigorosa, non abbiamo riscontrato in Giunta obiezioni consistenti. Ci è stata opposta invece l'impossibilità di adottarla per un presunto ostacolo di carattere costituzionale, che sarebbe del tutto insuperabile.

Ma esistono veramente prescrizioni costituzionali, che in modo inequivoco, tassativo, impediscono di adottare la maggioranza da noi indicata? A me, in questa sede, che non è accademica né giudiziale, basta dimostrare che la nostra proposta non contrasta con la lettera e lo spirito della

Costituzione, anzi ne è una interpretazione legittima. Non sarà allora una motivazione di natura tecnico-costituzionale, come quella adottata dalla maggioranza della Giunta, argomento sufficiente ad impedire l'accoglimento della nostra proposta.

Il relatore, in modo corretto, cita alcune delle nostre argomentazioni. Mi permetto di elencarle tutte, anche se non le potrò, in questo momento, illustrare in modo analitico. Primo: i regolamenti parlamentari già ora prevedono molte ipotesi, in cui viene richiesta la maggioranza addirittura qualificata; ricordiamo la maggioranza dei quattro quinti, previsto, ad esempio dall'articolo 27.

Secondo: nel nostro regolamento esistono varie leggi anche molto importanti, come quella che disciplina la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, che prevedono deliberazioni camerale a maggioranza assoluta.

Terzo: l'articolo 64 della Costituzione, cui fa riferimento la maggioranza della Giunta, richiedendo per la validità delle deliberazioni la maggioranza dei presenti, prevede un minimo al di sotto del quale non è consentito scendere, ma consente l'adozione di un limite superiore.

Quarto: in ogni caso, il limite di cui all'articolo 64 della Costituzione non riguarda le procedure e l'organizzazione dei lavori delle Camere, rispetto alle quali esiste la riserva dei regolamenti camerale, espressamente prevista dalla Costituzione.

Quinto: l'autonomia procedimentale e organizzativa di ciascuna Camera è fonte costituzionalmente idonea a legittimare la previsione nel regolamento di maggioranze qualificate in determinate ipotesi.

Sesto: il limite di cui all'articolo 64 della Costituzione attiene alla funzione legislativa. Non è perciò invocabile nel caso in specie, in cui si giudica la correttezza costituzionale dell'uso di una facoltà del Governo, che non deve incidere su un potere istituzionalmente proprio del Parlamento, come ci ricordava il relatore.

Ma vi è di più. Nella nostra Costituzione vi è l'articolo 73 che, al secondo comma, consentendo alle Camere per motivi di ur-

genza di incidere sui poteri del Presidente della Repubblica in materia di promulgazione, richiede che la delibera sia adottata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Ci sembra, quindi, che esista in Costituzione una norma di principio, che afferma che, quando le Camere deliberano incidendo su poteri di organi costituzionali e valutando l'urgenza del provvedere, debbano farlo a maggioranza assoluta dei loro componenti. E quale caso vi è più tipico di quello di cui stiamo trattando, in cui la Camera valuta proprio l'esistenza della straordinaria urgenza e necessità, incidendo proprio su un potere del Governo?

Sarebbe veramente contraddittorio ritenere che, quando le Camere decidono per motivi di urgenza sul momento in cui i propri provvedimenti dovranno avere efficacia, debbano farlo a maggioranza assoluta dei propri membri, e invece quando deliberano riguardo a decreti legge, che hanno ben altri effetti e ben altra incidenza nell'ordinamento, possano farlo con un *quorum* inferiore.

Signor Presidente, colleghi, ci sembra di aver dimostrato quanto meno, da un lato, l'opinabilità della tesi giuridica fatta propria dalla maggioranza della Giunta e, dall'altro, la correttezza, se non proprio la doverosità costituzionale, della nostra proposta. Essa, sostenuta da argomentazioni che qui non abbiamo potuto svolgere, peraltro largamente condivise dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha almeno pari dignità costituzionale di quella accolta dalla Giunta.

Del resto non ci sembra convincente — lo dico chiaramente — quanto sostenuto dal relatore nella sua relazione e qui ripetuto poc' anzi, e cioè che la specifica natura del giudizio non giustificerebbe il particolare *quorum*, dato che si tratta di un giudizio eminentemente «politico» sulla correttezza del Governo.

Onorevole Andò, credo sia vero proprio il contrario. Infatti, proprio la valenza politico-costituzionale del giudizio che riguarda i rapporti tra l'istituzione Governo e l'istituzione Parlamento deve far valutare la richiesta della maggioranza asso-

luta come un elemento di garanzia obiettiva e di serietà dell'operato sia del Governo che del Parlamento.

D'altra parte, la proposta di modifica da noi avanzata ripristina testualmente quanto concordato da un gruppo di colleghi della Giunta (gli onorevoli Spagnoli, Vernola e Bozzi) oggetto di ampia discussione in Giunta, su cui si era verificato un accordo di massima.

La proposta, infatti, risulta essere più temperata rispetto alla nostra originaria, che prevedeva sempre e comunque il voto a maggioranza assoluta dei componenti della Camera e sulla quale, in realtà, erano state espresse riserve e perplessità.

L'attuale proposta, infatti, innanzitutto non calcola ai fini del *quorum* i deputati in congedo o in missione per ragione del loro ufficio. In secondo luogo, la maggioranza assoluta non è richiesta automaticamente in ogni caso, ma solo quando si siano verificati fatti politici rilevanti, quale il parere negativo della Commissione affari costituzionali, (e questo, badate bene, è stato un suggerimento dell'onorevole Bozzi), o la richiesta sia stata avanzata da tre presidenti di gruppo o da un decimo dell'Assemblea, vale a dire da 63 deputati (e questo su suggerimento dell'onorevole Vernola).

La prima attenuazione, quella che esclude i parlamentari in missione, corrisponde ad una ragionevole valutazione di situazioni ed esigenze concrete e tempera in un modo che può essere sensibile secondo il numero delle missioni, la rigidità del requisito della maggioranza assoluta, tanto che solo convenzionalmente parliamo di maggioranza assoluta dei membri, ma in base alla nostra proposta questo non è del tutto corretto in linea di principio.

La seconda circostanza, l'esistenza cioè di un parere contrario della Commissione affari costituzionali o la richiesta particolarmente qualificata per il numero e la qualità politica dei richiedenti, connota una situazione di tale rilievo, da un punto di vista politico e giuridico, da giustificare a nostro parere un particolare, accurato ed attento accertamento dell'esistenza dei

presupposti e della chiara ed inequivoca espressione politica del voto.

Infatti, se vi è un parere negativo della Commissione affari costituzionali, vuol dire che la maggioranza la quale ritiene non esistano i presupposti costituzionali per l'emanazione del decreto-legge, comprende almeno una parte della maggioranza che sostiene il Governo.

Nell'altra ipotesi, invece, tre gruppi parlamentari o un decimo della Camera che chiedano la votazione contestandone il parere favorevole espresso da un organo della Camera ci sembra un dato politico così rilevante da legittimare l'adozione di una maggioranza qualificata.

Su altre due proposte di modifica da noi presentate occorre spendere meno parole. La prima è quella che prevede che il parere della Commissione affari costituzionali sia scritto e motivato. Questa circostanza, a nostro giudizio, rende più solenne, impegnativo, serio e responsabile il vaglio della Commissione affari costituzionali, i cui commissari saranno pertanto impegnati ad una valutazione coerente e costante dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti *ex* articolo 77 della Costituzione; inoltre, mette in grado l'Assemblea di decidere in ogni caso avendo presenti tutte le argomentazioni pro e contro.

La seconda riguarda la modifica del quinto comma dell'articolo 96-*bis* del quale si propone l'istituzione, nel senso di prevedere che, scaduti i termini abbreviati, il disegno di legge di conversione possa essere iscritto all'ordine del giorno dall'Assemblea secondo le procedure previste dalle norme sulla programmazione ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento. Ci sembra, per la verità, un emendamento di coordinamento: questa modifica ci appare necessaria al fine di coordinare questa procedura specifica con quella generale e ordinaria prevista negli articoli 23 e 24, senza creare momenti di rottura di quella visione unitaria dell'organizzazione dei lavori che stiamo cercando di raggiungere. Tanto più che negli articoli 23 e 24 del regolamento è espressamente prevista la possibilità, da parte del Presidente della Camera, di inserire all'ordine del giorno

provvedimenti non previsti al momento della formazione del programma o del calendario.

Del resto, la proposta avanzata in quest'aula dall'onorevole Labriola, oggetto di un emendamento da lui formulato, va nella stessa direzione. Essa, infatti subordina l'iscrizione all'ordine del giorno di un provvedimento ad una valutazione del Presidente della Camera, che terrà conto — si dice — «delle esigenze di attuazione del programma già deliberato dall'Assemblea».

Su un'altra questione credo che il testo formulato dalla Giunta possa essere precisato e migliorato. Non abbiamo presentato emendamenti; sottoponiamo però alla riflessione comune dei membri della Giunta il quarto comma dell'articolo 96-*bis*, nella parte in cui prevede l'inammissibilità di pregiudiziali, sospensive e ordini del giorno di non passaggio agli articoli. Qui ci sembra che sia necessario migliorare il testo, precisando, quanto meno, alcune ipotesi. Il testo infatti, non solleverebbe alcun problema se il giudizio della Commissione — e poi dell'Assemblea — fosse espresso non solo sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, ma anche sulla conformità alle altre norme costituzionali. Ma ciò non è, poiché come è stato chiaramente detto nel testo e come ci ha ricordato anche poco fa il relatore Andò (di cui cito le parole dedicate a questo punto nella relazione), «rimane salva la possibilità per la I Commissione di intervenire nel procedimento nei termini ordinari con un parere per gli aspetti di costituzionalità non attinenti al rispetto dell'articolo 77 e per quelli di merito rientranti nella sua competenza».

Pertanto, appare opportuno prevedere la valutazione e la pronuncia dell'Assemblea, su questi vizi di costituzionalità non risalenti all'articolo 77. Una soluzione, tra le tante possibili, potrebbe essere quella di ammettere la votazione da parte dell'Assemblea solo in presenza di un eventuale parere contrario di costituzionalità *in partibus* e in relazione alle altre norme della

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

Costituzione, espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Ho ritenuto di avanzare questo suggerimento perché, a nostro giudizio, sarebbe opportuno che una votazione esplicita su un parere negativo di costituzionalità, espresso dalla Commissione affari costituzionali sul complesso di qualsiasi provvedimento, o su una parte di esso intervenisse dopo una valutazione dell'Assemblea. Questa od altra soluzione può essere vagliata ed adottata, ma ci sembra necessario integrare e rafforzare la disciplina, sempre senza consentire ripetizioni, attività inutili o superflue, ma consolidando la serietà dell'operato della Camera.

Mi siano consentite due parole di ricapitolazione. Noi comunisti riteniamo importante ed utile lo sforzo della Giunta per il regolamento, per assicurare un filtro serio alla valutazione della esistenza dei presupposti e dei requisiti per l'emanazione del decreto-legge: pensiamo sia molto positivo prevedere tale filtro, che esamini con scrupolo e serietà l'esistenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione; riteniamo peraltro si debba ancora lavorare nell'intento comune di definire una disciplina per l'esame dei decreti-legge, in grado di eliminare quelli che il relatore Andò ha definito, come qui ha ribadito, «i guasti che la proliferazione dei decreti-legge ha prodotto non solo sul piano di un corretto rapporto fra Parlamento e Governo, ma anche e con ulteriori gravi conseguenze, sul versante della programmazione dei lavori delle Camere, con riferimento sia all'Assemblea sia alle Commissioni».

Siamo pronti ad esaminare e vagliare tutte le proposte formulate in proposito e riteniamo che quelle da noi avanzate (principalmente, la proposta relativa alla necessità di una votazione a maggioranza assoluta, sia pure temperata, in presenza di un parere contrario della Commissione affari costituzionali o su richiesta di un presidente di gruppo o di un decimo dei componenti della Camera), potranno difficilmente essere respinte se veramente si vuole creare un filtro serio e rigoroso, in grado di contrastare nei fatti il distorto uso

dei decreti-legge e permettere una programmazione reale dei lavori, non vanificata da elementi di turbativa.

Su questo punto, relativo all'esame dei decreti-legge, si mettono alla prova la credibilità e l'efficacia di tutto l'impianto delle nuove procedure di programmazione dei lavori. Siamo certi che il miglioramento del testo, con l'accoglimento delle nostre proposte non solo renderebbe inattaccabile tutto il meccanismo della programmazione, non solo contribuirebbe a restituire l'istituto del decreto legge alla sua fisiologia costituzionale, ma sarebbe in grado di aggregare intorno alle proposte della Giunta per il regolamento quel consenso politico più vasto ed articolato che credo sia un bene ed un valore che tutti in questa Camera vogliamo sinceramente presequire.

È con questo spirito, con questo intento, che affido le nostre proposte alla valutazione dell'Assemblea (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

BASSANINI. La chiusura della discussione sulle altre proposte della Giunta per il regolamento, avvenuta qualche giorno fa, mi ha impedito di esporre alcune brevi riflessioni, signor Presidente ed onorevoli colleghi, sugli aspetti procedurali e generali. Vorrei che mi fosse consentito esporle oggi, anche per la connessione che lo stesso relatore Andò ha sottolineata, tra la proposta relativa ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quelle che riguardano la programmazione dei lavori e le altre proposte della Giunta per il regolamento; e anche perché buona parte di queste riflessioni riguardano le procedure di discussioni e di approvazione delle modifiche regolamentari e quindi attengono all'iter futuro dei nostri lavori, non solo in relazione alle proposte di modifica o di aggiunta al regolamento per le quali si è già chiusa la discussione, ma anche in relazione alla proposta di aggiunta al regolamento di cui oggi si svolge la discussione sulle linee generali.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

**PRESIDENTE.** La Presidenza si affida alla sua discrezione, onorevole Bassanini. In via generale, comunque, lei potrà riferirsi alle altre proposte di modifica avanzate dalla Giunta per il regolamento solo per la parte di esse che si collega alla proposta oggi in discussione.

**BASSANINI.** Sarò molto sintetico. Inizio dagli aspetti procedurali. Credo che tali aspetti non debbano essere sottovalutati, perché nessun obiettivo di merito — sia pure estremamente importante e rilevante, come è in questo caso, dove si tratta, se ben interpreto l'intenzione complessiva della Giunta per il regolamento, di garantire la necessaria funzionalità ai lavori legislativi del Parlamento — può essere perseguito con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi prezzo; in particolare al prezzo di snaturare quelli che sono i diritti e le garanzie fondamentali che consentono al Parlamento di svolgere il suo ruolo di massima istituzione rappresentativa dell'ordinamento, di rappresentanza reale delle scelte e delle volontà dei cittadini. Sotto questo profilo il Parlamento non può ricostruirsi come un luogo nel quale si esprimono essenzialmente esclusivamente e direttamente le scelte e le decisioni di una maggioranza; è un luogo invece, come dimostra la sua etimologia, dove si parla, dove si discute, dove si dibatte tra le diverse forze, realtà, indirizzi, orientamenti e volontà che nel paese si esprimono; è dal dibattito che scaturisce la decisione applicando, in ultima analisi, la regola della maggioranza, ma al termine di una dialettica nella quale tutte le opinioni, rappresentate in Parlamento, hanno modo di esprimersi liberamente, di dare un loro contributo, e di far valere i loro argomenti e le loro ragioni. Questo vale per l'ordinaria produzione delle deliberazioni parlamentari, legislative e non; ma vale evidentemente anche nella formazione delle regole di funzionamento delle Assemblee parlamentari, che sono poi le regole del gioco sulla cui base vengono a formarsi le decisioni.

Ritengo che, da questo punto di vista, non si possa negare l'esistenza del potere, che appartiene ai singoli parlamentari, di

intervenire nella formazione delle regole di funzionamento dell'organo parlamentare, ed intervenire non soltanto attraverso l'espressione di valutazioni e di argomenti, ma anche attraverso la proposizione di soluzioni alternative e di modifica. Un'interpretazione del nostro regolamento — mi riferisco in particolare all'articolo 16 — che conducesse ad escludere ogni potestà, da parte dei singoli parlamentari, di proporre soluzioni diverse o alternative quindi di emendare le proposte di modifica o di aggiunta del regolamento che sono oggi in discussione, si tradurrebbe in una forte, gravissima e, a mio avviso, incostituzionale compressione dei diritti di partecipazione dei singoli parlamentari al dibattito ed alle decisioni dell'Assemblea. Tali diritti sono elementi fondamentali del funzionamento di un'Assemblea parlamentare come istituzione.

Non mi pare che la lettera del nostro regolamento legittimi una soluzione restrittiva che porrebbe certamente problemi di costituzionalità di notevole rilievo, convinto come sono che il potere di emendamento dei parlamentari abbia fondamento — in termini di principio — nel testo costituzionale; ciò è ricavabile per via di interpretazione sistematica da una serie di disposizioni della Costituzione, a partire dallo spesso dimenticato articolo 67, che fonda i poteri e i diritti dei singoli parlamentari quali portatori di una funzione rappresentativa, *iure proprio* e non in funzione di gruppi o di maggioranze di appartenenza.

Che sia così lo si ricava da una serie di altri elementi interpretativi. Come altri colleghi hanno fatto prima di me, voglio ricordare che il regolamento del Senato — ben più analitico di quello della nostra Assemblea nel disciplinare le modifiche al regolamento — non solo prevede espressamente la presentazione di proposte di emendamenti alle modifiche regolamentari da parte dei singoli parlamentari (che sono stampate ed inviate alla Giunta per l'esame), ma disciplina — dando per indiscutibile l'emendabilità delle proposte della Giunta — dal punto di vista procedurale la loro presentazione, stabilendo che

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

essa deve avvenire di norma almeno 48 ore prima dell'inizio della discussione per essere sottoposte all'esame della Giunta. È prevista anche la facoltà del Presidente di derogare a questo termine, per ammettere la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate, anche nel corso della discussione. Da questa disposizione emerge la convinzione che il potere di emendamento è connaturato ai poteri di partecipazione al dibattito e alla decisione; esso non ha bisogno di essere riconosciuto, mentre può essere disciplinato.

Nel nostro regolamento, il potere di emendamento è riconosciuto non soltanto in relazione al procedimento legislativo (e quindi a nulla varrebbe, da questo punto di vista, sottolineare le diversità che esistono tra l'*iter* legislativo e l'*iter* dell'oggetto del procedimento di approvazione di modifiche o aggiunte al regolamento); ma è riconosciuto anche in relazione alla approvazione di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno e degli stati di previsione del bilancio nella prassi esso è riconosciuto anche (articolo 66 del regolamento) nella approvazione del bilancio della Camera e dei consuntivi; in questo caso, il regolamento non prevede espressamente il potere di emendamento; ma nella prassi tale potere è riconosciuto ai parlamentari come un principio implicito nel nostro ordinamento.

Sul piano dei precedenti, vorrei ricordare che, ancorchè il nostro regolamento non lo riconosca espressamente, come invece accade al Senato, sono state ammesse proposte di modifica al regolamento di singoli parlamentari. Io stesso, insieme a colleghi di altri gruppi, sono presentatore di una proposta siffatta, per quanto riguarda l'esame dei progetti di legge in materia regionale.

A questo punto ci troviamo di fronte ad una disposizione dell'articolo 16 del regolamento certamente ellittica e molto sintetica nella sua formulazione. Credo che se ne possano dare due interpretazioni possibili, nessuna delle quali però, a mio avviso, esclude il potere di emendamento, che è

radicato nei principi che regolano le Assemblee parlamentari, e di cui — come ho cercato rapidamente di dire — ritroviamo espressione e conferma in una serie di altre disposizioni del nostro regolamento e di quello del Senato. E con ciò non voglio usare l'argomento — che di per sè non prova, anche se andrebbe tenuto presente — che una forte e profonda differenziazione (nei procedimenti di approvazione delle modifiche regolamentari) fra la Camera e il Senato mal si giustificerebbe e potrebbe anche creare qualche perplessità.

Ma, dicevo, credo che siano possibili due diverse interpretazioni dell'articolo 16 del nostro regolamento. La prima è quella che vede nella Giunta per il regolamento della Camera — non diversamente da quanto emerge, con grande chiarezza e nettezza, per la Giunta per il regolamento del Senato — essenzialmente un organo interno che svolge un ruolo analogo, e non ulteriore, rispetto a quello che svolgono nel procedimento legislativo la Commissione referente, da un lato, e il Comitato dei nove dall'altro, nell'esame degli emendamenti. Si tratta quindi di un organo che definisce una proposta-base, sulla quale si svolge il dibattito in Assemblea, valutando e recependo le proposte che giungono dai singoli proponenti, e poi vagliando gli emendamenti ed esprimendo sugli stessi il suo potere.

Questa prima interpretazione — se i colleghi hanno tempo, perchè io glielo risparmio, li inviterei a rileggere gli articoli 18 e 167 del regolamento del Senato — darebbe della nostra Giunta per il regolamento una ricostruzione analoga a quella che emerge dal regolamento del Senato. Il regolamento della Camera non contiene argomenti letterali certi a favore di questa interpretazione; ma, nella sua formula molto ellittica, non la esclude neppure. Quindi consente anche una interpretazione di questo genere.

La seconda interpretazione consente, viceversa, un maggiore rafforzamento dei poteri della Giunta per il regolamento e comporta una maggiore restrizione, per converso, dei poteri di iniziativa dei gruppi

e dei singoli parlamentari. Essa porta ad interpretare il terzo comma dell'articolo 16 («La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al regolamento che l'esperienza dimostri necessarie») come una sorta di riserva alla Giunta del potere di iniziativa di proporre modifiche o aggiunte. Ciò, evidentemente, non nel senso che le proposte di iniziativa non possano essere, in modo non formale, senza legittimazione a proseguire l'*iter*, prospettate anche dai gruppi o dai singoli parlamentari; ma essi, a questo punto, non dovrebbero essere stampate — come invece è avvenuto — e dovrebbero essere solo sottoposte all'esame della Giunta per il regolamento. In questo caso, una proposta di modificazione diviene tale, solo allorché la Giunta per il regolamento la fa propria e la propone all'Assemblea. In tale ipotesi, si dovrebbe perciò dire che spetta alla Giunta per il regolamento identificare l'oggetto, l'ambito tematico, sul quale avverrà il dibattito sulle modifiche regolamentari. Questa interpretazione non comporta, e non può comportare, per i motivi anche di ordine costituzionale già sottolineati, nessuna limitazione del potere di emendamento nei confronti di queste proposte e dunque nei limiti degli ambiti tematici così identificati.

Non voglio adesso esprimere una valutazione preferenziale, che non è neppure semplice, fra queste due interpretazioni; mi pare comunque che, una volta accertato che né l'una né l'altra possono consentire di escludere il potere di emendamento, quest'ultimo sia un aspetto sul quale le forze politiche ed i singoli parlamentari si devono esprimere con grande nettezza e con grande chiarezza, perché il rischio di una gravissima lesione dei diritti dei componenti dell'Assemblea e degli stessi principi fondamentali della dialettica parlamentare è un rischio che non mi pare possa essere corso.

Naturalmente, questo si accoppia — almeno per quanto mi concerne — ad un invito pressante a che questo sia reso più facile da una autolimitazione, da una qualche ragionevolezza nell'utilizzazione del potere di emendamento. Le due cose

sono, ovviamente, a livelli diversi. Una cosa è il diritto, il potere di emendamento, una cosa diversa è, ovviamente, un uso di questo potere che, in certe circostanze, rischia di far nascere in capo a qualcuno la tentazione di eliminare dal nostro ordinamento questo potere. Lo stesso accade per il diritto di sciopero, che è garantito nella Costituzione, e io credo vada difeso con fermezza sul piano dei principi, senza possibilità di deroghe. È certo però che l'abuso del diritto di sciopero, la proclamazione per esempio di uno sciopero generale per 365 giorni all'anno, farebbe nascere la tentazione di limitazioni, se non addirittura di una abrogazione del diritto di sciopero.

Quindi, alla difesa ferma dei diritti delle minoranze nella dialettica parlamentare io credo si debba accompagnare l'invito, la richiesta, la pressione affinché di questi diritti si faccia un uso razionale, un uso corretto, non si accolga la tentazione dell'abuso, mettendo l'Assemblea in condizione di non poter funzionare e dando fiato a coloro che, meno preoccupati della difesa delle garanzie e dei principi della Costituzione, possono trarne pretesto per arrivare ad una compressione di questi diritti e di queste garanzie.

Sulla questione specifica relativa alla proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis, è certo importante affrontare il gravissimo problema (ha ragione il relatore Andò) dell'abuso nella decretazione d'urgenza. Nella prima parte della relazione di Andò vi sono rilievi e considerazioni assolutamente condivisibili sulle conseguenze gravi e drammatiche che, sugli equilibri complessivi e sul funzionamento complessivo delle istituzioni, finisce per avere l'uso della decretazione d'urgenza come strumento prevalente di ordinaria legislazione (le parole sono del relatore).

Pare evidente che, peraltro, questa proposta affronta e risolve solo marginalmente la questione dell'abuso dei decreti-legge, perché lo strumento regolamentare non è strumento idoneo a questo scopo.

Sotto questo profilo, ritengo anch'io, come altri colleghi, che sia assolutamente

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

necessario por mano — lo diceva già il collega Gianni nella seduta precedente —, sulla base dell'esperienza di questi 33 anni di applicazione dell'articolo 77 della Costituzione, a qualche modificazione dello stesso articolo 77, intesa non a cambiarne la portata dispositiva, ma a precisarla, a dettagliarla, a garantirla, in modo che non si perpetuino gli abusi dello strumento del decreto-legge, che abbiamo verificato in maniera crescente negli ultimi dieci anni di esperienza repubblicana.

Sotto questo profilo è superfluo ricordare qui che il requisito della necessità e dell'urgenza è stato interpretato in modo tale da consentire l'emanazione di decreti-legge le cui disposizioni erano destinate ad avere efficacia e applicazione settimane, mesi, a volte semestri dopo l'emanazione stessa; al contrario, è evidente, già dalla lettura dell'articolo 77 della Costituzione, che il nucleo fondamentale del requisito dell'urgenza, quello che legittima il ricorso al decreto-legge anziché ad un disegno di legge ordinario, è dato dalla necessità dell'immediata entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, richieste da situazioni non prevedibili o, comunque, non previste. Così il decreto-legge è disciplinato dall'articolo 77 della Costituzione, e questa disciplina, che prevede immediata efficacia di nuove disposizioni legislative, è quella che dà l'interpretazione esatta del requisito dell'urgenza.

Almeno sotto questo profilo mi chiedo se, di fronte ad una disposizione costituzionale sufficientemente esplicita, lo stesso regolamento, nel momento in cui disciplina l'istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti costituzionali previsti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione dei decreti-legge, non possa già prevedere qualche disposizione interpretativa (ovviamente senza efficacia di interpretazione autentica, ma al solo fine di indirizzare a regolare il lavoro della Camera o, nella fattispecie, della Commissione affari costituzionali), in modo da fornire argomenti per scartare quelle interpretazioni chiaramente contrastanti con la lettera dell'articolo 77 della Costituzione che, su questo

tema dei presupposti della necessità e dell'urgenza, hanno purtroppo spesso prevalso.

Il discorso, però, non si ferma a questo punto. È chiaro che andrebbe affrontato il tema della reiterazione dei decreti-legge e, ancora più a fondo, quello dell'ammissibilità della decretazione d'urgenza in materie per le quali (proprio per la loro estrema delicatezza, per la loro suscettibilità di incidere sulle regole del gioco, sui rapporti fra i soggetti politici dell'ordinamento o sui rapporti fra Stato e cittadini) l'articolo 72 della Costituzione prescrive il procedimento legislativo ordinario, cioè la riserva di legge d'Assemblea. È questo un tema di grande delicatezza e di grande rilevanza, a mio avviso, sul quale peraltro è del tutto evidente che non si può intervenire con una modificazione del regolamento, perché occorre una proposta di legge costituzionale.

Nel momento in cui, tuttavia, la maggioranza di questa Assemblea ritiene opportuno porre — e credo che lo sia — il problema dell'abuso della decretazione d'urgenza, anzi dello stravolgimento dello strumento della decretazione d'urgenza da strumento eccezionale, straordinario, come dice la Costituzione, in strumento di legislazione ordinaria, come giustamente dice il relatore Andò, ecco che mi pare lecito chiedere, almeno sul piano dell'impegno e delle garanzie politiche, un'intesa per un rapido *iter* (rapido nei termini consentiti dalla procedura speciale di revisione costituzionale) di una proposta, evidentemente da discutere e da concordare, di revisione dell'articolo 77 della Costituzione, in modo da eliminare le più gravi deviazioni nell'applicazione di tale disposizione costituzionali, verificatesi nell'esperienza di questi ultimi decenni.

In ordine all'articolo 96-bis, credo anch'io che sia rilevante la proposta di un «filtro» da parte della Commissione affari costituzionali. Non ripeto al riguardo (anche perché, avendo appena parlato, la ripetizione delle sue argomentazioni sarebbe particolarmente noiosa) una serie di osservazioni del collega Colonna, che condivido. Va esaminata con molta attenzione

l'ipotesi di rafforzare detto filtro e di dargli, quindi, una efficacia reale, prescrivendo maggiori difficoltà procedurali (la votazione a maggioranza assoluta) per giungere a un rovesciamento in Assemblea delle valutazioni espresse dalla Commissione in questione.

Confesso che, quando è emersa per la prima volta, questa proposta ha suscitato in me forti perplessità. Non dubito affatto delle ragioni di opportunità politica e politico-istituzionale (l'onorevole Colonna le ha riassunte efficacemente poco fa) che rendono tale proposta di emendamento alla proposta di modifica della Giunta sicuramente interessante e valida. I miei dubbi erano di ordine costituzionale formale, in relazione al disposto dell'articolo 64 della Costituzione.

Non mi convince, in verità, l'argomento (uno dei primi portati dall'onorevole Colonna) secondo il quale l'articolo in questione consente sicuramente l'adozione di un limite superiore alla maggioranza dei presenti per la validità delle deliberazioni. La stessa lettera del terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione, prescrivendo che le deroghe — le maggioranze speciali — debbano essere previste dalla stessa Costituzione, sembrerebbe infatti riservare a quest'ultima, e quindi ad una legge costituzionale, la possibilità di introdurre maggioranze più elevate per l'adozione di deliberazioni.

Vi sono tuttavia altri argomenti, tra quelli adottati da Colonna poco fa, che a me sembrano meritevoli di assai maggiore attenzione e sui quali vorrei rapidamente fare qualche riflessione. È proprio certo che il terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione si riferisce a tutte le deliberazioni che la Camera ed i suoi organi adottano? Tanto ciò non è certo che, sia nella prassi parlamentare sia in dottrina, una ormai lunga elaborazione ha introdotto una serie di distinzioni. Si cominciò — i colleghi lo ricorderanno — negli anni '50 col distinguere — come dire? — le deliberazioni su provvedimenti dalle deliberazioni relative a nomine o ad elezioni. Successivamente, si distinsero le deliberazioni adottate in Commissione da quelle adot-

tate in Assemblea. Vi è, a questo punto, il ragionevole sospetto che il terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione possa non riguardare le deliberazioni concernenti le procedure dei lavori parlamentari, in ordine ai quali lo stesso articolo della Costituzione afferma, con molta forza (sull'onda del resto di una tradizione costituzionale lunghissima, che coincide con la storia del Parlamento) l'autonomia regolamentare delle Camere. Da questo punto di vista, l'articolo 73 della Costituzione rappresenta, in qualche modo, una deroga necessaria all'autonomia regolamentare, nella misura in cui si tratta di una deliberazione che ha non soltanto effetti procedurali, ma anche conseguenze sul comportamento di organi costituzionali terzi rispetto all'Assemblea, cioè sul comportamento del titolare del potere di promulgazione.

Da questo punto di vista, debbo dire che l'argomento addotto dal relatore — si tratta per altro di una relazione assai articolata e ben argomentata — non convince neppure me.

Credo infatti che vi siano in questa materia due tipi di giudizi, che certo in un'assemblea parlamentare sono sempre «anche» giudizi politici; tanto più se si considera che l'articolo 77 della Costituzione riconosce al Governo il potere di ricorrere alla decretazione d'urgenza, ma stabilisce, nel contempo, che ciò avviene sotto la responsabilità del Governo stesso. È questa una responsabilità diversa da quella generale del Governo per tutti i suoi atti, derivante da un'altra e ben nota disposizione costituzionale; è invece una responsabilità specifica.

Ora, tale responsabilità assume a mio avviso due distinti profili. Da un lato essa verte intorno alla sussistenza che va valutata molto rigorosamente, dei presupposti giuridico-costituzionali che legittimano l'uso di uno strumento che consente al Governo di sostituirsi alle Camere, ma non di usurparne i poteri, come peraltro avverrebbe se tali presupposti non sussistessero; è alle Camere, che l'articolo 72 della Costituzione riconosce, infatti la titolarità della funzione legislativa. È una situazione di

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

eccezionale supplenza, per usare una terminologia di moda, che è ammessa solo quando il Governo, è ben certo dell'esistenza di questi presupposti giuridico-costituzionali, sui quali si sottopone al giudizio delle Camere che, sotto questo profilo, esprimono un giudizio di responsabilità, sul piano della legittimità, sulla base di criteri oggettivi.

Ma vi è un secondo profilo, un secondo giudizio cui il Governo si sottopone. Pre-scindo dal fatto che si possa distinguere tra il giudizio sull'urgenza e quello sulla necessità dell'emanazione del decreto, poiché tale distinzione potrebbe risultare in qualche misura formalistica: il secondo giudizio è invece quello sul merito del provvedimento. La sostituzione del Governo alle Camere presuppone che vi sia l'impossibilità, ai fini della necessaria immediata entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, del ricorso ai procedimenti ordinari, sia pure con corsia preferenziale; ma dall'altra parte occorre che il Governo abbia la ragionevole convinzione che si tratti di un provvedimento su cui, nel merito, vi sarà in consenso delle Camere. È infatti un'ipotesi molto diversa dalla presentazione di un disegno di legge, ai fini del quale il Governo può essere anche convinto di una prevedibile reazione negativa della maggioranza dei parlamentari, ma restare egualmente intenzionato a sollevare il problema e a fare la sua battaglia; ed è parimenti diversa dall'adozione dei decreti legislativi, su cui vi è stata una preventiva espressione di volontà politica da parte delle Camere. Nel caso del decreto-legge vi sono due valutazioni diverse del Parlamento, per ciascuna delle quali il Governo assume, per così dire, una specifica responsabilità politica. È giusto distinguere queste due valutazioni e prevedere per la prima condizioni più rigorose di quelle previste per la seconda; quest'ultima attiene al merito del decreto-legge e rientra nella logica del rapporto Parlamento-Governo, cioè nella logica maggioritaria in senso proprio, ai fini della quale è sufficiente per deliberare un voto in più rispetto all'opposizione. La prima valutazione conclude invece un controllo di legiti-

timità, senza con ciò escludere che un altro vaglio, con altri effetti, abbia luogo, *a posteriori*, da parte della Corte costituzionale. Tale valutazione deve essere compiuta dal Parlamento, chiamato a farlo dalla stessa Costituzione nel momento in cui, a differenza di quanto previsto dalla normale ripartizione di funzioni (che assegna al Parlamento il ruolo di legislatore, con la possibilità di delegare questo esercizio al Governo, ma in un ambito delimitato dai principi e criteri direttivi della delega) è il Parlamento che deve convalidare l'esercizio straordinario di una funzione di supplenza da parte del Governo. Se è così, l'articolo 64, terzo comma della Costituzione, mentre certamente si applica, e non può non applicarsi, per la conversione in legge e quindi per l'esame del merito del decreto-legge e per la valutazione della responsabilità politica del Governo nell'aver adottato nel merito quei provvedimenti, non vale invece — a mio avviso — per il vaglio di costituzionalità.

Sempre sull'articolo 96-bis un'ulteriore osservazione credo si debba fare sulla preclusione della pregiudiziale di costituzionalità che il meccanismo previsto comporterebbe, ai sensi del quarto comma della proposta di aggiunta presentata dalla Giunta per il regolamento. Anche su questo aspetto il collega Colonna ha esposto alcune valutazioni; forse io andrei anche un poco oltre. A me pare che questa preclusione valga certamente per i profili di costituzionalità che attengono, per l'appunto, alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto-legge, cioè per il ricorso alla decretazione d'urgenza, dal momento che la loro valutazione è ormai esaurita dalla procedura prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 96-bis, mentre non vale certamente per ulteriori questioni di costituzionalità che attengano al merito del decreto. A me pare infatti che le pregiudiziali di costituzionalità non possano essere escluse in nessun caso, a meno che non si sia prevista un'altra sede nella quale siano già state esaminate e deliberate; credo dunque che, solo in relazione a questi profili, la pregiudiziale non possa essere dichiarata improponibile.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche brevissima considerazione finale sul compito cui ci troviamo davanti; credo sia a tutti evidente la necessità, in una situazione che è certamente di crisi del sistema istituzionale (come molte vicende recenti dimostrano, a cominciare dai recenti episodi di disaffezione e di dissenso — schede bianche alle elezioni — ai molti episodi di deviazione, di dislocamento del potere in strutture parallele, magari occulte — quale la vicenda P2 —) di una serie di impegnative riforme istituzionali; se si vuole, anche di una grande riforma istituzionale, per l'esigenza di un collegamento delle proposte di risanamento e di modifica delle singole istituzioni, in un disegno complessivo.

Il tema della funzionalità del Parlamento è soltanto uno di questi temi, una credo sia giusto ed opportuno cominciare ad affrontarlo subito, anche se per la verità manca ancora un chiaro disegno complessivo, fondato su una chiara percezione degli obiettivi e del ruolo del Parlamento.

Dopo un periodo nel quale nessuno sembrava dubitare della centralità del Parlamento, questo concetto viene oggi rimesso in discussione. Forse in passato se ne è abusato, nel senso che lo si è utilizzato per coprire o giustificare tutto, anche ciò che in realtà non aveva nulla a che vedere con il ruolo centrale e determinante del Parlamento.

Non c'è dubbio che la centralità del Parlamento è connessa alla funzionalità dello stesso, altrimenti la centralità deperisce per l'incapacità del Parlamento di svolgere efficacemente il suo ruolo centrale. Tuttavia credo ci debba essere anche la consapevolezza che un numero limitato, sia pure rilevante, di proposte di modifica del regolamento, quali quelle di cui qui discutiamo, non possono bastare ad affrontare questa questione e cioè a ridare al Parlamento gli strumenti e i mezzi per svolgere il suo ruolo centrale.

Vorrei fare un accenno solo ad una questione che credo ancor più fondamentale e determinante di quelle relative alle procedure di esame e di approvazione delle leggi

e degli altri provvedimenti sottoposti all'esame delle Assemblee; ed è la questione del rapporto tra produzione parlamentare e produzione di altri organi dello Stato.

Il problema più rilevante, oggi, quello che incide di più sulla stessa disfunzionalità dell'attività parlamentare, è, a mio avviso, quello che deriva dal grande ingolfamento di materiale decisionale — per esprimerci in termini sociologici — che grava sulle Assemblee parlamentari, per effetto di un sistema istituzionale complessivo che, più che essere pensato all'origine come uno strumento basato sulla quantità enorme delle decisioni parlamentari, si è venuto in tal senso evolvendo nel tempo. E così oggi il Parlamento, anziché potersi dedicare in modo primario e determinante ai suoi compiti essenziali di grande legislazione (di legislazione di riforma, di legislazione che disciplina i rapporti tra cittadini e Stato, i rapporti tra gli organi dello Stato, gli obiettivi dell'azione amministrativa), anziché potersi dedicare ai suoi insostituibili compiti di controllo e di indirizzo dell'attività del Governo e dell'amministrazione, finisce per dover inseguire, com'è ormai noto, una massa enorme di microdecisioni, spesso per dover fungere da arbitro in processi di microcontrattazione tra corporazioni, interessi, talora clientele, rinunciando di fatto a svolgere i suoi ruoli fondamentali, sui quali si fonda la centralità del Parlamento; centralità che certo non deriva dalla massa, dalla quantità numerica delle leggi prodotte, dei provvedimenti adottati, ma dalla loro capacità di ridisciplinare l'assetto della società, di determinarne lo sviluppo, di regolarne la crescita.

Sotto questo profilo uno dei problemi che si aprono è quello della delegificazione, e di una delegificazione che sia fatta non semplicemente trasferendo dal Parlamento al Governo e all'amministrazione la competenza di una serie di decisioni, ma rivedendo il rapporto tra l'attività normativa — che deve fissare criteri, parametri e obiettivi in modo non derogabile (e qui è il punto) — e un'attività amministrativa di attuazione, che deve assoggettarsi al com-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

pito, che è nobile e importante, di decisione amministrativa nel rispetto dei parametri, dei criteri e degli obiettivi a cui l'attività amministrativa non può derogare, ma che deve fedelmente attuare, con i margini di discrezionalità che la legge consente.

Questo mi sembra uno dei nodi della questione, perché è proprio la tendenza a introdurre continue deroghe ai principi ed ai criteri generali stabiliti per legge, (tendenza derivante dalla pressione e dalla penetrazione di interessi corporativi, settoriali, clientelari) quello che, anche in passato, di fronte a provvedimenti di delegificazione già deliberati, ha finito poi per limitarne quasi a zero gli effetti.

Nella stessa direzione credo che debba essere affrontato — e qui forse si può fare una riflessione sugli strumenti regolamentari utili allo scopo — il problema del rapporto tra legislazione parlamentare e legislazione regionale, che è strumento importante, costituzionalmente previsto, di decongestionamento dell'attività parlamentare, e che oggi non funziona per responsabilità di entrambe le parti, di entrambi gli interlocutori: le istituzioni regionali, più preoccupate di gestire, magari a danno dei minori enti locali, attività amministrative, apparati, servizi, piuttosto che di dedicarsi al compito di legislazione e di programmazione che è loro proprio e insostituibile; ma anche il Parlamento e le sue Commissioni, che troppo spesso ritengono necessario intervenire, magari per mediare tra microinteressi o per privilegiare questa o quella corporazione, usurpando compiti legislativi e decisionali propri delle assemblee regionali.

L'ultimo settore di decongestionamento dell'attività parlamentare riguarda la legislazione sul pubblico impiego; legislazione che oggi è tanta parte percentuale della produzione legislativa del Parlamento, e che ben potrebbe essere affidata allo strumento dell'autonomia contrattuale delle parti (Governo e organizzazioni sindacali), solo che si prevedessero quelli che sono i poteri di fissazione di direttive e di vincoli, di definizione del quadro di compatibilità, che spetta al Parlamento stabilire, anche a

disciplina dell'autonomia contrattuale delle parti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
IOTTI.

BASSANINI. Credo che si debba cercare di affrontare anche questi problemi per evitare che le modifiche al regolamento siano troppo dominate da situazioni contingenti, e per evitare che il tentativo di dare maggiore funzionalità al lavoro delle Assemblee parlamentari resti un castello costruito sulla sabbia (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per motivare le fondamentali ragioni della nostra netta contrarietà alla modifica che la Giunta per il regolamento ha proposto con l'introduzione dell'articolo 96-bis nel nostro regolamento.

La proposta, a mio avviso, è un segno dello sbilanciamento verso la celerità dei lavori, con un sacrificio delle garanzie costituzionali e parlamentari. E ciò non è tra l'altro contestato dalla relazione dell'onorevole Andò, che mi permetterò di citare come dimostrazione, a mio avviso, della non avvenuta soluzione dei problemi di equilibrio tra le garanzie e la celerità.

Credo che noi, esaminando i problemi che si intendono risolvere con questa proposta, dobbiamo porci alcuni quesiti. È pregiudiziale o preliminare combattere l'abuso dei Governi per la decretazione di urgenza, rispetto alle necessità di combattere le lungaggini del Parlamento, oppure deve essere viceversa, nel senso di scegliere quale soluzione debba stare a monte e quale soluzione debba invece essere collocata a valle? Noi riteniamo che il combattere l'abuso dei Governi nella decretazione d'urgenza debba essere collocato a monte e la celerità dei lavori a valle. Da questo derivano le proposte che abbiamo formulato in Giunta per il regolamento e che il relatore ha avuto la bontà di citare nella

sua ampia relazione.

Da ciò nascono le nostre proposte, che giacciono da tanto tempo nella Commissione affari costituzionali, tendenti ad ottenere dal Parlamento norme interpretative (o modificative, se è necessario) dell'articolo 77 della Costituzione. Anche se le nostre proposte dovessero essere ritenute nella sostanza proposte di carattere modificativo dell'articolo 77 della Costituzione, ritengo che da un attento esame del loro contenuto, proprio perché affrontano quei temi di cui parlava nel suo intervento l'onorevole Bassanini, debbano essere considerate come proposte interpretative.

Nel caso in cui tali proposte non dovessero essere ritenute valide e sufficienti da parte dei colleghi degli altri gruppi, credo che se ne possano fare altre; ma all'articolo 77 che a nostro avviso è chiaro e che invece è stato usato *contra legem* da parte dei Governi, deve essere data una esatta interpretazione con norme che non consentano più gli abusi che attualmente sono in atto.

Altri, e cioè la maggioranza della Giunta per il regolamento, ha scelto invece una strada completamente diversa, ha scelto cioè l'inverso di quanto noi sosteniamo, ha collocato a monte dei problemi che noi dobbiamo esaminare quello della celerità rispetto a quello delle garanzie di applicazione della Costituzione, e ha fatto una proposta che a mio avviso prevede un meccanismo accettabile soltanto se i problemi che noi collochiamo a monte, cioè quelli dell'abuso della decretazione di urgenza, dovessero essere risolti; altrimenti si avrà non una soluzione dei problemi, quale è nella intenzione dei proponenti la aggiunta al regolamento, ma una maggioranza dell'abuso del Governo. E ciò si evidenzia dalle stesse considerazioni che fa il relatore quando ci dice che soltanto alla Corte Costituzionale spetta nel nostro ordinamento il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e che perciò deve ritenersi che la Camera è chiamata nel caso in questione ad esprimere un giudizio eminentemente politico, che concerne la correttezza dell'uso fatto dal Governo in via di urgenza di un potere proprio del Parla-

mento, potere di cui l'esecutivo è autorizzato a valersi in base a precise condizioni, il cui rispetto non può però ritenersi sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità, ma solo dalle Camere medesime in sede di ratifica, necessariamente politica, dell'operato del Governo. Ora se il giudizio deve — e il relatore ha perfettamente ragione quando afferma che questo è il limite entro il quale opera il Parlamento — essere politico, credo che il giudizio che si darà sull'uso corretto della decretazione di urgenza sarà sostanzialmente un giudizio di fiducia che la maggioranza esprimerà nei confronti del Governo che essa sostiene e cioè sarà un giudizio positivo nei confronti della correttezza del Governo stesso per quanto riguarda l'utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione.

A questo punto mi pare che il discorso sia estremamente semplice: basterà avere una maggioranza decisa per abusare ancora di più della decretazione di urgenza. E le maggioranze decise sono quelle che istituiscono la vera e propria dittatura della maggioranza, contro la quale invece i regolamenti debbono attribuire garanzie alle minoranze. Ed una volta espresso il giudizio politico a maggioranza, che cosa avverrebbe se dovesse essere approvata la proposta di istituzione di un articolo 96-bis nel nostro regolamento? Anche per questo valgono le considerazioni del relatore, il quale dice che una volta che tale verifica sia stata superata, cioè quella relativa alla costituzionalità da parte della Commissione affari costituzionali, un meccanismo automatico di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea che, combinandosi con la nuova disciplina dell'esame degli emendamenti prevista dall'articolo 85, consentirà comunque alla Camera di pronunziarsi, cioè di pronunziarsi nel merito; ma, una volta ottenuta la pronunzia di legittimità costituzionale, nel caso di una maggioranza decisa, come ho poc'anzi indicato, basterà che questa maggioranza si impegni perché il Governo ottenga anche una approvazione nel merito. E si verificherà, alla fine, che il Governo sceglierà questa strada, che è quella dei decreti-legge, favorita dalle norme regolamentari

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

che oggi si propone di introdurre per i nostri lavori. Il Governo opererà quindi non più attraverso i normali strumenti parlamentari, ma utilizzando il decreto-legge come cosa normale e ordinaria. Ad aggravare la situazione sono in particolare i termini rigidi previsti dalla proposta regolamentare. Basterà alla maggioranza lasciar «sfogare» le opposizioni perché nei termini ristretti previsti (tre giorni ad esempio per quanto riguarda l'esame in Commissione affari costituzionali), qualunque atteggiamento dovesse assumere la minoranza, la maggioranza otterrà obbligatoriamente la votazione sulle eventuali eccezioni di illegittimità costituzionale che dovessero essere formulate in seno alla Commissione dagli appartenenti alla Commissione stessa.

Di fronte al pericolo che la decretazione d'urgenza diventi il sistema normale di legislazione nel nostro Parlamento, perché la maggioranza con la proposta formulata dalla Giunta è l'unica che può decidere in ordine alla legittimità e al merito delle proposte, si propone di rimediare a questo pericolo attraverso la maggioranza qualificata.

Si tratta di una proposta apparentemente valida, di fronte alla quale il relatore ha fatto non poche e non poco pregevoli considerazioni, ma esistono senza ombra di dubbio perplessità serie in ordine alla legittimità costituzionale di questa proposta. Ma a prescindere da questo e dal fatto che la maggioranza può disporre anche del *quorum* più alto, io credo che il pericolo dal quale dobbiamo sottrarre la nostra Assemblea sia quello del condizionamento della maggioranza da parte di una o di un'altra minoranza. Potrebbe essere, per i numeri, anche il nostro gruppo, se si tratta della maggioranza degli appartenenti all'Assemblea; ma comunque, qualunque gruppo dovesse avvantaggiarsi di una soluzione quale quella che viene prospettata della maggioranza qualificata, si verrebbe ad istituire in ordine alla decretazione d'urgenza la dittatura di una minoranza, condizionando appunto in questi termini alle proposte della giunta del regolamento, alla volontà politica di una mino-

ranza, la valutazione della legittimità costituzionale di un decreto.

A parte le ipotesi di carattere teorico sul fatto che una o un'altra minoranza possano utilizzare questa norma per imporre al Governo determinati comportamenti, o per avere dal Governo un particolare «trattamento» proprio per questa sua funzione di minoranza che risolve i problemi che sorgono in ordine alla legittimità costituzionale di un decreto legge; a parte questo, data la provenienza, questa proposta appare, anche se non lo fosse, la tipica proposta da compromesso storico, per creare nell'Assemblea per quanto riguarda una parte dell'attività legislativa la possibilità di un condizionamento da parte del gruppo comunista.

Allora, se non è valida per le considerazioni che molto brevemente ho indicato la soluzione prospettata dalla Giunta, perché facilita l'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo d'accordo con la sua maggioranza e non è accettabile neppure l'altra soluzione perché condiziona l'attività legislativa eccezionale del Governo alla volontà di una minoranza, quale soluzione è possibile di fronte alla esistenza di un discutibile fenomeno di ritardo nell'esame dei decreti-legge ed in presenza — quest'ultima io la considero la causa della prima — di un abuso eccezionale della decretazione di urgenza?

Noi riteniamo che la Camera si debba porre il problema nei termini in cui noi lo abbiamo posto da tempo: la strada maestra da seguire è quella dell'interpretazione o, se necessario, della modifica dell'articolo 77 della Costituzione. Non ce ne è, allo stato, altra valida. Se dovesse essere seguita questa strada maestra, credo che non ci dovrebbero essere dubbi sulla soluzione da scegliere, e cioè quella della maggioranza dei presenti, che è poi quella fatta dalla stessa Giunta per il regolamento, per rendere celere il procedimento di esame e di conversione in legge dei decreti-legge.

Se verrà seguita la strada della modifica o della interpretazione dell'articolo 77 della Costituzione che io ritengo giusta, credo che si risolveranno le molte perples-

sità e le molte ostilità da parte di questa Assemblea; ma senza soluzioni valide in sede di interpretazione o di eventuale modifica dell'articolo 77 della Costituzione, il nostro «no» all'introduzione dell'articolo 96-bis resta deciso per evitare quello che io ho definito uno sbilanciamento delle esigenze di celerità con sacrificio delle garanzie. E da parte nostra l'attenzione al rispetto delle garanzie credo debba essere considerata un'esplicazione delle funzioni che svolgiamo anche in questa Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, con l'esame della proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis si dovrebbe concludere il «pacchetto» delle modifiche regolamentari e si intende controbilanciare — come è stato puntualmente sottolineato — modifiche al regolamento che dovrebbero ridurre le possibilità di intervento da parte dei parlamentari con norme che dovrebbero, quanto meno, ridurre la portata dell'abuso della decretazione d'urgenza denunciato da varie parti, anche se quelle stesse parti non sempre sono state coerenti con la denuncia che in termini generali, e troppo spesso anche generici, veniva avanzata rispetto a questo abuso.

Ebbene, noi del gruppo parlamentare radicale arriviamo a questa discussione con un atteggiamento di attesa, perché le varie forze della maggioranza che stanno conducendo questa operazione di modifica al regolamento esaminino, ciascuna per quello che la riguarda, il valore conclusivo di questa operazione, e siano poste di fronte alle contraddizioni insite nella singolarità e nell'inconcludenza di quest'operazione, nonché nell'esagerazione dell'affermazione che una norma come questa dell'articolo 96-bis possa controbilanciare qualsiasi altra modifica regolamentare, rappresentarne il prezzo, starei per dire, o comunque il compenso.

È singolare che, quando il gruppo parlamentare radicale intende sottolineare

questo atteggiamento non chiedendo la deroga ai limiti di tempo e limitando gli interventi ad un solo deputato del gruppo stesso, la discussione su questo punto (sul quale si registrano posizioni di dissenso, come abbiamo inteso dai diversi interventi) avvenga nel più assoluto squallore; signora Presidente, stamane nessun deputato della democrazia cristiana si è affacciato in quest'aula; non dico intervenuto: non si è nemmeno affacciato!

La democrazia cristiana, che ha avuto il governo di questo paese per trent'anni ed ha visto crescere nella prassi dei suoi governi questo conclamato abuso della decretazione d'urgenza; la democrazia cristiana, che dovrebbe rappresentare storicamente la posizione contraddittoria di fronte all'intero Parlamento, più dello stesso Governo, è totalmente assente, dimostrando di non aver nulla da dire in quest'aula, nella solennità del dibattito sulle modifiche del regolamento! In questa discussione sull'abuso della decretazione d'urgenza da parte dei governi democristiani, la democrazia cristiana non ha nulla da dire e nemmeno viene ad origliare quanto può avvenire in quest'aula!

È singolare, questa dimostrazione del significato delle modifiche del regolamento e della loro pretestuosità, della mancanza, direi assoluta, di fiducia rispetto alle regole del gioco; è la dimostrazione della strumentalità dell'invocazione della necessità di una modificazione di norme regolamentari; in questo momento abbiamo qui la plastica dimostrazione della concretezza delle mie affermazioni!

La specificità dell'argomento dei decreti-legge è dovuta proprio, in buona parte, alla mancanza di fede nelle ragioni su cui si fondano il diritto e l'essenziale momento della sua interpretazione ed applicazione. Si è arrivati al punto che, da parte di tutte le forze politiche, di fronte al fenomeno della decretazione d'urgenza, si riconosce che vi è stato un abuso; se siamo arrivati a questo punto, è perché le interpretazioni dell'articolo 77 della Costituzione, un po' da parte di tutti gli orientamenti politici, a seconda delle convenienze del momento, sono state le più corrive: si è

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

giunti alle forme più assurde di interpretazione, perché le opposizioni (più consistenti di quella del gruppo radicale) non hanno fatto la loro parte ed hanno quasi invocato la ripetizione dei decreti-legge bocciati, non approvati, non convertiti in legge; talvolta per motivi di opportunità (direi di opportunismo) costituzionale non hanno votato, hanno preferito l'astensione dal voto e non hanno presentato eccezioni di costituzionalità.

In queste condizioni, di fronte a proposte di modifiche regolamentari, con questa insensibilità per la Costituzione e per i problemi posti dal complesso contesto costituzionale dell'articolo 77, come è ipotizzabile una correzione di questo abuso? Evidentemente, è altro ciò che si vuole e credo che l'esame puntuale delle norme, contenute in questo articolo 96-bis, ci porta a questa conclusione. Anticiperò la conclusione di questa valutazione di carattere generale, che illustrerò con argomentazioni, se mi riuscirà, le più stringate possibili.

In realtà, si tende a sostituire, alla decretazione d'urgenza da parte del Governo, una sorta di decretazione d'urgenza combinata del combinato disposto — come dicono gli avvocati — tra il Governo e la maggioranza dei presenti della Commissione affari costituzionali. Si emana, quindi, il decreto-legge quando si è d'accordo: questa è una delle norme che trova applicazione quando vi è l'unanimità da parte di tutti. Nella discussione sulle linee generali, per quanto riguarda le altre modifiche al regolamento, ho sottolineato come il significato fondamentale di tali modifiche sia un ulteriore passo verso l'istituzionalizzazione della formula dell'unità nazionale e del monopartito imperfetto, verso cui stiamo navigando malgrado le formule governative della sede nella quale si realizzano le maggioranze. Non abbiamo mai pregiudizialmente sostenuto che non possono esservi governi di unità nazionale; ciò è possibile purché non siano quelli del compromesso costituzionale che portino alla necessità istituzionale di governi per l'impossibilità di formare una maggioranza. Ecco la mino-

ranza ribelle che non rispetta la maggioranza, che si fa carico del dato fondamentale di governabilità del paese, quello cioè di assicurare istituzionalmente ad una maggioranza di esprimere un governo che governi e non un governo che condivida funzioni che sono proprie — rispetto all'eccezionalità del procedimento legislativo — del Parlamento, con una particolare maggioranza, cioè la maggioranza dei presenti della Commissione affari costituzionali. Questa è la realtà e l'assurdità del contenuto dell'articolo 96-bis! Che vi sia la possibilità pregiudiziale di un esame preliminare, noi l'abbiamo sostenuto con calore nella lunga battaglia condotta dal nostro gruppo parlamentare contro la decretazione d'urgenza.

Ricordo, quando siedevamo in quattro in quest'aula, che ad un intervento, che in altre condizioni avrebbe dovuto essere conclusivo — questo è il significato degli interventi presidenziali — del Presidente Ingrao, nel momento in cui si votava un decreto-legge (intervento tendente a richiamare il rispetto all'articolo 77 della Costituzione e l'eccezionalità del ricorso alla decretazione d'urgenza), noi applaudimmo per sottolineare, con questo atteggiamento, la solennità e l'importanza politica e costituzionale di quell'intervento. Puntualmente, di fronte alla violazione patente e riconosciuta — anche da parti politiche che, pur riconoscendo la violazione all'articolo 77 della Costituzione, si astenevano per motivi di opportunità — della Costituzione, abbiamo sostenuto addirittura che sarebbe stato nostro dovere ricorrere all'ostruzionismo quando tutti riconoscevano che si stava violando l'articolo 77 della Costituzione. Noi abbiamo sostenuto con forza questo principio. Quando sentimmo, con quella sua capacità di ridurre a briciole i problemi, briciole che vengono spazzate via come spesso accade, il Presidente del Consiglio Andreotti dirci che aveva risolto il problema dei decreti-legge, perché aveva inviato una circolare ai ministri (in cui si diceva: anno nuovo, vita nuova, istituiremo lo scandenzario, quindi quando saremo in prossimità di qualche scadenza provvederemo mediante legge

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

ordinaria), dissi che forse ci sarebbe stato qualche impiegato che, mettendo fuori ordine qualche scheda, avrebbe violato il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Quindi, sia il Presidente Andreotti sia questa Assemblea hanno seguito l'opportunità del momento, invocando un nuovo decreto-legge nel momento in cui non se ne lasciava passare un altro. In questo modo si toglieva al momento della verifica da parte del Parlamento quella solennità che deve essere il contrapposto dialettico dell'eccezionalità e della responsabilità dell'intervento del Governo. Quest'ultimo, invece, non è mai stato chiamato alla responsabilità; ci sono state le sanatorie più incredibili. È stata ammessa addirittura la sanatoria del decreto-legge e queste operazioni sono sempre passate lisce.

La maggioranza, nel suo complesso, non ha mai fatto nulla; il Parlamento avrebbe potuto fronteggiare questa situazione creando altre prassi che non sono state soltanto e sempre del Governo. Ora ci si viene a dire che con questa proposta di aggiunta al regolamento si creano delle griglie: quali sarebbero queste griglie? Quella dell'immediata assegnazione alle Commissioni! Stavo notando che questa proposta di aggiunta interviene all'indomani di un fatto clamoroso, cioè dell'assegnazione ad una Commissione che non aveva nulla a che fare con la materia specifica del decreto-legge oggetto di tale assegnazione.

Ebbene, l'assegnazione alle Commissioni non è certo cosa di poco conto. Il fatto di farla prima ancora che il progetto di legge sia stampato porrà in serie difficoltà il Presidente della Camera, il quale si vedrà costretto a provvedere nell'immediatezza, senza alcun vaglio preventivo. Se, nella stessa seduta in cui il decreto-legge viene presentato, si deve provvedere alla sua assegnazione alla competente Commissione, sorgeranno grosse difficoltà non solo per la Presidenza, ma anche per le parti politiche e per i deputati che debbono intervenire. Essi infatti, non conoscendo il testo del decreto-legge non ancora stampato, non saranno in grado di parlare con cognizione di causa su quell'argomento.

E passiamo alla funzione della Commissione affari costituzionali. A proposito del termine di tre giorni, sarà necessario prestare molta attenzione quando il Governo presenterà decreti-legge nella seduta del venerdì. Vorremo vedere, infatti, cosa avverrà nei tre giorni successivi presso la Commissione affari costituzionali! Questo è il punto fondamentale! Noi abbiamo sempre sostenuto che tutti i decreti-legge dovessero essere obbligatoriamente affidati alla competenza della Commissione affari costituzionali, perchè è preminente un vaglio da parte di quella Commissione. Ora, in realtà, la competenza di tale Commissione viene ad essere ridotta, come altri colleghi hanno rilevato. Infatti la questione di costituzionalità, relativa al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, rispetto all'istituzione del decreto-legge, riveste un'importanza particolare; ma è anche certo che il decreto-legge per la sua provenienza, per il soggetto che lo emana e per la sua eccezionalità, pone questioni di costituzionalità non soltanto in relazione ad una generica urgenza, ma anche alla correttezza dei suoi contenuti costituzionali. Non sosterrò la tesi che ogni legge incostituzionale viola l'articolo 138 della Costituzione, rappresentando una sua surrettizia modifica: oltre tutto, questa affermazione non è nemmeno esatta. Tuttavia, quando si va oltre la costituzione si mette in atto lo stesso procedimento logico che l'articolo 138 prevede per procedimenti particolari e lenti, quali quelli di revisione costituzionale. Quindi, allorchè i contenuti di un decreto-legge incidono su diritti fondamentali dei cittadini, o su rapporti tra lo Stato e le regioni — quanti decreti-legge abbiamo visto travalicare le competenze dello Stato in questa materia! —, ci troviamo di fronte ad un fatto particolarmente grave, che si riflette anzitutto sulla circostanza che non può porsi un problema d'urgenza in un diverso assetto tra gli organi costituzionali, per esempio, o nel provvedere alla limitazione dei diritti dei cittadini. Infatti, se quest'ultima limitazione, in linea generale, dovrebbe essere operata attraverso la revisione costituzionale, evidentemente non è concepibile che

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

a tale materia ci si possa accostare — con il rischio della violazione di questi diritti fondamentali — attraverso una forma particolare ed eccezionale, qual è quella della decretazione d'urgenza.

Ecco, quindi, che l'esame di costituzionalità non può assolutamente essere circoscritto al problema dell'articolo 77, secondo comma, cioè alla verifica di certi presupposti indicati in quell'articolo. Lo stesso fatto di scindere questi due momenti... Perchè, certo, si potrà continuare a parlare di costituzionalità, come se ne può parlare, malgrado sia rigettata la pregiudiziale, affrontando la pregiudiziale di merito, per cui il voto su quest'ultima può essere condizionato da una presunta violazione di una norma costituzionale ed il complesso delle discussioni può portare alla conclusione che la Costituzione è violata, non dando così luogo all'approvazione di quel progetto di legge, perchè nulla vieta che nel procedimento logico si verificino questi momenti. Ma, dicevo, scindere formalmente il momento della discussione, dicendo che per la prima questione la pregiudiziale è possibile e per l'altra no, equivale a dire che in ordine alla violazione diritti fondamentali dei cittadini fatta — per carità! — con decreto-legge si discute soltanto in relazione all'urgenza! Se è urgente non conta che sia violata la Costituzione, per cui nell'urgenza passa il concetto che con decreto-legge, purchè sia urgente, può essere praticamente sospesa la Costituzione. Non arriviamo proprio a questa affermazione conclusiva, che ho fatto paradossalmente, alla stessa conclusione e che costituisce un fatto di inaudita gravità. Ancorare la discussione sulla questione di costituzionalità, tanto più se segmentata e ridotta, soltanto all'articolo 77, della Costituzione nell'ambito della Commissione affari costituzionali, che cosa significa? Qui si è parlato di maggioranze qualificate in Assemblea, ma, semmai, di fronte ad una questione di questo genere, si sarebbe dovuto parlare di maggioranze qualificate in Commissione, di obbligo di presenza in Commissione. La realtà, infatti, è che le forze politiche che vanno lottizzando

questo regolamento, proponendo «io do una cosa a te, tu ne dai una a me», partono da un dato di fatto, che è l'unica condizione politica su cui ci si muove per dare valore a questo articolo 96-bis, cioè dall'effettiva presenza in Commissione. Sappiamo, infatti, che nella Commissione affari costituzionali vi sono alcuni gruppi presenti ed altri meno presenti; forse domani impareranno ad andarci di più, e sarà già un risultato! Ma, oggi, abitualmente nella Commissione affari costituzionali — diciamolo pure — il gruppo comunista è presente — onore e merito al gruppo comunista! —, mentre il gruppo democristiano non è presente e molto spesso in Commissione non si registra un voto corrispondente all'effettiva consistenza dei gruppi. Benissimo, ma che poi si debba organizzare il regolamento su questo dato di fatto, per creare quella «diarchia» nella procedura del decreto-legge, con l'attribuzione di funzioni particolari alle Commissioni, ci sembra evidentemente inopportuno. Questa norma, infatti, o determina una situazione che sbocca necessariamente nel bisogno di disporre di maggioranze più ampie, creando quindi un ulteriore presupposto costituzionale, per la costituzionalizzazione formale attraverso norme della Costituzione materiale, quali sono quelle del regolamento della Camera, per rendere necessarie maggioranze più ampie, e quindi maggioranze di compromesso storico; o, in caso contrario, questa norma non saprei che definirla sbilenca. Questo articolo 96-bis ha sapore strano, un sapore sbilenco, pieno di sottintesi.

Vorrei domandarmi, per esempio, per quale motivo si sia qui voluto richiamare l'articolo 72-bis a proposito dei decreti-legge non convertiti per incostituzionalità. Che cosa si è voluto dire? Che lo stesso decreto-legge non può essere ripresentato? Certo, lo stesso decreto-legge non può essere ripresentato una seconda volta dopo essere stato bocciato: questo è pacifico. Ma allora che cosa si vuole dire? Che la materia non può essere fatta oggetto di un altro decreto-legge? Ma voi avete sempre ammesso la riproposizione dei decreti-

legge, e adesso venite a codificarla. Voi venite a proporre le codificazioni abnormi della ripresentazione di decreti-legge non convertiti. Quando si dice che l'articolo 72 del regolamento...

ANDÒ, *Relatore*. Non si parla di ripresentazione di un decreto-legge. Può essere presentato un disegno di legge.

MELLINI. Certo! Ma c'è bisogno di scriverlo nella legge? L'oggetto del disegno di legge di conversione è la conversione in legge del decreto. L'oggetto del decreto trasfuso in un disegno di legge è cosa assolutamente pacifica. Quindi, o voi sfondate le porte aperte, oppure non si sa che cosa significhino le norme. O si vuole emanare un nuovo decreto-legge, o altrimenti non parliamo lo stesso linguaggio. Questo significa un'altra cosa. Che la materia possa essere trattata con un diverso provvedimento non è stato mai messo in discussione da nessuno. Quindi, che cosa volete dire? Io credo che dobbiamo arrivare al nocciolo della questione (e sarò breve, a questo punto): è mai possibile concepire che il diritto sovrano dell'Assemblea di esprimersi pregiudizialmente, in una materia nella quale la pregiudiziale è fondamentale, sia messo in forse? Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione ed i suoi contenuti, è vero quello che diceva il collega Bassanini molto autorevolmente e, direi, molto lucidamente: esiste un problema di determinazione delle materie che non possono essere oggetto di decreto-legge. Ma, anche alla luce dei criteri esistenti, se arriviamo al principio secondo cui è l'interpretazione che ha massacrato la norma costituzionale, se diamo per scontato questo massacro interpretativo, non possiamo contare più sulle norme costituzionali. Tuttavia, è certo che vi sono materie che ripugnano al concetto stesso di decretazione d'urgenza, al concetto di provvisorietà sotto la responsabilità del Governo, perché sono al di fuori della possibilità di riconduzione ai termini dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARTINI

MELLINI. Quindi, in questa materia, come dicevo prima, in cui i problemi dell'articolo 77 sono intimamente connessi con altri aspetti del dettato costituzionale, sia la riduzione — che è qui prevista — della possibilità della presentazione di pregiudiziali, sia addirittura l'esclusione di pregiudiziali, che non siano quelle attinenti all'articolo 77, appaiono precisioni abnormi. Ma la stessa funzione della Commissione affari costituzionali, con le sue determinazioni adottate senza che siano previste maggioranze particolari, con il solo numero legale, condiziona, poi, i poteri dell'Assemblea. Infatti, questa Commissione dovrebbe stabilire, ad un certo punto, che l'Assemblea soltanto con un *quorum* particolare, che dovrebbe essere quello di un certo numero di deputati o di un certo numero di presidenti di gruppo, possa agire come altrimenti, non potrebbe rispetto a materie nelle quali questa possibilità di intervento può essere meno attenta. In quest'aula grandi giuristi — si fa per dire — che pure scorgessero una patente violazione della Costituzione non potrebbero nemmeno segnalarla ai colleghi, a meno che vi sia la richiesta di due presidenti di gruppo o di 20 deputati. È quindi impedito l'intervento che dovrebbe essere più logico e normale.

Quindi questa riduzione dei poteri dell'Assemblea, unita al fatto che, successivamente, non possono più essere presentate questioni pregiudiziali, cosa rappresenta se non un invito ad aumentare il numero dei decreti-legge, osservate le condizioni dell'accordo con il partito comunista? Questo, significa! Una volta che i due centri di potere, il Governo e la maggioranza dei presenti nella Commissione affari costituzionali, sono d'accordo, vengano pure tutti i decreti-legge perché, tappata la bocca ai singoli parlamentari, resa impossibile la presentazione di questioni pregiudiziali... Certo, non abbiamo mai sostenuto che i decreti-legge non debbano essere discussi in Assemblea; ci si può opporre ad essi, si può cercare di bloccarli, ma non abbiamo mai sostenuto, mai pen-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

sato, che non si debba neppure iniziare la discussione. Ci siamo anzi espressi coerentemente nel richiederla, per non lasciarli morire nei cassetti, senza farli arrivare in Assemblea. E questo è stato fatto, questo è stato voluto sia dalle maggioranze di unità nazionale che da quelle che non lo sono.

A questo punto, una volta ottenuto l'accordo con il gruppo che assicura la maggioranza in Commissione affari costituzionali e, sostanzialmente, in Assemblea arriverà un fiume di decreti-legge. Altro che riduzione! La realtà è che, se non si crede nel valore dell'articolo 77 della Costituzione, se si ricorre ad interpretazioni di comodo, si può manifestare solo fastidio di fronte alla posizione di questioni di costituzionalità. Ed allora, quando si è d'accordo sul fatto che qualcosa fa comodo, ben vengano tutti questi decreti d'urgenza. Non stiano a perdere tempo i deputati, i *peones*, o l'Assemblea!

È da escludersi che con questo sistema ridurremo il numero dei decreti-legge. Forse si potrà creare una corsia preferenziale per questi ultimi, ma quando stabiliamo ciò dobbiamo stare attenti al quasi certo ulteriore snaturamento delle funzioni, con conseguenze assolutamente imprevedibili.

E vengo adesso all'altra proposta, che proviene dal gruppo comunista. Ho già espresso gravi perplessità per la funzione abnorme di una Commissione che condiziona nel merito i poteri dell'Assemblea, non fornendo una base di discussione a meno che non intervengano in Assemblea due presidenti di gruppo (tre secondo il partito comunista, gli indipendenti di sinistra ed il PDUP). Questa funzione diventa addirittura inconcepibile secondo la proposta espressa qui dal collega Colonna, che dovremmo considerare con tutta l'attenzione possibile. Non intervengo, certo, sugli emendamenti in questione. A questo stadio della discussione non ho l'obbligo di averli esaminati, e non li ho esaminati; so soltanto che sono stati presentati. Ma, attenzione a stabilire — se ho ben capito — addirittura l'obbligo della maggioranza assoluta per una votazione capace di concludere il dibattito su un disegno di legge!

Come si fa a superare, cari colleghi, la norma istituzionale che stabilisce certi requisiti per le deliberazioni dell'Assemblea? E, si badi, non deliberazioni reattive agli *interna corporis*, non deliberazioni ordinarie, ma decisioni aventi efficacia esterna, quale addirittura un possibile atto conclusivo dell'*iter* legislativo!

Collega (*rivolto all'onorevole Augello*), gradirei un'interruzione... Il gesto che fai potrebbe forse, su un palcoscenico, essere conclusivo di una funzione...

AUGELLO. Tutte queste cose le avete create voi per non farci andare avanti!

MELLINI. I decreti-legge, li abbiamo creati noi? State attenti! Voi state creando, per voi stessi...

AUGELLO. Passerete alla storia per aver ammazzato la libertà in Parlamento!

MELLINI. Se non hai la capacità di capire questi discorsi e le cose che ne sono oggetto, che riguardano voi e tutte le parti politiche in quest'aula... Stiamo suggerendo a voi... Se non sei capace di capire e sei capace di fare i gesti di Totò, resti al livello di Totò, che era peraltro un grande artista, ma un artista...

Se potete immaginare che la Commissione ponga una limitazione al dibattito sulle pregiudiziali, che preveda addirittura — secondo la proposta Colonna — la necessità di un diverso *quorum* (la maggioranza assoluta) per un atto che è conclusivo dell'*iter* legislativo, violate — e ve lo dico in questa sede — patentemente la Costituzione! Si parla di altre norme, costituzionali o che riguardano gli *interna corporis*. Certo l'articolo 27 del regolamento richiede una maggioranza qualificata, ma non si riferisce ad una deliberazione che impegni il Governo, né tanto meno ad una deliberazione che concluda l'*iter* legislativo. È una norma che serve soltanto a dare un diverso ordine ai lavori dell'Assemblea. Ebbene, in queste condizioni, come si fa a pensare a soluzioni diverse? Credo che tutto ciò corrisponda ad un rafforzamento della diarchia nell'esercizio della decen-

trazione d'urgenza. Nelle attuali condizioni, è di tutta evidenza che una volta che la Commissione affari costituzionali, attraverso la maggioranza dei presenti (non ci si preoccupa affatto del numero di coloro che, prendono parte alla discussione) attraverso, dunque, una maggioranza che, per l'andazzo delle cose, sia all'opposizione cui mi riferisco (ma non so se, a questo punto, dobbiamo chiamarla opposizione) una posizione preminente, si pronunzi in un certo modo, una volta che la diarchia si esprima a favore del decreto-legge, l'Assemblea dovrebbe addirittura essere costretta ad utilizzare un *quorum* diverso per poter ribaltare la decisione adottata a maggioranza semplice in Commissione affari costituzionale! È una proposta, davvero, di gravità eccezionale! È una proposta che dovrebbe farvi riflettere sull'intera vicenda, e sul fatto se per questa vicenda l'ostruzionismo radicale continuo non abbia rappresentato un alibi! In realtà, di ostruzionismo non vi è stato bisogno, l'ostruzionismo non è stato assolutamente necessario, per bloccare, come ricordava Roberto Ciccio Messere, per mesi ed anni i principali progetti di legge... Altro che ostruzionismo radicale nelle vostre Commissioni! Altro che ostruzionismo radicale nelle Commissioni in cui giacevano progetti di legge in ordine ai quali tutte le forze politiche affermavano che era necessario ed urgente provvedere: è stato soltanto l'alibi, tutto ciò!

Altro è, infatti, il significato di queste norme. I deputati vengono spossessati dell'esercizio delle loro funzioni. Questa proposta è il passo ulteriore verso la creazione di una costituzione di fatto che istituzionalizzi la democrazia consociativa e l'unità nazionale, sancendo la fine di una dialettica effettiva (e quindi delle rispettive responsabilità) tra Governo e Parlamento. Quando si introduce la diarchia nell'esercizio della decretazione d'urgenza, infatti, non c'è più un Governo, non c'è più un Parlamento, ma c'è un'ammucchiata costituzionale. Queste norme costituzionali, di fatto, anche se non presentate come tali, prefigurano infatti un'ammucchiata costituzionale da cui dovrebbe emergere, con

coperture diverse, la necessità di un'ammucchiata di forze politiche, frutto necessario della quotidiana erosione delle norme costituzionali e della stessa fede nella giustizia e nei principi costituzionali.

Ecco dove porta questa politica del regolamento. Voi volete far passare questo vostro tentativo, rinnegando le norme stesse del regolamento, perché sapete che ciò è possibile solo a questa condizione prospettando delle assurde e ridicole interpretazioni del regolamento, come quelle che ci vengono ammannite quando si sostiene che nel 1971 il regolamento fu inavvertitamente modificato in una parte che riguardava le modalità per la sua stessa modificazione. Oggi pertanto per le modifiche al regolamento dovrebbe essere usato un procedimento diverso da quello utilizzato in passato, perché inavvertitamente è stata modificata nel 1971 la norma relativa: è una tesi assurda e ridicola! In realtà l'obiettivo non è quello di battere l'ostruzionismo radicale, di sconfiggere questi «brigatisti rossi» del Parlamento, bensì di trovare un rimedio alle vostre insufficienze, alla vostra incoerenza, ai vostri metodi di ingovernabilità che volete addirittura codificare, modificando sempre più la costituzione di fatto dello Stato non già per governare meglio il paese, ma per sgozzarlo. Questo mi sembra il punto fondamentale.

Ritengo che questo sia il significato della proposta di introduzione dell'articolo 96-bis, alla quale assisteremo da spettatori, in qualche misura, malgrado l'oggetto della norma formulata riguardi una materia, come quella della procedura di esame dei decreti-legge, rispetto alla quale siamo stati sempre in prima fila. Daremo il nostro apporto di valutazioni, come abbiamo cercato di fare con questo mio intervento nel dibattito generale odierno, ma soprattutto attenderemo che vi sia un effettivo confronto politico. Vedo che sono arrivati alcuni colleghi della democrazia cristiana...

BATTAGLIA. Spero che tu non ne tragga spunto per continuare!

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

MELLINI. Mi spiego invece per qual motivo il collega che prima mi ha interrotto era tanto irritato per il mio discorso: evidentemente, giunte altrove le mie parole sulla constatata assenza totale della democrazia cristiana, egli era stato costretto ad interrompere qualche sua attività per venire in Assemblea. Mi dispiace, collega, ma tra poco potrai tornare alle tue occupazioni, perché sto per concludere il mio intervento. (*Commenti del deputato Augello*). Resta il fatto che il fatto che il dibattito tra le parti politiche, su un problema di tanta importanza, si mantiene sul piano di una incredibile meschinità. Si tratta invece di una questione di importanza addirittura storica, di una norma che si pretende sia capace di por fine ad una prassi palesemente contraria a norme delicate come quelle contenute nell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ho concluso. Mi auguro che con la presentazione e l'esame degli emendamenti si accenda un dibattito che ci faccia almeno avvertire che il senso di responsabilità rispetto ad una norma di questo genere non è quello che è emerso dal dibattito generale e che questa volta si inavvertitamente, sia pure con il nostro richiamo e il nostro appello, non si arrivi ad una modificazione non solo del regolamento ma degli stessi lineamenti della nostra Costituzione (*Commenti del deputato Augello*).

Adesso puoi tornare al gruppo!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, i colleghi avranno commentato, ma lei non può redarguire tutti!

MELLINI. Io raccolgo le interruzioni, sia pure fatte come Totò.

PRESIDENTE. Lo abbiamo capito e del resto lo ha ripetuto più volte.

MELLINI. Alle interruzioni più civili ed espresse in maniera più razionale posso anche non rispondere, ma a quelle fatte come Totò rispondo, anche se non come Totò.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ora

basta! Prosegua il suo intervento.

MELLINI. Signora Presidente, concludo con questo augurio e questa attesa sincera da parte nostra (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto rapidamente dirò che le ragioni di carattere generale che sono a sostegno di questa proposta di aggiunta al regolamento sono le stesse che valgono per le altre modifiche proposte. In altri termini, nessuna organizzazione politica o economica potrebbe funzionare — in effetti, il Parlamento non funziona anche per questo — sulla base di un complesso di norme come quelle introdotte nel nostro regolamento, e questa è la ragione fondamentale per cui bisogna modificarle, anche perché è tra le cause maggiori di disfunzione del Parlamento.

Nessun Parlamento occidentale ha norme paragonabili con quelle che regolano il lavoro della nostra Camera; nessun parlamento occidentale considera sensate le norme che regolano il funzionamento della nostra istituzione ed il fatto che qui esistono viene considerata generalmente una stranezza tipicamente italiana.

Questa è la ragione di carattere generale per cui bisogna procedere alla modifica del regolamento, discutendo, se si vuole, sulle singole norme senza negare il principio e l'evidenza che è dietro ai fatti.

Le norme inserite nell'attuale regolamento, onorevole Mellini, furono varate nel periodo più pasticciato e più confuso della nostra vita politica ed istituzionale cioè il periodo che si apre con il 1968-1969 — non a caso la discussione sulle norme regolamentari è avvenuta proprio in quegli anni, anche se esse sono state varate nel 1971 —, che coincide con l'assemblearismo più confuso e con il momento in cui si conferisce maggiore spazio alla vecchia pretesa giacobina del governo d'Assemblea e meno valore alla dialettica tra Go-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

verno e Parlamento, e in cui si tende a considerare invece l'Assemblea come l'effettiva sovrana dell'azione, non soltanto legislativa ma anche esecutiva, concedendo il Governo come strumento esecutivo del Parlamento.

Questo è il periodo assemblearista di cui le norme vigenti sono puntuale espressione e da questo punto di vista, onorevole Mellini, le sue osservazioni di carattere politico appaiono veramente infondate, proprio perché le norme appartengono a quel periodo in cui il massimo di assemblearismo, il massimo di confusione si verificò proprio nello spirito assembleare, che caratterizzò la formulazione del regolamento e che si espresse puntualmente attraverso l'intesa tra il capogruppo del partito comunista, onorevole Ingrao, ed il capogruppo della democrazia cristiana, onorevole Andreotti, in uno spirito di carattere conciliare, assembleare.

MELLINI. Queste norme rafforzano questa logica!

BATTAGLIA. È chiaro che quello spirito si è tradotto poi in quelle norme regolamentari che oggi ci legano ed ostacolano il funzionamento della Camera; e, proprio perché le modifichiamo restituendo un senso alla dialettica, le sue osservazioni di carattere politico non hanno ragione di essere.

Piuttosto desidero muovere un'osservazione di carattere generale anche al relatore, onorevole Andò; queste norme accelerano l'iter del disegno di legge di conversione di un decreto-legge, ma rendono spedito l'iter del decreto-legge senza far capo al problema più generale che noi ci poniamo, come del resto si pongono i rappresentanti delle opposizioni, senza far capo, cioè, al problema dell'uso — o anzi, com'è stato detto, dell'abuso — del decreto-legge. Ora, questo uso e questo abuso non dipendono, evidentemente, dalla particolare malvagità di un governo o di un altro; dipendono, più in generale, come ormai è stato chiarito più volte, dalla dottrina e dallo stesso dibattito parlamentare, dall'assoluta insicurezza sui tempi dell'in-

tervento legislativo del Parlamento da parte del Governo, ed in generale da parte di tutti i cittadini italiani; dipendono dall'estrema lentezza dei tempi di intervento legislativo del Parlamento. Quando il Governo ha l'esigenza di veder entrare rapidamente in vigore alcune norme, che considera stringenti, utili, necessarie, esso non ha altra strada, praticamente, nell'attuale stato del regolamento e del funzionamento dell'Assemblea, che quella di emanare un decreto-legge, che fa entrare immediatamente in vigore quelle norme che il Governo desidera.

Questa è la ragione di fondo; se non ci rendiamo conto di questo, dubito che non abbiamo riflettuto a fondo sull'essenza del problema. La tempestività dell'intervento legislativo è una caratteristica essenziale dell'azione politica e dell'azione legislativa; vorrei dire che è un dato culturale preliminare di cui bisogna che ci facciamo carico. Il Governo se ne fa carico attraverso l'abuso dei decreti-legge; ma come se ne fa carico l'Assemblea, nel momento in cui modifica le norme regolamentari? Non se ne fa carico, perché le norme introdotte si limitano a stabilire l'accelerazione dell'iter del decreto-legge, ma non toccano il problema più generale del modo di accelerare i tempi di intervento legislativo del Parlamento.

Nasce il problema della corsia preferenziale, nasce il problema della programmazione dei lavori? Certo, si pone qualche rimedio. Nasce il problema dell'ostruzionismo? Certo, si pone qualche rimedio. Ma il problema di fondo è il funzionamento del Parlamento, e quindi la capacità di intervento tempestivo da parte del Parlamento nell'azione legislativa. A questo problema non si pone rimedio con questa proposta di aggiunta al regolamento; né vi si pone rimedio con le altre proposte di modificazione al regolamento presentate. Credo che si debba riflettere su questo punto, per poi discuterne ulteriormente nella Giunta, per il regolamento dal momento che questo è uno dei dati di fondo della nostra situazione.

Ed ora alcune osservazioni, onorevole relatore, su questa proposta di aggiunta al

regolamento. Mi riferisco, innanzitutto, al terzo comma dell'articolo 96-bis, e in particolare all'espressione «non oltre cinque giorni dalla presentazione del disegno di legge». Ritengo che sia necessario modificare l'articolo 96-bis utilmente, cioè sia meglio usare, invece del termine «presentazione», il termine «assegnazione», che è quello usato nel capoverso precedente, e comprende sia la presentazione, sia la trasmissione alla Camera del decreto-legge; altrimenti si può creare confusione.

Al terzo comma, inoltre, si dice che qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura, su richiesta di due presidenti di gruppo o di venti deputati. Qui è indispensabile fissare un termine, onorevole relatore, entro il quale i presidenti di gruppo o venti deputati possono utilizzare questa procedura. Altrimenti potrebbe darsi che la Commissione affari costituzionali dia un parere favorevole, e quindici giorni dopo ci si presenta in Assemblea, proponendo appunto che ci sia una votazione, secondo la procedura prevista dal punto 3, per rimettere in dubbio la validità della votazione di quella Commissione. Bisogna quindi porre un termine, onorevole relatore.

Vi è poi un terzo problema. La Commissione di merito, nel frattempo, che cosa fa? Viene infatti fissato un termine di tre giorni per esprimere il parere sulla costituzionalità del decreto; ne passano poi altri due per la votazione nominale elettronica in Assemblea, nel caso che il parere della Commissione Affari costituzionali sia negativo; comunque, se venisse accettata la proposta che ho testé fatto, ne passerebbero altri due, perché i presidenti di gruppo possono ricorrere in appello all'Assemblea diciamo così, rispetto al parere favorevole della Commissione affari costituzionali; e quindi passano cinque giorni. In questo periodo, la Commissione di merito, che teoricamente ha quindici giorni di tempo, discute o non discute, esamina il provvedimento o no? Il termine di quindici giorni assegnato alla Commissione di merito, in base al secondo comma dell'articolo 81 del regolamento, comincia

a decorrere dal momento in cui la Commissione affari costituzionali ha concluso l'esame di costituzionalità del decreto o comincia a decorrere prima? Credo sia utile che cominci a decorrere dopo che la Commissione affari costituzionali ha espresso il parere di costituzionalità. Le nostre Commissioni lavorano già lentamente, e l'idea di farle lavorare quando la Commissione affari costituzionali può dare un parere negativo sulla costituzionalità del decreto non è certo uno stimolo per le Commissioni competenti ad intervenire tempestivamente.

D'altra parte i quindici giorni, tolti i cinque giorni iniziali, possono essere pochi per disegni di legge di conversione particolarmente complessi, perché vi possono essere decreti, per esempio in materia fiscale, che meritano un esame più lungo dei dieci giorni, compresi i festivi, che sarebbero lasciati alla Commissione di merito, se non si introducesse un termine *a quo*, dal quale decorrano i quindici giorni per l'esame.

Un altro punto di carattere generale: le relazioni devono essere presentate o no all'Assemblea? Se debbono essere presentate, bisogna dirlo esplicitamente e bisogna stabilire una norma di chiusura della discussione in Commissione, che possa dar luogo alla votazione del disegno di conversione. Altrimenti può accadere, come è già accaduto tante volte in passato, che la discussione si trascina in Commissione, o in dibattito generale o nella votazione dei singoli articoli e degli emendamenti, arrivando al termine di scadenza dei 15 giorni, senza che il decreto o il disegno di legge sia stato esaminato e votato dalla Commissione competente, in maniera tale che il relatore non possa esprimere compiutamente la sua relazione.

Se allora bisogna arrivare alla discussione in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto con una relazione, bisogna che questa norma sia esplicitamente introdotta, in modo che non si ripeta la prassi — che molte volte si è adottata — di far trascorrere il termine di 15 giorni, senza che poi il relatore abbia pos-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

sibilità effettivamente di manifestare in Assemblea il complessivo punto di vista sulla base della discussione del disegno di legge in Commissione.

Mi paiono tre punti che meritano attenzione, onorevole relatore. Quanto alle considerazioni di carattere generale, mi paiono errate anche in questo caso le concezioni cui si ispira il gruppo radicale nel portare avanti la sua battaglia di opposizione a queste modifiche al regolamento. È chiaro che non vi può essere alcuna preclusione ad esaminare proposte di emendamenti anche a queste modifiche del regolamento, presentata dalla Giunta purché tali proposte si muovano in una direzione, corrispondano ad uno spirito generale, si inquadrino in una visione del problema di funzionamento del Parlamento. Se appartengono ad un'altra logica, se appartengono ad un'altra chiave, è evidente che esse non possono che essere respinte, perché lo stato della nostra istituzione è tale che non consente di portare avanti le norme regolamentari che attualmente ci regolano e che sono certamente una delle cause dell'attuale disfunzione del Parlamento; non la sola, ma certamente una delle più importanti.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Andò.

**ANDÒ, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'andamento della discussione sulle linee generali sulle proposte di modificazione del regolamento, con riferimento appunto alla proposta di aggiunta dell'articolo 96-bis, confermano una prevalente convergenza di vedute sull'opportunità di intervenire nella materia dei decreti-legge, nell'ambito appunto di un «pacchetto» di modifiche che si è occupato di questioni attinenti alla programmazione dei lavori parlamentari e ad un'organizzazione degli interventi che sia conseguente, funzionalmente legata a queste esigenze di programmazione.

La disciplina di cui ci si occupa rappresenta un ulteriore elemento tendente a

garantire, a dare carattere di effettività alle esigenze di programmazione, che si intende affermare non sul piano di principio, che si intende garantire come regola vera di funzionamento delle attività parlamentari. Mi pare che l'andamento della discussione fughi anche alcune preoccupazioni e perplessità della vigilia, fughi anche un giudizio sommario con il quale erano state presentate le proposte di modificazione del regolamento all'opinione pubblica, cioè che si trattava di proposte di modificazione che avevano un prevalente contenuto punitivo. Si era ripetutamente parlato nelle scorse settimane dell'esigenza di ribaltare soprattutto il nucleo forte del regolamento del 1971, di scompagnarne la filosofia, quasi ad affermare polemicamente che, se il regolamento vigente era mosso soprattutto dalla preoccupazione, attraverso la regola del coinvolgimento generale delle decisioni, di tutelare minoranze ed opposizioni, questa volta si trattava invece di privilegiare un'esigenza opposta. Mi pare che l'andamento della discussione, proprio con riferimento alla proposta di aggiunta in esame confermi questa preoccupazione, questa esigenza prevalente, illustri meglio anche il senso politico delle altre tre proposte di modificazione, di cui ci si è occupati, e soprattutto chiarisca che non c'è un intento punitivo nei confronti di chicchessia, allorché si tratta di affrontare le questioni che sono state affrontate, conferendo appunto all'andamento dei lavori parlamentari quella chiarezza e razionalità di cui parlava il collega Battaglia, e di queste proposte non si debba fare una lettura in negativo, ma una lettura positiva per il tipo di nuova e diversa organizzazione, per il tipo di diversa speditezza dei lavori parlamentari che si intende garantire.

Vi è stata anche una premessa critica nella discussione della proposta in esame, che muoveva da una considerazione lontana nell'affrontare il tema specifico di questa proposta di aggiunta. È stato osservato da una parte degli intervenuti che il problema vero resta quello di ridefinire complessivamente la stessa tipologia dei requisiti che attengono al ricorso legittimo

alla decretazione d'urgenza. Si è detto, in questo senso, che l'articolo 77 della Costituzione non appare più sufficiente a definire, a fotografare lo svolgimento di una dialettica Governo-Parlamento che non è più, né può comprensibilmente più essere, quella che fu tenuta presente alla Costituente. Ed in questa direzione da parte di alcuni — l'onorevole Pazzaglia lo ha detto esplicitamente — si è mostrato quasi uno scarso interesse a quello che è l'oggetto specifico di questa proposta di aggiunta, perché ad altro livello si sarebbe dovuto operare. Questa preoccupazione è riecheggiata in questi giorni in quest'aula, ma non solo in essa, anche all'interno della Giunta per il regolamento. Ebbene, diciamo subito che, certo, appare condivisibile l'impostazione di chi ritiene che non è certamente agendo a livello regolamentare che si può pervenire ad una disciplina sostanziale diversa di una prerogativa del Governo; del resto, non c'è volontà di coloro che nella Giunta stessa hanno proposto l'aggiunta al regolamento di ridefinire o riscrivere in termini diversi questa prerogativa del Governo per quanto riguarda l'accesso al decreto-legge. Il problema, quindi, di una modifica dell'articolo 77 della Costituzione resta un problema non pregiudicato. Ritengo però che, entrando in valutazioni di merito per quanto riguarda il modo di affrontare la revisione dell'articolo 77, anche per ciò che è emerso nel corso di questo dibattito, avremmo delle valutazioni diverse, perché il problema non è quello di rivedere l'articolo 77 per cancellare la decretazione d'urgenza dalle fonti di produzione normativa, come sembra auspicare l'onorevole Mellini, ma viceversa di tener conto di diverse esigenze che un Governo, in una società come la nostra, la quale si trova nelle condizioni di dover fronteggiare domande che maturano anche in tempi tecnici, oltre che politici, più brevi, ha di poter usare con maggiore facilità questa leva. Certamente in ambiti precisi, ben circoscritti e meglio definiti, evitando straripamenti che, come si è detto, non colpiscono tanto un'astratta sistemazione dei poteri o un astratto gioco di interrelazione dei poteri in quelli che

sono i loro rapporti quotidiani, ma viceversa colpiscono anche la stessa credibilità delle istituzioni parlamentari.

Riteniamo che nella direzione di favorire un processo che porti il Parlamento a riappropriarsi di funzioni ad esso proprie e ad esercitare meglio funzioni che sono state, a mio giudizio, per troppo tempo ai margini della vita parlamentare, ad esaltare la funzione di controllo e di ispezione politica come funzione non sussidiaria e secondaria, proposte come quella in esame contribuiscano in questo dibattito ad agevolare queste conclusioni in positivo.

Per quanto riguarda la valutazione specifica di alcune questioni emerse dai vari interventi, l'onorevole Colonna ha posto nuovamente la proposta, già avanzata nella Giunta per il regolamento e di cui avevo dato conto ampiamente nella mia relazione, della maggioranza assoluta per quanto riguarda la decisione che l'Assemblea dovrebbe assumere dopo un giudizio preliminare negativo della Commissione affari costituzionali. Nel corso del dibattito sono affiorate valutazioni anche negative, talvolta preoccupate, oserei dire giustamente preoccupate; in tal senso condivido alcuni dei rilievi mossi dal collega Mellini sullo sconvolgimento complessivo che si determinerebbe accedendo a tale tesi nell'ambito del sistema dei rapporti tra Assemblea e Commissioni, perché con questa tesi faremmo della Commissione affari costituzionali una «supercommissione» o daremmo alle decisioni di questa Commissione un grado di «durezza» tale — sarebbe un fatto anomalo nei rapporti fra Assemblea e Commissioni — che non si riscontra normalmente nell'attività e nelle decisioni delle altre Commissioni. Questo per quanto attiene il giudizio esclusivamente di forma della decisione, della sua «durezza» e quindi della forza che una decisione dell'Assemblea dovrebbe avere per superarla.

Vi sono, però, anche valutazioni di carattere politico, che occorre affrontare in questa sede e che, del resto, sono state anche ben riprese nel corso di altri interventi.

Questa valutazione preliminarmente ne-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

gativa della proposta avanzata dall'onorevole Colonna non significa che alcune subordinate, che la proposta stessa conteneva, e alcuni aggiustamenti — e non si trattava solo di aggiustamenti di carattere tecnico — che egli stesso proponeva non possano essere presi in debita considerazione, anche per realizzare alcune importanti esigenze di garanzia che le proposte stesse sottintendevano.

Tutto ciò, però, si ferma alle soglie dell'esigenza di non respingere in linea di principio la proposta relativa alla deliberazione che presuppone la maggioranza assoluta per quanto riguarda la decisione dell'Assemblea e poi di creare un *by-pass* che di fatto riporti questa stessa condizione in forma surrettizia, avvalorando una posizione, che non riteniamo si debba avvalorare, della Commissione affari costituzionali, che diventa una sorta di «supercomitato», quasi un «comitato direttivo» della stessa Assemblea, delle sue attività per quanto riguarda questo tipo di esame, cioè le leve o la manovra delle leve che azionano concretamente questo «filtro» del giudizio preliminare.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto politico che la proposta sottende o la determinazione puntuale dell'oggetto del giudizio preliminare, su questo terreno, a mio giudizio, occorre fare estrema chiarezza.

Noi riteniamo che il controllo preliminare non sia un controllo sugli atti, non sia un controllo di legittimità; su questo siamo tutti d'accordo, perchè ciò coinvolgerebbe complessivamente la definizione del sistema di rapporti esistente tra questo controllo e quello della Corte costituzionale. Il nostro non è un sistema costituzionale che si fonda sul giudizio preventivo di costituzionalità, ma solo su quello successivo, e la realizzazione di uno spezzone preventivo di giudizio debiliterebbe complessivamente l'attività della Corte costituzionale, senza dire che porrebbe delicati problemi in sede di controllo di costituzionalità nel caso in cui i due controlli si muovano secondo ottiche opposte, spesso anche utilizzando argomentazioni di carattere tecnico-giuridico diverse.

Però, se non è un controllo sull'atto,

resta un controllo sui comportamenti del Governo; quindi, resta un controllo politico. Ora, chiedo come sia possibile realizzare un controllo sui comportamenti, su uno specifico comportamento del Governo, che emana il decreto-legge, richiedendo una maggioranza diversa e più forte rispetto a quella che si richiede quando il controllo sui comportamenti del Governo ha carattere complessivo, qual è quello che ricorre nel caso della mozione di fiducia o sfiducia. In sostanza, se ci muoviamo nell'ottica del controllo sul comportamento, quindi del controllo politico, dobbiamo considerare un *top*, che è il controllo politico complessivo sul Governo e sulla sua immagine, e ritenere che tutti i controlli politici particolari, qualunque sia il provvedimento in relazione al quale si vuol far valere la responsabilità politica del Governo, rappresentano sempre un *minus* rispetto ad un controllo politico sul Governo che ne comprometta la stessa esistenza.

Per quanto riguarda l'interpretazione del principio contenuto nell'articolo 64 della Costituzione, secondo il quale le Camere assumono tutte le loro decisioni a maggioranza dei presenti, ritengo, dopo aver valutato tutti gli argomenti addotti a sostegno dell'altra tesi — per intenderci, la tesi dell'onorevole Colonna, quella della maggioranza assoluta —, che sostanzialmente il nucleo centrale di questo principio non riesca ad essere scalfito da questi argomenti. Tuttavia, resta ferma da parte mia la disponibilità a valutare attentamente tutte le altre questioni, che ho sinteticamente definito come subordinate, ampiamente illustrate dall'onorevole Colonna, e che nella Giunta per il regolamento meritano, a mio giudizio, attenta riflessione.

L'onorevole Bassanini si è mosso, nel suo intervento da una considerazione complessiva di questa norma che si vuole introdurre, che per alcuni aspetti non si discosta da quella dell'onorevole Colonna. Nella prima parte del suo intervento però, con ampiezza di motivazioni, alcune delle quali condivisibili, si riferiva non tanto a questa proposta, quanto al sistema com-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

plessivo delle proposte che si sono rassegnate all'Assemblea. Egli poneva un problema che non è di poco conto, cioè non di procedura attinente al sistema di lavoro di questi giorni, ma è anche un problema di equilibrio, di rapporti, di migliore definizione dell'apporto che i singoli deputati devono fornire in questa importante vicenda parlamentare, allorché si tratta di presentare emendamenti, ma anche di intervenire in modo costruttivo nell'elaborazione delle proposte complessive. Si tratta di questioni già affrontate nella Giunta per il regolamento, ma che vanno ulteriormente approfondite, perchè l'esigenza posta dall'onorevole Bassanini è vera e si impone alla nostra sensibilità politica, ma va naturalmente valutata e discussa all'interno di alcuni limiti invalicabili, e cioè che giammai l'esigenza di cui l'onorevole Bassanini si faceva portatore può essere concretamente affrontata perseguendo lo scopo pratico di rendere tecnicamente impraticabile la discussione nella quale siamo impegnati. Non è certo con argomentazioni di carattere formalistico che questa esigenza si può ridimensionare; certo è però, che questo rilievo non si riferisce né alle motivazioni addotte da Bassanini, né all'andamento di questa discussione in quest'aula; certo è che un ripensamento (ha davvero ragione l'onorevole Battaglia) delle regole contenute in questo regolamento, è intervenuto quando vi è stata un'alterazione delle condizioni di base, secondo le quali il regolamento è stato applicato in Assemblea; ed è venuto meno un principio — mi rifaccio ad un ricordo scolastico — che ripetevamo per i trattati internazionali, quello per cui *pacta sunt servanda*, principio fondamentale e norma di chiusura, quando naturalmente il complesso delle regole convenzionali che vivifica l'applicazione delle norme legislativo-regolamentari viene a «saltare».

Quello delle procedure attraverso le quali si emanano nuove norme diventa un problema che naturalmente non può poggiare sulle regole che hanno dato luogo al precedente atto normativo. Credo che il problema non sia di forma: è di sostanza e va valutato tenendo conto delle preoccupazioni

manifestate dall'onorevole Bassanini e del fatto che si è imboccata una fase costituente, in senso lato, e regole del gioco, disciplina dei comportamenti, non possono essere rigidamente vincolate alle forme che stavano alla base del precedente procedimento di formazione del vigente regolamento.

Interessanti sono stati le considerazioni dell'onorevole Pazzaglia, il quale sosteneva che la strada maestra per realizzare gli scopi pratici che ci accingiamo a realizzare con queste novelle regolamentari, sarebbe stata quella di arrivare direttamente alla revisione dell'articolo 77 della Costituzione: egli diceva che, tutto sommato, ci si sta confrontando con provvedimenti e misure che risulteranno sicuramente inefficaci per conseguire lo scopo concreto che ci si prefigge. Le cose che si intendono realizzare con le modifiche illustrate riguardano una certezza dei tempi tale da evitare un ricatto della scadenza del termine, per quanto riguarda poi i veri contenuti del provvedimento in esame.

Una regola fondamentale che, una volta affermata, frenerà — o non vi contribuirà — l'ulteriore scadimento delle istituzioni rappresentative, è la garanzia della trasparenza dei provvedimenti, che faccia risaltare (come dire?) la paternità politica dei medesimi. La mediazione, il lavoro di incontro che si deve legittimamente realizzare in Assemblea (lo ricordava l'onorevole Bassanini), non può mai portare allo snaturamento del provvedimento, nelle sue originali ispirazioni politiche. Certamente, un regolamento o regole convenzionali che facessero leva sulla scadenza del termine per consentire alle forze politiche di dialogare fra loro non su basi di chiarezza ma in stato di necessità, non contribuirebbero alla trasparenza del dibattito politico e neppure ad un serio accertamento della responsabilità che sono della maggioranza e del Governo (e normalmente si fanno valere coi meccanismi della responsabilità politica), e sono anche delle minoranze (quelle di un contrasto chiaro e percettibile sui termini del conflitto, che si deve poter percepire anche fuori dell'Assemblea, da parte dell'opinione pub-

blica). Vi è dunque la fondamentale garanzia della certezza dei tempi, e la previsione di un filtro (non riteniamo che si tratti di un meccanismo decorativo: è un elemento importante e qualificante di questa proposta) che vuole operare nei confronti del Governo, il quale rischia di più con la previsione di questo aggravamento che interviene nella conversione in legge del decreto-legge; rischia di più nel caso in cui non abbia adeguatamente valutato le condizioni di necessità e d'urgenza che legittimano il ricorso al decreto-legge.

Non si tratta quindi (con riferimento ancora all'onorevole Pazzaglia) di organizzare meglio, attraverso questi margini procedurali, la maggioranza affinché possa esprimere di volta in volta, secondo veloci sistemi di chiamata a raccolta, la propria solidarietà al Governo, ma si tratta, viceversa, di organizzare anche questo aspetto della solidarietà della maggioranza al Governo in un contesto di tempi tecnici, di maturazione del provvedimento che dà spazi precisi alle minoranze e spazi puntuali alle maggioranze. Fino a quando non verrà teorizzato un principio opposto a quello che la ragione vuole, prima ancora che le regole del diritto parlamentare, principio secondo il quale la maggioranza ed i governi devono essere puniti sottraendo ad essi lo spazio necessario per realizzare il proprio programma, io credo che questo contemperamento di diverse esigenze — quelle della maggioranza e quelle delle minoranze — rientri non soltanto nelle regole di emergenza del diritto parlamentare, ma anche in quelle che sono le regole auree del parlamentarismo classico.

Quindi non esistono tempi tecnici minimi per far «sfogare» la minoranza, bensì esistono tempi tecnici, assegnati alla maggioranza, alla minoranza ed al Governo, perchè all'interno delle varie fasi del procedimento di conversione, facciano sentire le proprie ragioni. Occorre garantire in ogni caso l'osservanza del termine non come «cappio» per far desistere alcuno dal portare avanti le proprie proposte o le proprie posizioni.

Con riferimento alle osservazioni avanzate dall'onorevole Mellini, condividiamo tutti la disamina della situazione in atto all'interno dei rapporti tra il Governo ed il Parlamento.

Il problema è di valutare le cause del deterioramento di questi rapporti in una prospettiva che appaia criticamente meglio impostata di quanto non abbia fatto l'onorevole Mellini. Non si tratta di fare processi sommari, in ordine a presunte espropriazioni di un organo ai danni di un altro, bensì di valutare fino in fondo come determinate deviazioni istituzionali, all'interno del funzionamento di organi costituzionali, contengono implicitamente una sorta di moltiplicatore endogeno che determina poi uno scompensamento generale del sistema. È su questo che si intende intervenire attraverso le modifiche regolamentari che la Giunta propone.

Per quanto riguarda il richiamo fatto all'articolo 72 non ho compreso quale prospettiva alternativa abbia suggerito l'onorevole Mellini allorché giudicava inopportuno tale richiamo. Quando la strada del decreto-legge si rivela improcedibile, soprattutto a causa di una pregiudiziale approvata dal Parlamento, secondo la quale in una determinata fattispecie non ricorrevano gli estremi per la decretazione d'urgenza, non è sbarrata la strada della legislazione ordinaria in quanto non è pregiudicato nel merito il decreto-legge, semplicemente vi è stata una pronuncia relativamente all'inopportunità del ricorso a quel determinato strumento legislativo.

Per quanto riguarda, infine, alcune osservazioni fatte dall'onorevole Battaglia, devo dire che una in particolare — mi riferisco al punto tre dell'articolo 96-bis dove si dice che, qualora la Commissione affari costituzionali esprime parere contrario, l'Assemblea non oltre cinque giorni dalla presentazione del disegno di legge delibera; ritengo più opportuno che si parli di assegnazione e non solo per un fatto di coerenza normativa, ma anche di rispetto lessicale — ha fondamento non soltanto nell'economia dell'articolo 96-bis: ha un fondamento anche di carattere sistematico, con riferimento ai rapporti tra questo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

articolo e il resto del regolamento. Delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Battaglia si dovrà occupare la Giunta per il regolamento (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito.

#### **Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.**

**PRESIDENTE.** A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 26 ottobre 1981 copia della sentenza n. 179 della Corte stessa, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma terzo, del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla cassa nazionale del notariato), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede che il trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati dall'esercizio e per le loro famiglie, debba esser corrisposto, ricorrendo ai medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cessati dall'esercizio, ed alle loro famiglie» (doc. VII, n. 279).

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Annunzio di interrogazioni, e di interpellanze.**

**PRESIDENTE.** Sono state presentate

alla Presidenza interrogazioni, ed interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 4 novembre 1981, alle ore 11,30.

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione delle proposte di modificazione del regolamento:*

Proposta di modificazione dell'articolo 39 del regolamento. (doc. II, n. 2)  
— *Relatore:* Vernola.

Proposta di modificazione degli articoli 23 e 24 del regolamento. (doc. II, n. 3)  
— *Relatore:* Labriola.

Proposta di modificazione dell'articolo 85 del regolamento. (doc. II, n. 5)  
— *Relatore:* Segni.

Proposta di aggiunta al regolamento dell'articolo 96-bis. (doc. II, n. 6)  
— *Relatore:* Andò.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 467-709-781-783-798-904-945. — Senatori SIGNORI ed altri; CROLLALANZA ed altri; BARTOLOMEI ed altri; MALAGODI e FASSINO; CROLLALANZA ed altri; STANZANI GHEDINI e SPADACCIA; MODICA ed altri: Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*). (2452)

BOZZI ed altri — Commissione speciale per l'anagrafe patrimoniale dei membri del Senato, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

dei consigli comunali capoluoghi di provincia. (115)

FRANCHI ed altri — Istituzione di una anagrafe patrimoniale o tributaria dei membri del Parlamento. (342)

GALLONI ed altri — Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione in materia di stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari. (1230)

CORTI — Norme per la dichiarazione obbligatoria dello stato patrimoniale per gli eletti al Senato, alla Camera dei deputati, ai consigli regionali, ai consigli provinciali, ai consigli comunali capoluogo di provincia. (1377)

TEODORI ed altri — Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari. (1478)

D'ALEMA ed altri — Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti. (1774)

LETTIERI — Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (1794).

— *Relatore*: Gitti.

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

S. 17. — Senatore TRUZZI — Norme sui contratti agrari. (1725)  
(*Approvata dal Senato*).

SPERANZA — Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida. (1499)

BIONDI ed altri — Norme in materia di

trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola. (1779)

COSTAMAGNA ed altri — Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili. (328)

— *Relatori*: Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

5. — *Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Cicciomessere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

6. — *Discussione dei disegni di legge*:

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata. (1267)  
(*Approvato dal Senato*).

— *Relatore*: Casini.  
(*Relazione orale*).

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema. (862)

— *Relatore*: Sinesio.  
(*Relazione orale*).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076)

— *Relatore*: Citterio.

TAMBURINI ed altri — Norme in materia di programmazione portuale. (526)

MARZOTTO CAOTORTA ed altri — Norme in materia di programmazione portuale. (558)

— *Relatore*: Lucchesi.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

GARGANI — Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. (311)

— *Relatore*: Orione.

BELUSSI ERNESTA ed altri — Norme per la tutela della scuola per corrispondenza. (143)

— *Relatore*: Brocca.

PANNELLA ed altri — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti. (104)

— *Relatore*: Zolla.

S. 77-B — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978. (1047-B)

(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

— *Relatore*: Aiardi.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1979. (1833)

— *Relatore*: Picano.

S. 554. — Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea. (1903)

(Approvato dal Senato).

— *Relatore*: Gui.

Istituzione per l'anno 1981 di un contributo straordinario per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (2353)

— *Relatore*: Rende.

S. 1268. — Provvidenze per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e

procuratori dello Stato. (2348)

— *Relatore*: Vernola.

Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione. (2363)

— *Relatore*: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga al 31 dicembre 1980 dell'accordo sulla pesca firmato il 15 giugno 1973. (2437)

— *Relatore*: Malfatti.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979. (2454)

— *Relatore*: Bonalumi.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976. (2583)

— *Relatore*: Salvi.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

S. 558. — Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973. (1840)

(Approvato dal Senato).

— *Relatore*: Galli Luigi.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

Norme interpretative dell'accordo di co-produzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 21 giugno 1975, n. 287. (2589)

— *Relatore*: Speranza.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980. (2530)

— *Relatore*: Gunnella.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965. (1858)

— *Relatore*: Sedati.

S. 1523 — Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2. (2791)

(Approvato dal Senato).

— *Relatore*: Gitti.

Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali. (2845).

— *Relatore*: Sacconi.

(Relazione orale).

S. 832 — Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Karthoum il 4 agosto 1963, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione. (Approvato dal Senato). (2506)

— *Relatore*: Malfatti.

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (Secondo provvedimento) (2785)

— *Relatore*: Aiardi.

7. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Ferrari Giorgio, per il reato di cui agli articoli 108 e 309, lettera c),

del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, (violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (doc. IV, n. 74)

— *Relatore*: Abete.

Contro il deputato Salvi, per il reato di cui all'articolo 589, primo e secondo comma, del codice penale (omicidio colposo). (doc. IV, n. 78)

— *Relatore*: Codrignani.

Contro i deputati Amadei e Micheli, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, 81 e 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio continuata ed aggravata), agli articoli 112, n. 1, 61, n. 2, 491, 485, 482 e 476 del codice penale (falsità materiali in atti pubblici ed in scrittura privata, pluriaggravate), agli articoli 112, n. 1, 321, 322 e 319 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravata), agli articoli 112, n. 1, 61, n. 2, e 314 del codice penale (peculato pluriaggravato). (doc. IV, n. 37)

— *Relatori*: Contu per la maggioranza; Mellini di minoranza.

Contro il deputato Abbate per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio). (doc. IV, n. 76).

— *Relatore*: Pasquini.

Contro il deputato Abbate per i reati di cui agli articoli 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) e 361 del codice penale (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale). (doc. IV, n. 77)

— *Relatore*: Pasquini.

Contro il deputato Matrone, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso; 112, n. 1, e 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge, continuato ed aggravato). (doc. IV, n. 70)

— *Relatore*: Alberini.

Contro il deputato Abbatangelo, per il

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista). (doc. IV, n. 81)

— *Relatore*: Alberini.

Contro il deputato Scozia, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice penale (peculato continuato e pluriaggravato). (doc. IV, n. 32)

— *Relatori*: Casini, per la maggioranza; Mellini, di minoranza.

Contro il deputato Virgili, per il reato di cui agli articoli 590, capoverso e terzo comma, e 583 del codice penale (lesioni personali colpose, aggravate). (doc. IV, n. 83)

— *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato Bova, per il reato di cui agli articoli 18, terzo comma, e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (violazione delle norme sulla produzione e il commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche). (doc. IV, n. 82)

— *Relatore*: Codrignani.

Contro il deputato Tessari Alessandro, per il reato di cui all'articolo 34, primo ed ultimo comma, del codice penale (oltraggio ad un pubblico ufficiale). (doc. IV, n. 80)

— *Relatore*: Rizzo.

Contro il deputato Perrone, per il reato di cui all'articolo 314, capoverso, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale). (doc. IV, n. 86)

— *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Perrone, per i reati di cui all'articolo 337 del codice penale (resistenza ad un pubblico ufficiale) e agli articoli 582, 585, 576, n. 1, 61, nn. 2 e 10, del codice penale (lesioni personali aggravate). (doc. IV, n. 87)

— *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Morazzoni, per il

reato di cui agli articoli 590 e 583, primo comma, nn. 1 e 2, del codice penale (lesioni personali colpose gravi). (doc. IV, n. 88)

— *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Carta, per il reato di cui all'articolo 595, capoverso, del codice penale (diffamazione). (doc. IV, n. 89)

— *Relatore*: Carpino.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ZARRO ed altri — Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania. (1279)

— *Relatore*: Federico.

LAGORIO ed altri — Modifiche e integrazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. (570)

FACCIO ADELE ed altri — Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza. (905).

COSTAMAGNA ed altri — Ripristino delle possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (*Urgenza*) (336)

TREMAGLIA ed altri — Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero. (84)

— *Relatore*: Gui.

PANNELLA ed altri — Istituzione dei ruoli degli assistenti penitenziari (110)

BALZAMO ed altri — Istituzione e disciplina del Corpo degli assistenti penitenziari. (362)

TRANTINO ed altri — Norme a favore

---

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

---

degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. (513)

GRANATI CARUSO MARIA TERESA ed altri —  
Istituzione del Corpo nazionale di vigi-  
lanza penitenziaria. (1789)

— *Relatore*: Carpino.

9. — *Discussione delle risoluzioni Pa-  
dula n. 8-00004, Ciuffini n. 8-00005 e Susi  
n. 8-00006 (presentate presso le Commis-  
sioni IV [Giustizia] e IX [Lavori pubblici] e  
rimesse all'Assemblea su richiesta del Go-  
verno).*

**La seduta termina alle 13,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

AVV. DARIO CASSANELLO

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. MANLIO ROSSI

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 16,35.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE  
E MOZIONE ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**FERRARI MARTE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere - atteso che:

la direzione della Montedison di Castellanza (Varese) ha dato avvio alla procedura per il licenziamento di 394 lavoratori con metodi che stravolgono e cancellano ogni rapporto fra le parti sociali e tendono solo a rendere più acuto lo scontro sociale, evidenziando senza incertezze la volontà della Montedison di voler colpire la rappresentanza sindacale di questa fabbrica che è stata fra le più positive ed attive nell'azione propositiva per lo sviluppo delle produzioni e nella più ferma iniziativa per un ambiente di lavoro che tuteli e garantisca la salute ai lavoratori, ai tecnici, ai ricercatori;

i ministri per la ricerca scientifica del tempo, Balzamo e Romita, ebbero modo in più occasioni durante la « grande vertenza » di valutare i positivi apporti, anche per la produzione effettiva nelle aziende di Castellanza, forniti dal consiglio di fabbrica e dalla FULC-CGIL-CISL-UIL di Varese -

quali provvedimenti si intendano con urgenza adottare affinché:

siano ritirati i provvedimenti di licenziamento dei 394 lavoratori assunti contestualmente alla trattativa a livello sindacale e di Ministero a Roma e si riprenda la discussione per la soluzione di tali problemi;

si realizzi il riavvio di tutti gli impianti esistenti garantendo la reperibilità delle materie prime indispensabili;

si abbia il potenziamento del centro di ricerche;

si concretizzi da parte della SNAM la fornitura del metano prevista negli accordi. (5-02578)

**LUCCHESI.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della marina mercantile.* — Per sapere - premesso:

che da quasi due anni sono scadute le convenzioni stipulate con le società SIRM e TELEMAR per l'esercizio del servizio mobile di comunicazioni marine, di preminente interesse per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

che, a quanto risulta, tali convenzioni sono state stranamente prorogate con una procedura in contrasto con le disposizioni di legge;

che, ancora, durante gli ultimi anni, le due società SIRM e TELEMAR, nella attività di pubbliche concessionarie, si sono di fatto trasformate in esercenti di carattere commerciale, come è testimoniato da azioni giudiziarie mosse da rivenditori privati di apparecchiature elettroniche e radio-elettriche -

se il Governo non ritenga opportuno, in sede di stipula delle nuove convenzioni, indire una gara pubblica, aperta anche ad altre organizzazioni che diano la garanzia di effettuare il servizio pubblico senza disperdere la loro attenzione e le loro capacità in attività commerciali svolte ad esclusivo fine di lucro.

(5-02579)

**BELLOCCHIO, BERNARDINI, SARTI, D'ALEMA E GIURA LONGO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che da diversi mesi il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono privi del direttore generale; che da diverso tem-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

po si susseguono notizie di stampa in ordine a diversi candidati -

a) i motivi per i quali sino ad oggi i due antichi e grandi Banche meridionali sono privi del massimo vertice burocratico;

b) quali siano gli orientamenti del Governo in ordine alla scelta dei direttori generali per i due istituti di credito del Mezzogiorno. (5-02580)

BERLINGUER GIOVANNI, BRUSCA E PALOPOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

la legge 7 agosto 1973, n. 519 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità) attribuisce alle carriere dei ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, parametri corrispondenti a quelli in vigore all'epoca per il personale docente dell'Università;

l'articolo 52 della predetta legge numero 519 aboliva il diritto all'espletamento del libero esercizio professionale e, contestualmente a fronte di questa abrogazione, con l'articolo 55 veniva, sin da allora, riconosciuto il diritto a fruire dell'indennità di tempo pieno « prevista per i docenti di Università » dalla data in cui avrà effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario;

la legge 20 dicembre 1977, n. 964, ha concesso per i ricercatori, primi ricercatori, dirigenti di ricerca un assegno annuo pensionabile e un assegno speciale mensile (tutt'ora in godimento) di valore identico a quello corrisposto ai docenti universitari;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria) prevede le se-

guenti fasce: a) professori ordinari e straordinari; b) professori associati; c) ricercatori;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 istituisce il regime a tempo pieno ed il successivo articolo 36 istituisce una indennità di tempo pieno per le prime due fasce summenzionate;

i ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità svolgono anche attività didattica, come previsto dalla legge n. 833 del 1978, che prevede l'obbligo per l'Istituto di svolgere corsi per l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari;

l'Istituto è inoltre abilitato, quale sede per lo svolgimento di attività di ricerca, al fine del conseguimento del « dottorato di ricerca » istituito dalla legge numero 382 del 1980;

la legislazione sopra menzionata riguardante l'assetto retributivo del ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità è stata in definitiva costantemente ispirata a conferire a detto personale trattamenti retributivi sovrapponibili a quelli dei « docenti universitari »;

il Ministro per la funzione pubblica ha da tempo espresso parere favorevole all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 al personale dell'Istituto superiore di sanità -

quali provvedimenti intenda adottare affinché la situazione contrattuale dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità venga rapidamente ed equamente definita con l'equiparazione piena alle tre fasce del personale universitario previste dalla legge n. 382. (5-02581)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

—

**BONFERRONI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è al corrente del gravissimo ritardo con cui il comitato centrale previsto dall'articolo 5 della legge n. 36 del 15 febbraio 1974, istituito presso il Ministero del lavoro sta procedendo nell'esame delle domande presentate.

Come è noto tali istanze assommano a circa duemila e sono state inoltrate dagli interessati, licenziati per motivi politici e sindacali, allo scopo di ricostruire, a norma della predetta legge, la loro posizione previdenziale.

L'interrogante, nel sottolineare con grandissima preoccupazione la gravità dei risvolti umani che una tale stasi burocratica sta creando in tante famiglie, chiede altresì di conoscere i provvedimenti urgenti che s'intendono adottare onde consentire al suddetto comitato a tal fine preposto di portare avanti speditamente il lavoro affidatogli. (4-10778)

**SANTI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

sulla stampa nazionale è apparsa una notizia che potrebbe apparire dai risvolti grotteschi se essa non significasse un gravissimo danno economico per il nostro paese: quella cioè relativa alla situazione venutasi a creare nei lavori della CEE a Bruxelles dove sono assenti gli esperti italiani non essendo le loro missioni finanziariamente coperte dal Ministero del tesoro;

con ciò l'Italia viene a perdere milioni in quanto non controlla più la distribuzione dei fondi, sussidi, sovvenzioni, prestiti, restituzioni comunitarie, né partecipa alla impostazione di politiche comuni che finiranno col dimenticare completamente i nostri interessi;

è emblematico quanto accaduto nei giorni scorsi quando nessun rappresen-

te italiano ha partecipato all'elaborazione della strategia comunitaria per le nuove tecnologie avanzate —

se dette informazioni siano rispondenti a verità e, nel caso affermativo, come si intenda intervenire per porre termine ad una situazione che paralizza l'Italia non solo in termini economici ma anche nella sua stessa immagine internazionale. (4-10779)

**SANTI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

lo sciopero generale proclamato a Genova dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, a cui hanno partecipato 40 mila lavoratori, è stato ignorato dalle telecamere RAI;

una troupe disponibile nella sede RAI di Genova (tralasciando il gigantesco apparato da giorni impegnato alla Fiera del Mare), è stata inviata alle 10,30 anch'essa alla Fiera per preparare la telecronaca della inaugurazione « ministeriale » del salone nautico prevista per otto ore dopo;

il fatto è talmente grave, nella sua emblematicità, da non richiedere commenti —

quale sia il pensiero del ministro in merito al comportamento da parte di un ente preposto ad un delicatissimo servizio pubblico di informazione ed in particolare per conoscere da chi tale metodo di comportamento sia stato assunto. (4-10780)

**SANTI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di crisi generalizzata del settore industriale nazionale ha particolarmente colpito la piccola industria;

tale realtà si aggrava ulteriormente quando, come nel caso della SARECO di Casarza Ligure, si assiste a casi in cui la conduzione imprenditoriale della azienda lascia spazio a valutazioni di capacità manageriale;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

nel caso sopra citato si è così creata un'insostenibile situazione per le famiglie di 50 lavoratori che non percepiscono stipendio da 4 mesi mentre l'amministrazione dell'azienda, per difficoltà finanziarie, ha avanzato istanza di concordato preventivo al tribunale, lasciando un vuoto di prospettiva per la garanzia e la continuità del posto di lavoro —:

quali elementi siano a conoscenza del ministro relativamente alla vicenda della SARECO e quale ne sia il giudizio relativamente alle responsabilità di chi ha promosso lo sviluppo di un insediamento industriale necessitante di infrastrutture economiche e sociali troppo spesso a carico della collettività, senza la garanzia di una sua reale organicità con il tessuto economico della zona e con le sue prospettive future;

se il ministro intenda assumere iniziative affinché l'azienda sia ammessa alla cassa integrazione speciale. (4-10781)

**SANTI.** — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da troppo tempo, per non dire da sempre, il nostro paese si trova periodicamente a dover fronteggiare gravi sciagure che, quasi a volerle rimuovere collettivamente dalle nostre coscienze, vengono chiamate, in maniera troppo semplicistica, « calamità naturali »: terremoti, alluvioni, incendi boschivi, scandiscono infatti quasi settimanalmente le prime pagine dei giornali;

se contro il terremoto non può essere creata dall'uomo una valida difesa, costruire in zone « storicamente » sismiche in maniera corretta è (o meglio dovrebbe essere) doveroso, da parte degli imprenditori;

se è impossibile bloccare le alluvioni, è sacrosanto impegno delle amministrazioni dotare i paesi e le città di opere pubbliche tali da limitare i danni;

se è reale il pericolo dell'autocombustione nei nostri boschi, è altrettanto reale la mancanza di validi strumenti ope-

rativi per la salvaguardia del bene ambientale;

gli esempi, anche solo quelli degli ultimi anni, di terremoti, alluvioni, incendi parlano di una tragica serie di fatalità, ma anche di inadempienze, ritardi e carenze paurose da parte del potere centrale e degli organi preposti come nel caso della cittadina ligure di Sestri Levante che ha subito 2 alluvioni nel giro di 2 anni;

senza volere cercare colpe nella storia antica del nostro paese, basta percorrere questi 35 anni di democrazia: i governi che si sono succeduti hanno sempre lasciato un vuoto inconcepibile e colpevole nella protezione civile; infatti ci si è preoccupati di dotare l'Italia di una legge che, malgrado la pesantezza burocratica e la lentezza conseguente di intervento, contribuisce solo a risarcire, in parte, i danni subiti;

il Governo si deve impegnare seriamente a creare una serie di interventi per prevenire e, per quanto possibile, impedire certe « calamità naturali »: forse era preferibile, e senz'altro meno oneroso, che sin dalle prime alluvioni del dopoguerra il potere esecutivo fosse intervenuto con finanziamenti finalizzati alle opere di cui si sente la mancanza —

se il Governo non avverta l'urgenza di un intervento che dovrebbe svolgersi su due linee: finanziamenti agli enti pubblici per il risanamento e la prevenzione; una nuova disciplina, meno burocratica e più celere, per la concessione di credito agevolato, agli operatori danneggiati dalle calamità, che nascono « naturali », ma troppo spesso ingigantiscono per l'incuria dell'uomo. (4-10782)

**POTI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione alla inaudita e palesamente assurda decisione di attribuire di fatto alla Corte di appello di Bari tutti i nuovi magistrati vincitori del recente concorso a danno della Corte di appello di Lecce che, come è noto, indipendentemente dalla sua volontà e per situazioni oggettive, sopporta un maggior

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

carico di lavoro - quali siano stati i criteri di tale assegnazione che viola di fatto qualsiasi elementare criterio di logica e proporzionalità.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti urgenti si intendano prendere per sanare una insostenibile ed assurda decisione che ha creato indubbiamente elementi di frizione tra le sezioni di Lecce e Bari, e una paralisi della stessa sezione di Lecce, con susseguente perdita di fiducia dei cittadini nella amministrazione della giustizia. (4-10783)

CARUSO E GRADI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che:

in data 27 ottobre 1981 una pattuglia dei carabinieri in località San Benedetto Po (Mantova) ha fatto uso in pieno giorno delle armi ferendo alla schiena Daniele Faroni di 13 anni, che a bordo di un ciclomotore pare non abbia obbedito all'ordine di fermarsi;

il ferimento di cui è stato vittima il giovane Faroni rappresenta l'ultimo di una serie di tragici episodi dovuto all'uso delle armi da parte di appartenenti alle forze dell'ordine anche in circostanze che a prima vista ne avrebbero sconsigliato l'utilizzazione -:

quali direttive abbia impartito alle forze dell'ordine per regolamentare l'uso delle armi;

quali misure intenda adottare per impedire il verificarsi, sempre più frequente, di fatti come quello segnalato. (4-10784)

BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere -

premessi che nel gennaio 1975 veniva espletato il concorso a 350 posti di segretario giudiziario per il distretto della corte di appello di Roma;

considerato che, successivamente, a causa delle carenze di organico presso gli uffici giudiziari, gli originari 350 posti venivano aumentati in misura considerevole -

se siano stati assunti tutti gli idonei di tale concorso e se si sia seguito l'ordine in merito della graduatoria. (4-10785)

POTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - in relazione a quanto riportato dalla stampa, che ha segnalato alcune gravi irregolarità che sarebbero avvenute durante lo svolgimento di una riunione del consiglio comunale di Alliste (Lecce), tenutosi nella metà di settembre 1981, sia per quanto attiene alla discrepanza tra l'orario della convocazione del consiglio e l'inizio reale dei lavori, sia per quanto riguarda la mancata verbalizzazione delle decisioni prese per il primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 1979, sia per il comportamento poco ortodosso del segretario comunale nei confronti dei consiglieri comunali di minoranza - quali provvedimenti s'intendano prendere dinanzi ad atteggiamenti assurdi che negano la dignità delle assemblee elettive, e contravvengono alle più elementari norme di civico e democratico comportamento.

Per sapere, inoltre, se s'intendano prendere anche provvedimenti disciplinari nei confronti dello stesso segretario comunale per il suo comportamento palesemente di parte. (4-10786)

SERVELLO, TREMAGLIA E STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere gli intendimenti in merito alla Villa Reale di Monza sulla cui sorte è stata ancora una volta richiamata l'attenzione dell'opinione pubblica dalla recente polemica tra la Soprintendenza ai beni culturali della Lombardia, il comune di Monza e la Presidenza della Mostra internazionale dell'arredamento ospitata nel monumentale edificio.

Agli interroganti appare per lo meno strano (se è attendibile la relativa notizia giornalistica) che l'Ufficio stampa del Ministero possa rendersi portavoce di un atteggiamento governativo che si limita a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

prendere atto e ad approvare la posizione della Soprintendenza senza esercitare alcun potere d'intervento a sostegno del proprio organo periferico. E ciò con la singolare giustificazione che « il Ministero non è stato investito del problema ».

(4-10787)

CATALANO, GIANNI E CRUCIANELLI.  
— *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che:

l'industria chimica (gomma e plastica) Mossi & Ghisolfi Sud, appartenente al gruppo Montedison, sita in Anzio (Roma), con 150 dipendenti, ha un mercato notoriamente in espansione (e recentemente ha stipulato un contratto biennale con la Procter & Gamble per fornitura di confezioni in plastica);

l'industria in questione ha ricevuto oltre 300 milioni dalla Cassa per il Mezzogiorno vincolati ad espansione produttiva, aumento dell'occupazione, rinnovamento tecnologico, e a quanto risulta richiede alla Cassa per il Mezzogiorno nuovi aiuti per circa 3 miliardi di lire —:

se sono a conoscenza che la direzione aziendale, in un incontro con il consiglio di fabbrica e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha proposto un aumento di produttività collegato al licenziamento di 30 operai;

se tali dichiarazioni rientrano nei piani effettivi dell'azienda o fanno semplicemente parte di « minacce » intimidatrici nei confronti delle organizzazioni sindacali e del consiglio di fabbrica;

se esiste invece un piano collegato agli indirizzi della Montepolimeri, e quindi anche ad obiettivi di « privatizzazione » come sbocco conseguente della ristrutturazione suddetta;

quali sono gli intendimenti dei Ministri interrogati, in relazione ai fatti e alle dichiarazioni esposte, circa:

1) gli obiettivi reali di ristrutturazione (ed espansione produttiva) dell'azienda in questione;

2) la verifica del rispetto degli impegni presi dall'azienda per i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, e il chiarimento rispetto alla nuova richiesta di finanziamento per circa 3 miliardi di lire;

3) la salvaguardia dei livelli di occupazione.

(4-10788)

BELLUSCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia consentito all'amministrazione comunale di Mandatoriccio (Cosenza), ed in particolare al suo sindaco, di violare impunemente le leggi, che fissano precisi limiti di competenza, avendo egli iniziato nel suo comune una vera e propria caccia all'uomo nei confronti di tutti coloro che non appartengono ai partiti localmente al potere.

In particolare, l'interrogante chiede se sia legittimo e soprattutto pertinente, che la giunta municipale, con deliberazione n. 140 del 5 giugno 1981, abbia chiesto la rimozione del collocatore comunale perché — afferma testualmente la delibera — « occorre sapere che egli è stato esponente di spicco della lista locale, sconfitta nelle democratiche elezioni del giugno 1980 ».

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere se sia parimenti legittima la deliberazione n. 131 adottata dalla stessa giunta municipale, sempre il 5 giugno 1981, con la quale un vigile urbano, invalido sul lavoro, assunto sotto la precedente gestione, è stato sospeso, senza alcuna motivazione plausibile ma solo perché sospettato di non simpatizzare per i partiti localmente al potere, per tre mesi dal servizio con privazione dello stipendio.

Questi ed altri episodi, che pure potrebbero essere prodotti, a giudizio dell'interrogante non possono non indurre il Ministro ad invitare il prefetto di Cosenza alla vigilanza più severa e puntuale, perché siano tutelati i diritti dei cittadini, indipendentemente dalla fede politica o dal credo religioso rispettivamente professati, dal momento che i perseguitati, per una serie di atti di viltà e di connivenza nei confronti di una amministrazione comunale totalitaria, non hanno fi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

nora trovato giustizia né presso i sindacati, né presso gli organi tutori, né presso la magistratura, né presso gli organi di giustizia amministrativa.

L'intervento del prefetto si rende necessario per impedire che la situazione locale, già surriscaldata, si deteriori ulteriormente e produca gravi turbamenti dell'ordine pubblico.

A giudizio dell'interrogante la delicatezza della situazione impone che gli organi dello Stato, a cominciare dal comandante della locale stazione dei carabinieri, si elevino al di sopra delle parti per controllare con prestigio e dignità delle istituzioni e padronanza ogni evento che potesse prodursi per ottenere il ristabilimento della giustizia largamente vulnerata. (4-10789)

BELLUSCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in che modo intenda tutelare il prestigio e la dignità del dirigente dell'ufficio sezionale del lavoro e della massima occupazione di Mandatoriccio (Cosenza), dottor Antonio Colamaria, per il quale la giunta municipale di quella località, per il solo fatto che il funzionario era candidato in una lista contrapposta a quella vincente nelle ultime elezioni amministrative, ha adottato una delibera in cui si chiede la sua rimozione.

A parte la illegittimità di una tale delibera, che costituisce oltretutto un precedente pericoloso per la libertà dei cittadini, l'interrogante chiede di conoscere il motivo per il quale il direttore provinciale dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cosenza, anziché solidarizzare con il funzionario che risulta essere stimato dalla stragrande maggioranza dei lavoratori locali per il suo senso di equilibrio e per le sue doti umane e professionali, abbia inteso aprire nei suoi confronti una inchiesta, quasi a legittimare, con il suo atteggiamento, un comportamento liberticida di chiara marca totalitaria.

L'interrogante perciò chiede al Ministro se non ritenga a sua volta di aprire

una severa inchiesta a carico del direttore dell'ufficio provinciale di Cosenza, che, rendendosi implicitamente complice di un'azione antidemocratica, ha dimostrato scarso senso di equilibrio e ridotta attitudine a svolgere le sue delicate funzioni in una provincia caratterizzata da forti tensioni politiche e sociali.

(4-10790)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se è al corrente che i docenti di educazione fisica (diplomati dagli Istituti superiori di educazione fisica), regolarmente risultanti iscritti nelle graduatorie provinciali, non potranno ottenere incarichi di insegnamento per l'anno scolastico 1981-82 in quanto verrebbero conservati in servizio prioritariamente insegnanti non ancora in possesso dello specifico titolo di studio (diploma ISEF) solo perché hanno preso servizio nel passato anno scolastico;

se non ritenga che tale disposizione, contenuta nel telegramma del Ministro della pubblica istruzione del 28 settembre 1981 indirizzato a tutti i provveditori agli studi della Repubblica, possa intendersi come un'offesa alla professionalità degli insegnanti di educazione fisica diplomati dagli ISEF. (4-10791)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di quei dirigenti ministeriali che si ostinano ad ignorare e disattendere l'articolo 20 del decreto ministeriale 21 luglio 1973 che prevede con chiarezza lapalissiana l'applicazione agli ispettori generali ad esaurimento dell'articolo 156 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico sugli impiegati civili dello Stato) che fissa appunto essenzialmente nella funzione ispettiva la mansione specifica di tali « ispettori ».

Tutto ciò a prescindere anche dal significato letterale del termine « ispettore » nella comune lingua italiana che i direttori gene-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

rali dovrebbero pure conoscere. Invece attualmente gli « ispettori generali » del Ministero della pubblica istruzione, che sono 37 della carriera amministrativa e 33 della carriera ragionieristica, vengono usati in un impiego improprio secondo l'arbitrio dei singoli dirigenti da cui dipendono, con un utilizzo umiliante, nel caos in cui versano notoriamente i provveditorati ed il Ministero.

Per sapere infine se il Ministro non intenda ristabilire una immagine di chiarezza e di legalità, che costituisce educazione nel senso più lato e concreto della parola, stabilendo la corretta utilizzazione degli ispettori generali nella funzione ispettiva che loro compete, al fine anche di assicurare alle scuole quel controllo amministrativo e giuridico che è garanzia di buon funzionamento e quell'assistenza tecnica che è implicita nella moderna funzione ispettiva. È ben noto infatti lo stato confusionale in cui versano le istituzioni scolastiche, dove il denaro pubblico deve essere invece impiegato per l'istruzione e l'educazione dei cittadini di domani.

(4-10792)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - considerato che l'iter del costruendo edificio scolastico di Santa Maria di Moncalieri (Torino) è stato iniziato due anni e mezzo fa e allora il costo previsto per l'opera era di 2 miliardi e 500 milioni - se il Ministro sia al corrente dei motivi per i quali l'amministrazione comunale di Moncalieri, invece di accettare la proposta avanzata nel novembre dello scorso anno di accelerare i tempi pubblicando immediatamente il bando di concorso per la gara di appalto dei lavori di costruzione, contemporaneamente alla richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti, ha chiesto tale mutuo in ritardo per cui questo mutuo è arrivato solo nella primavera successiva, facendo sì che al primo concorso per l'appalto dei lavori si arrivasse senza alcuna offerta e con la seconda gara d'appalto fatta al rialzo con un'offerta che aumenta del 50 per cento gli oltre 2 miliardi iniziali;

per sapere se il Governo intenda assumere iniziative per una sollecita integrazione del mutuo e se non ritenga, dato che mancano i fondi al comune di Moncalieri, che parte dell'onere dovrebbe essere a carico del comune limitrofo di Nichelino, visto che la scuola sarà utilizzata in buona parte dalla sua popolazione. (4-10793)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se l'ANAS è a conoscenza che gli automobilisti nel tratto Pinerolo-Torino sono costretti ad andare pianissimo, in quanto se durante la settimana la situazione è quella che è, per la strada stretta, piena di uscite laterali, di cascine e stabilimenti, la domenica percorrere i 35 chilometri che separano Pinerolo dal capoluogo piemontese è una tortura, perché da None fino a Riva e dal bivio di Piscina fino a Pinerolo si procede a passo d'uomo, con frequenti soste, che il necessario semaforo di Cumiana e quello (per ora ancora inattivo) del bivio Botteghe rendono più prolungate;

per sapere quindi se non ritenga che tale arteria sia oggi vergognosamente inadeguata e che sarebbe opportuno realizzare almeno una superstrada al più presto per non accentuare l'isolamento del Pinerolese. (4-10794)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - considerato che l'assemblea dei lavoratori studenti dell'Istituto tecnico « Michele Buni-va » di Pinerolo ha denunciato ancora una volta il ritardo con cui vengono effettuate le operazioni di nomina degli insegnanti e che tali ritardi impediscono un regolare svolgimento delle lezioni, costringendo successivamente a faticosi recuperi sia gli insegnanti sia gli studenti, aggravando ancora più la situazione dei corsi serali, dove gli studenti non hanno il tempo materiale per potersi dedicare allo studio fuori dell'orario scolastico - se è vero che a causa di tali disfunzioni si sta verificando un processo di dequalificazione

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

di tutto il corso serale, con il risultato di indirizzare spesso a scuole private chi intende migliorare la propria condizione socio-culturale, contraddicendo in tal modo il principio del diritto allo studio;

per sapere, inoltre, se non ritenga necessario un suo pronto interessamento per permettere ai 100 studenti lavoratori di cominciare effettivamente l'anno scolastico, nominando urgentemente gli insegnanti necessari, evitando il carosello degli stessi sino alla fine di marzo, così come è accaduto lo scorso anno scolastico e se non ritenga opportuno che presso l'autorità competente venga formata una lista speciale di insegnanti da impiegare esclusivamente nei corsi serali;

per sapere, infine, se sia a conoscenza che, non solo da questi 100 studenti, ma dalle migliaia di studenti delle scuole di Pinerolo si eleva una protesta, poiché oggi, fine ottobre, in molti istituti pinerolesi mancano ancora insegnanti e in materie anche importanti, come matematica, italiano e latino, il che, a dir poco, è una vergogna. (4-10795)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che i vigili del fuoco di Avigliana (Torino) (15 volontari, alcuni veterani, ma per la maggior parte giovani generosi), protestano per le scarse attenzioni dedicate loro dagli amministratori comunali, lamentando la mancanza di un locale adeguato al ricovero delle persone e dei mezzi per un servizio efficiente, in quanto da diversi anni questi amministratori hanno promesso una caserma, che a tutt'oggi non è stata costruita e così i mezzi moderni che il comando dei vigili del fuoco di Torino ha messo a disposizione dei vigili di Avigliana continuano a rimanere nella caserma di corso Regina a Torino, mentre ad Avigliana si continua ad usare una autopompa da museo, un carro Alfa Romeo di 20 anni fa, per cui se in occasione dell'ultimo incendio in una cascina di Borgata Monte Cuneo i vigili del fuoco fossero giunti sul posto in pochi minuti e con mezzi adeguati avrebbero potuto limitare

i danni senza l'intervento di altre squadre, mentre invece hanno soltanto « tagliato » il tetto ed evitato che il fuoco si propagasse all'intero fabbricato, non potendo fare di più e solo l'intervento di squadre di Torino e di Giaveno è valso a spegnere le fiamme quando ormai erano andati in fumo parecchi quintali di fieno e di paglia e l'intero tetto, con danni per circa 20 milioni.

Per conoscere quali iniziative il Ministero intenda assumere per far fronte al problema segnalato. (4-10796)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è vero che il 6 ottobre 1981 si è ulteriormente rinviata la firma dell'accordo tra l'ENEL e la Federelettrica, che avrebbe dovuto tra l'altro definire anche le prospettive delle centrali dell'Azienda elettrica municipale di Torino, che ha tra l'altro due centrali nella valle di Susa, a Susa e a Chiomonte (Torino); per sapere perché questo rinnovo della concessione sulle acque per la produzione di energia elettrica è un problema che stenta a risolversi, favorendo così un depauperamento delle strutture esistenti. (4-10797)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — considerato che sono sempre vive le polemiche per l'acqua a Robassomero (Torino) — se non intenda intervenire per far risolvere in modo adeguato l'annoso problema delle irrigazioni, favorendo la formazione di un consorzio fra tutti gli utenti del canale in quanto questo è l'unico modo per avere i fondi previsti dalla legge regionale n. 63 del maggio 1978 e poter riparare così tutto il canale, venendo finalmente incontro alle necessità della popolazione rurale. (4-10798)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza di una situazione di estrema gravità, relati-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

vamente all'ordine pubblico, che da tempo si sta verificando nel comune di Cuorgnè (Torino), dove l'elenco dei fatti di sangue, delle esplosioni di bombe, delle rapine, delle aggressioni si fa sempre più pauroso e consistente, soprattutto dopo l'ultimo fatto grave di un'esplosione avvenuta in un bar della cittadina la sera del 16 ottobre 1981 che ha coinvolto una decina di persone, di cui alcune sono rimaste ferite;

per sapere se non ritenga indispensabile dotare urgentemente la zona di strutture di pronto intervento per garantire lo ordine pubblico, data l'exasperazione della popolazione del luogo, dove sta purtroppo facendosi strada l'intenzione di formare dei comitati privati di difesa.

(4-10799)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di abbandono in cui è lasciato l'ex villaggio del subnormale sito nella zona nord di Rivarolo (Torino) e se è vero che il comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n. 38 si è impegnato a chiedere l'utilizzo della struttura prospettando alcune soluzioni quali il centro anziani, il centro diurno, la scuola per infermieri;

per sapere se rispondono al vero le voci secondo le quali l'ospedale di Rivarolo verrebbe soppresso, quando è noto che si reputa necessario, nell'interesse della città di Rivarolo e di tutti i comuni gravitanti sulla medesima, che la divisione di medicina operante in Rivarolo, nella struttura del vecchio ospedale civile, venga mantenuta con il suo attuale organico, sia pure nell'ambito globale dei posti letto assegnati all'Unità sanitaria locale n. 38;

per sapere se non ritenga che la soppressione dell'ospedale civile di Rivarolo, succursale dell'ospedale civile di Cuorgnè, sarebbe un gravissimo errore di politica sanitaria, perché priverebbe di un servizio sanitario indispensabile la zona più densamente popolata dell'intera Unità sanitaria locale n. 38 (circa il 50

per cento dell'Unità sanitaria locale con insediamenti industriali di grande importanza per numero di addetti, ampia rete stradale, per altro inadeguata all'intero traffico);

per sapere inoltre se non ritenga che, al fine di rendere ottimale il servizio, l'ospedale di Rivarolo e la sua divisione di medicina, dovrebbero essere trasferiti nei locali dell'ex centro subnormali di Rivarolo, le cui strutture dovrebbero essere acquistate dall'Unità sanitaria locale, alla quale, ovviamente, la regione Piemonte, dovrebbe concedere i finanziamenti necessari, per l'acquisto stesso e per il completamento edilizio del complesso. In tal modo la divisione di medicina di Rivarolo avrebbe una sede dignitosa e potrebbe essere affiancata, nell'interesse dell'intera Unità sanitaria locale n. 38, dai reparti ospedalieri che la stessa Unità sanitaria locale ritenesse necessario di collocare in Rivarolo, nel quadro del suo programma di interventi nel campo degli stabilimenti ospedalieri della zona.

(4-10800)

**BROCCA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza di un preoccupante malessere e di una grave tensione diffusasi tra i docenti di molti atenei e causati da uno scorretto atteggiamento di alcuni membri delle commissioni istituite dal Ministero per la formulazione dei giudizi di idoneità a professore associato. Viene rilevato da fonti provenienti da diverse facoltà e in particolare dagli ambienti specialistici delle facoltà di medicina che molti candidati, all'atto della presentazione dei loro documenti e titoli ai singoli commissari (ed in altre occasioni), hanno notato da parte di questi ultimi non solo l'assoluta indisponibilità ad attenersi al dettato del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ribadito dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 21509 del 13 agosto 1981, ma addirittura l'ostentazione e la ferma determinazione di non considerare idonei tutti i candidati i cui nomi non verranno segnalati come meri-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

tevoli di giudizio positivo da parte di direttori di istituti o cliniche universitarie e di perseguire comunque criteri di massima selettività. È stato, inoltre, avvertito il proposito dei commissari e di altri professori ordinari, direttori di istituti e cliniche, di rendere la commissione sovrana nel giudizio e quest'ultimo inappellabile.

Premesso che lo spirito e la lettera della legge prevedono che il giudizio idoneativo « va basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato medesimo e dell'attività didattica dallo stesso svolta; che, in tale valutazione, deve essere tenuto in considerazione il giudizio formulato appositamente dalla facoltà »; che le commissioni debbono accertare l'idoneità del candidato ad assumere le funzioni di professore associato, e non già operare selezioni sulla base di un inesistente numero prefissato di posti, né tanto meno far prevalere criteri di discrezionalità personale, di potere locale e di ricatto; che la legge prevede per i lavori delle commissioni il controllo e l'approvazione rispettivamente del CUN e del Ministro della pubblica istruzione per cui tali lavori non rappresentano un atto definitivo, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per vigilare sull'operato delle commissioni e dei commissari al fine di prevenire inadempienze e abusi, per punire, ove siano state riscontrate delle irregolarità, i responsabili e per rendere giustizia, eventualmente, a chi ha subito un danno. (4-10801)

SCALIA. — *Al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali adempimenti abbiano posto in essere per applicare l'articolo 150 della legge n. 312 del 1980 e quali miglioramenti pensionistici intendano prevedere in percentuale per tutto il personale militare in quiescenza.

Sarà noto ai Ministri che con l'articolo 150 della legge n. 312 si è voluto impegnare il Governo a promuovere, sentito il COCER, entro un anno, le iniziative legislative necessarie a rivedere e disciplinare

le normative concernenti il trattamento previdenziale e pensionistico degli appartenenti alle forze armate e ciò anche in considerazione delle disposizioni contenute negli articoli 144 e 147 predisposte a seguito delle trattative intercorse tra Governo e confederazioni sindacali. (4-10802)

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno adottare urgenti provvedimenti in favore del Consorzio industrie fiammiferi (CIF) che versa in grave crisi strutturale ed economica a seguito del calo irreversibile della vendita dei fiammiferi coincidente con la liberalizzazione dell'importazione e vendita degli accendini da tasca.

Sarà a conoscenza del Ministro che il CIF per resistere ha dovuto ridurre alcuni servizi e impianti e di conseguenza anche il personale; non essendo ad oggi migliorate le condizioni, il CIF minaccia ancora di procedere a ulteriori riduzioni di servizi e personale creando così notevoli e giustificate preoccupazioni fra i lavoratori dipendenti.

È noto al Ministro che la sopravvivenza del Consorzio è intimamente legata alla programmata ristrutturazione dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, che fra l'altro in virtù della legge 23 luglio 1980, n. 384, con decorrenza 1° gennaio 1982 dovrà iniziare la consegna gratuita al domicilio delle rivendite tabacchi di tutti i prodotti commercializzati dal Monopolio. La prevista consegna a domicilio dei tabacchi aggraverà ancora di più il fenomeno del calo della vendita dei fiammiferi, poiché è facilmente prevedibile che i tabaccai non troveranno più conveniente prelevare i fiammiferi al magazzino distribuzione del Consorzio a volte distante parecchi chilometri.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritenga giunto il momento di associare la distribuzione dei fiammiferi con la distribuzione dei tabacchi riaccendendo e vivacizzando in tal modo la domanda dei fiammiferi sul mercato interno.

Questa soluzione, cioè l'assorbimento dell'organizzazione del Consorzio da parte

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, compreso il personale dipendente (attualmente sono 154 unità lavorative compresi i dipendenti in servizio periferico e al centro) rappresenterebbe la soluzione gradita al personale dipendente del Consorzio che ha manifestato tale orientamento il 21 luglio 1981 con voto unanime nell'assemblea dei lavoratori e dei quadri svoltasi a Roma.

È noto al Ministro che i rapporti fra lo Stato e il Consorzio sono regolati dalle convenzioni annesse al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e al regio decreto legge 26 febbraio 1930, n. 611, e successive modificazioni. Tali convenzioni hanno durata novennale e quella in corso scade il prossimo 31 dicembre 1983, ma sono già iniziate presso il Ministero delle finanze e la direzione generale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato le trattative per il rinnovo novennale. Il pericolo della cassa integrazione e della disoccupazione ha ipersensibilizzato il personale dipendente del Consorzio che giudica negativamente la situazione. La risoluzione della convenzione in corso ovvero l'assicurazione sottoscritta dell'accorpamento dell'organizzazione del Consorzio nell'organizzazione dei Monopoli di Stato o in altri enti pubblici alla naturale scadenza dell'attuale convenzione contribuirebbe a dare serenità ai lavoratori dipendenti. (4-10803)

**LABRIOLA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è vera la notizia secondo la quale in alcune caserme de L'Aquila vi sarebbero ancora discriminazioni e divieti nei confronti di alcuni organi di stampa ed in particolare dell'*Avanti!*, quotidiano del PSI.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere quale intervento abbia intenzione di compiere il Governo per eliminare tale inaccettabile stato di cose. (4-10804)

**BELLUSCIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se ritenga, di fronte alle legittime aspettative di studenti, genitori, operato-

ri culturali ed economici di Fondi, in provincia di Latina, di definire con urgenza il problema della istituzione di un corso di informatica all'Istituto tecnico industriale di questa città che, per dislocazione territoriale e socio-culturale e prospettive della zona viciniore, offre tutte le opportunità per detta istituzione;

se ritenga che il concorso di positivi assenti degli organi tecnici, scolastici e politico-amministrativi di competenza, avvalorati ed omologhi la richiesta avanzata dall'ITIS di Fondi e fatta propria con passione dall'intera popolazione;

se ritenga, ove la richiesta istituzione del corso di informatica dovesse slittare per ragioni tecniche al prossimo anno, di confermare, ora per allora, l'acquisizione di tutti i pareri tecnici e delle varie istanze scolastiche competenti comunicando, sulla base di essi, la definizione positiva del problema con l'istituzione del corso di informatica, intorno al quale, passando i giorni, va aumentando una forte inquietudine tra tutti gli interessati e l'opinione pubblica anche per le vociferazioni ampiamente diffuse su opzioni per altre destinazioni che il Ministero della pubblica istruzione starebbe operando. (4-10805)

**ACCAME.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se rispondono a verità i seguenti avvenimenti che avrebbero interessato - in successione - il volo AZ 332-Boeing 727 (compagnia di bandiera, tratta Roma-Parigi) il giorno 22 ottobre 1981 alle ore 16 « locali » circa, mentre l'aeromobile si trovava ad una altitudine intorno ai 3.000 piedi, in avvicinamento finale alla pista di Orly e sotto controllo radar del controllore di avvicinamento di quell'aeroporto:

1) al fine di ristabilire una separazione con altro aeromobile in avvicinamento, il controllore dava istruzioni al pilota dei Boeing di virare di 360 gradi sulla destra;

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

2) il pilota rappresentava al controllore la sua preoccupazione, in quanto la manovra avrebbe fatto entrare l'aeromobile in una formazione nuvolosa del tipo cumulo-nembo;

3) il controllore, quale scelta alternativa al pericolo di collisione, confermava l'istruzione relativa alla virata di 360 gradi;

4) il pilota eseguiva quanto disposto e l'aeromobile, dopo l'ingresso nel cumulo-nembo, veniva colpito da un fulmine che provocava la rottura del vetro del finestrino della parte sinistra della cabina di pilotaggio, con conseguente serio pregiudizio per la sicurezza del volo.

Per conoscere, altresì, quale sia - ai fini della sicurezza della navigazione aerea - il livello di pericolosità delle formazioni nuvolose tipo cumulo-nembo e se gli *standards* nazionali proibiscano esplicitamente agli equipaggi civili ed a quelli militari di entrarvi volontariamente.

(4-10806)

ACCAME. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e dei trasporti.* — Per conoscere:

se risponde a verità che presso la procura della Repubblica in Roma penda procedimento penale contro alcuni dirigenti della compagnia aerea di bandiera, per responsabilità connesse con la presunta carenza dell'addestramento fornito ai piloti di linea;

se risponde, altresì, a verità che sia stato nominato per l'esigenza, dalla competente autorità giudiziaria, un collegio peritale d'ufficio composto da ufficiali generali, piloti dell'Aeronautica militare italiana.

Posto che quanto sopra risponda a verità, considerato che la maggior parte dei piloti della compagnia di bandiera proviene dalle file dell'Aeronautica militare; considerato, altresì, che dirigenti, i quali hanno ricoperto incarichi di massimo livello nella stessa compagnia, prove-

nivano dalla medesima forza armata di cui sopra, avendo rivestito in essa anche le più alte cariche, così che i membri del collegio peritale si trovano ad aver percorso le loro trafile addestrative ed hanno avuto in comune con essi sia specialità sia - in taluni casi - reparti di impiego, l'interrogante ritiene che sarebbe auspicabile una opportuna diversificazione della composizione del collegio peritale di cui trattasi, attraverso l'inserimento di membri ad elevata qualificazione personale pur disponibili in campo nazionale, quali piloti dell'aviazione commerciale italiana competenti in materia di analisi dei più diversi problemi (addestramento dei piloti ed incidenti di volo inclusi) connessi con il trasporto aereo - con livello di diploma comparabile a quelli rilasciati dal NTSB (*National Transportation Safety Board*) statunitense - e piloti di altre forze armate provenienti anche da scuole di formazione al volo presso altre nazioni, in possesso di lunga e provata esperienza di pilotaggio.

(4-10807)

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze.* — Per conoscere quale riscontro di verità trovino voci ricorrenti secondo le quali, in tempi brevi, i servizi di vigilanza-sorveglianza-sicurezza degli edifici che ospitano le più elevate istituzioni dello Stato o sono comunque in uso da parte di esse, verrebbero affidati alla sola Arma dei carabinieri ed in base a quali motivazioni detti provvedimenti verrebbero attuati.

Per conoscere, altresì, se ritengano invece opportuno - per motivi evidenti ed anche ai fini di un doveroso e manifesto riconoscimento dei meriti che le tre forze di polizia « primarie » dello Stato - così come individuate dalla stessa legge n. 121 del 1981 « Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza », e cioè polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza - hanno acquisito nella storia della nazione e vanno ulteriormente acqui-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

sendo giorno per giorno, con i sacrifici di coloro che vi appartengono; posto che la portata di detti meriti è di rilevanza tale che situazioni contingenti, anche di attualità, e fatti sporadici - i quali, in ogni caso, hanno sempre visti implicate minoranze percentualmente ridottissime - non devono avere riflessi negativi sulla riconoscenza della nazione e sul giusto orgoglio della generalità degli appartenenti alle tre diverse forze; ferma restando la necessità inderogabile che i loro membri siano ovunque rigorosamente impiegati nei precipui compiti di istituto statuiti, per quanto ha tratto con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla citata legge -:

distribuire equamente, tra le tre diverse forze di polizia di cui trattasi, i servizi di vigilanza-sorveglianza-sicurezza svolti in relazione e/o nell'ambito delle strutture che ospitano le massime istituzioni dello Stato;

ricorrere, in alternativa ed alla luce della concreta interoperabilità che le tre componenti debbono conseguire per quanto ha tratto con compiti di polizia di sicurezza, alla rotazione delle stesse nell'ambito delle strutture di cui trattasi o al loro impiego in insiemi integrati, sia per quanto concerne la composizione sia per quanto concerne il Corpo o Arma di appartenenza dei rispettivi comandanti. (4-10808)

ACCAME. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per conoscere —

in relazione ai positivi sviluppi che hanno avuto le indagini di polizia e gli interventi giudiziari nei confronti dell'eversione di destra a decorrere dalla seconda metà del 1980 ed in particolare nei confronti dei presunti appartenenti alle « sigle » MRP, NAR e Terza Posizione, consentendo di pervenire all'arresto di circa 150 elementi;

considerato che le operazioni relative hanno visto in prima linea uomini della magistratura e delle forze dell'ordi-

ne che hanno dedicato al compito tutte le loro energie e persino le loro vite, uomini oggi non più presenti presso quegli uffici ed incarichi che li videro agire in prima persona, quali:

l'agente di polizia Francesco Evangelisti, detto « Serpico », ucciso il 28 maggio 1980 mentre espletava servizio davanti al liceo « Giulio Cesare » in Roma;

il sostituto procuratore Mario Amato, unico magistrato - per quanto noto - che all'epoca seguiva, presso la procura della Repubblica in Roma, i procedimenti giudiziari relativi all'eversione di destra e ciò fino alla data della sua uccisione, avvenuta nella capitale il 23 giugno 1980, essendo egli sprovvisto di scorta e di auto di servizio, blindata o meno;

il vice questore Alfredo Lazzarini, che ha diretto le inchieste sul terrorismo di destra quale capo degli uffici DIGOS presso la questura di Roma dai primi di aprile 1980, trasferito ad altra destinazione ai primi di ottobre 1981, successivamente all'arresto - alla fine di settembre - di elementi di spicco presunti appartenenti all'area di eversione sulla quale stava inquisendo;

il capitano della polizia di Stato Francesco Straullu, in forza agli uffici DIGOS presso la questura di Roma dal novembre 1978, da oltre un anno depositario delle inchieste sulla eversione di destra, ucciso il 21 ottobre 1981 assieme all'agente Ciriaco Di Roma, pochi giorni dopo l'arresto di un buon numero di presunti appartenenti - definiti « importanti » - all'area di eversione oggetto delle sue indagini e mentre stava viaggiando su auto non blindata, essendo quella di dotazione in riparazione -

quali concrete e tempestive iniziative intenda portare avanti affinché sia mantenuta continuità di azione nel campo di quella lotta all'eversione che ha condotto - nel lasso di tempo considerato - ad ottimi risultati, continuità nei confronti della quale l'uccisione del capitano Straullu appare avvenimento capace di inferire un colpo sostanziale.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

Per conoscere anche - alla luce dello unanime riconoscimento dell'efficacia dei risultati conseguiti dallo stesso vice questore Lazzarini, nell'espletamento dei suoi compiti di dirigente della DIGOS di Roma -:

quali siano state le cause che hanno portato al trasferimento del predetto ad altra destinazione e con brevissimo preavviso, agli inizi del mese di ottobre 1981;

quale riscontro di verità trovino le notizie, non smentite, secondo le quali l'inchiesta che ha portato - alla fine del mese di settembre - all'arresto dei cinque già citati « elementi di spicco », avrebbe anche interessato un agente di polizia in forza alla questura di Roma ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri. (4-10809)

SICOLO, DI CORATO, MASIELLO, CASALINO, BARBAROSSA VOZA, GRADUATA, CARMENO, DE CARO, ANGELINI, DE SIMONE E CONCHIGLIA CALASSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali siano i motivi per cui da molti anni le aziende contadine espropriate in Puglia per lavori stradali non riescono a ricevere il pagamento e neanche gli acconti previsti dalle attuali norme legislative per gli espropri;

quali realmente sono i motivi del ritardato pagamento per tutte le aziende espropriate ai fini dello sviluppo delle strade pugliesi da parte dell'azienda ANAS e delle ditte a cui sono stati affidati gli appalti;

le motivazioni che fanno ritardare il pagamento delle indennità o degli acconti in relazione al progetto generale dei lavori di costruzione di una variante alla statale 16 tra Cerignola e Bari nei confronti di tutte le aziende espropriate con decreti ministeriali sin dal 1978, che fino ad oggi non hanno ricevuto neppure gli acconti previsti dalla legge.

Poiché tale situazione ha destato viva agitazione nei contadini e nelle aziende espropriate in tutta la Puglia, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro dei lavori pubblici, assieme all'azienda ANAS, intenda prendere per sollecitare il pagamento o gli acconti delle indennità di esproprio già definite e concordate sia dall'ANAS che dalle ditte appaltatrici sopra menzionate. (4-10810)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere che ne è più della Banca di Torino, se è vero che il nuovo istituto di credito aveva avuto un nulla osta informale da parte dell'onorevole Filippo Maria Pandolfi, quando era Ministro del tesoro, cosicché il comitato promotore di questa iniziativa, pensando di avere già la licenza in tasca, si è dato subito da fare, raccogliendo un dispositivo finanziario pari ad una trentina di miliardi di lire e provvedendo addirittura a trovare il marchio: il cavallo di bronzo di piazza San Carlo, simbolo della « torinesità »;

per sapere perché a tutt'oggi il Ministero del tesoro, palleggiando le responsabilità con l'Istituto di emissione, ha evitato di fornire l'autorizzazione di rito lasciando il Banco di Torino solo sulla carta;

per sapere, inoltre, se è a conoscenza che alla fine della guerra, il capoluogo piemontese disponeva di una dozzina di banche, mentre adesso ne ha appena sei: Cassa di Risparmio, San Paolo, Subalpina, Ceriana, Brignone e Anonima di Credito, mentre a Milano se ne contano oltre 40, a Brescia 15 e, per esempio, a Marsala 6;

per sapere, infine, se ritenga fuori dalla norma che in una metropoli come Torino, al centro di un'area fortemente industrializzata, il credito sia invece concentrato nelle mani di pochi. (4-10811)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - considerato che la aviazione leggera non è considerato lavoro

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

aereo, ma è uno sport come la nautica, il motociclismo e lo sci e che contro questa aviazione leggera da sempre ci si è accaniti, valendo ancora oggi il regolamento dei primi anni del fascismo, con il brevetto di primo e secondo grado, quelli cioè del turismo aereo, che devono essere rinnovati dopo i 50 anni ogni 6 mesi, mentre la patente automobilistica, che espone tutti a pericoli altrettanto seri, viene rinnovata ogni 4 anni e tenendo conto che ogni 6 mesi dopo i 50 anni occorre sottoporsi a visita medica presso un centro medico legale militare (che in Italia sono solo 3: a Milano, a Roma, a Napoli, cosicché un pilota di 50 anni di Trieste o di Ventimiglia o di Cagliari o di Palermo deve due volte l'anno spendere qualche centinaio di biglietti da mille per recarsi a visita medica per il rinnovo del brevetto) — perché la stessa visita non la si può fare presso un qualunque centro medico od ospedale, esattamente come è in Germania, in Svizzera ed in altri paesi, e se è vero che il motivo è che non si vogliono toccare il potere e l'interesse di questi tre templi ove ogni giorno confluiscono centinaia di persone al prezzo di 10.000 lire per visita;

per sapere se ritiene che sarebbe ora di cambiare questo sistema (che vale ormai da una sessantina di anni) e di prolungare la durata del brevetto di primo e secondo grado a tre anni, come in Svizzera ed in Germania, e di autorizzare la visita medica presso qualsiasi centro medico od ospedale di qualsiasi città, esattamente come è in tutti gli altri paesi ove l'aviazione leggera è ben più sviluppata che in Italia. (4-10812)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è vero che una colossale « schedatura delle schedature » sta per essere avviata dal Ministero dell'interno nei confronti dei cittadini. Tale inquietante interrogativo è stato sollevato in diversi ambienti (aziende, uffici di professionisti) in seguito all'entrata in vigore di una norma della legge di polizia del 1° aprile 1981, n. 121, che all'articolo 8 prescrive che enti e associazioni dovranno en-

tro la fine di quest'anno segnalare al Ministero dell'interno i loro schedari e archivi magnetici;

per sapere, inoltre, se questa norma di legge, approvata dal Parlamento, ma passata finora inosservata negli ambienti interessati, porterà alla costituzione di un maxi-archivio con tutti i segreti degli italiani e se ritenga il sospetto legittimo e preoccupante, tanto più che l'articolo di legge prevede la creazione di un centro elettronico dati del Ministero dell'interno che dovrebbe raccogliere e coordinare le informazioni;

per sapere, infine, come saranno usate queste informazioni, per quali scopi e da chi e se ritenga che il rinvio al Parlamento della disciplina della materia non debba essere interpretato come una necessità di « regolare » un futuro « diritto di prelievo di informazioni riservate riguardanti la vita dei cittadini » violando così il diritto alla riservatezza. (4-10813)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — dato che a Torino molti cittadini hanno problemi di casa o hanno parenti o conoscono amici che hanno gli stessi problemi (e sono inquilini sfrattati o piccoli proprietari che aspettano di poter disporre della abitazione acquistata e molti sono i giovani che non si possono sposare perché non trovano alloggio o famiglie costrette alla coabitazione con i genitori) — se è a conoscenza che a Torino non si trovano più case in affitto e gli alloggi in vendita hanno prezzi non accessibili e né è possibile fare mutui dal momento che per avere 10 milioni di prestito si consuma, ogni mese, poco meno di 200 mila lire;

per sapere se è vero che, pur avendo con la legge di piano decennale per la casa lo Stato stanziato nel 1978 circa 6.000 miliardi per l'edilizia sovvenzionata e per l'edilizia agevolata (con contributo sui mutui), per gli anni dal 1978 al 1981 di questi 6.000 miliardi regioni e comuni sono riusciti a non spenderne 4.000 e quindi a

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

non costruire 80.000 abitazioni e se ritenga ciò un vero paradosso italiano, in quanto mancano gli alloggi, datori di lavoro e cittadini pagano, con trattenute sulle buste-paga, i contributi per le case popolari, lo Stato stanziava fondi, ma le case non si fanno, in quanto l'edilizia pubblica non funziona (ma, contemporaneamente, il costo dei mutui e dei vincoli urbanistici ed edilizi bloccano anche le attività private);

per sapere, inoltre, se è vero che in Piemonte le cose andrebbero meglio che nelle altre regioni, avendo la regione Piemonte localizzato tempestivamente i fondi per il primo biennio (1978-1979), sia per l'edilizia a totale carico pubblico sia per l'edilizia con contributo pubblico nel pagamento dei mutui, cosicché gli alloggi relativi a questi programmi sono ultimati o in via di completamento, con ritardi ragionevoli, mentre le cose vanno molto peggio per i finanziamenti successivi, per i quali la regione ha sì localizzato tempestivamente i fondi per il secondo biennio (1980-1981), collegandoli ai finanziamenti per il terzo biennio (la decisione della regione risale al maggio 1980 ed i provvedimenti formali all'ottobre 1980) ma è passato ormai un anno e mezzo e, per i ritardi dei comuni nell'assegnare le aree e nello stipulare le convenzioni, gran parte dei cantieri devono ancora essere aperti;

per sapere, infine, se è anche a sua conoscenza che nel 1980 250 miliardi corrispondevano a 5.000 alloggi e che l'inflazione ha eroso il 30-35 per cento delle somme stimate; per questi ritardi intervenuti si sono buttati via 1.500 alloggi ed i cittadini che cercano casa a Torino pensano di essere una delle 1.500 famiglie piemontesi che non avranno alloggio grazie ai ritardi dei comuni, soprattutto di Torino e cintura, nel fare il loro dovere.

(4-10814)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerato che, stando alle notizie trapelate sui giornali, i « tagli della spesa pubblica » che il Go-

verno sta varando con la legge finanziaria colpiscono ingiustamente i mutilati per servizio, unitamente a quelli di guerra e civili di guerra, proprio in quelle forme di assistenza sanitaria che per specifiche leggi dovrebbero avere praticamente per tutte le infermità riconosciute e pensionate — quali iniziative il Governo intenda assumere per restituire ai mutilati il diritto all'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica gratuita, come previsto dall'articolo 57, terzo comma, della legge n. 833 del 1979 di riforma sanitaria. (4-10815)

SUSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) che la Banca Agricola Industriale Cooperativa di Sulmona, da tempo al centro di polemiche, contrasti, fatti inquietanti, è gestita da un consiglio di amministrazione non rappresentativo della realtà socio-economica della città e della zona e nel quale si trovano ad operare con incarichi di altissima responsabilità tre persone con stretti legami di parentela tra loro (parenti acquisiti di secondo grado);

2) che, a seguito di una chiara denuncia fatta dall'interrogante nel comizio di chiusura della campagna elettorale di Sulmona, tenutosi il 19 giugno 1981, di un ammanco di circa 300 milioni di cui si è reso autore il dipendente della succursale di Pacentro (L'Aquila), fino a quel momento tenuto nascosto dai dirigenti della banca, il presidente della stessa, due mesi dopo la sua denuncia, inoltrava un esposto alla procura della Repubblica di Sulmona, che portava all'arresto del suddetto dipendente;

3) che l'ammanco di cassa era noto agli amministratori della banca molto tempo prima del 25 aprile 1981, data nella quale si svolse l'assemblea della banca medesima, come dimostra la cessione di beni che il dipendente aveva effettuato a favore di quest'ultima, nei primi giorni dell'anno in corso;

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

4) che, ciò malgrado:

a) la stessa assemblea non fu messa a conoscenza del fatto, malgrado l'articolo 2429-bis del codice civile imponga che « devono anche essere indicati fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dello esercizio »;

b) la relazione al bilancio 1980 non faceva menzione della perdita, nonostante il suo ammontare fosse addirittura superiore al capitale sociale della banca (136 milioni);

c) gli amministratori non ritennero opportuno denunciare l'accaduto alla magistratura;

5) che nella medesima assemblea fu contestata la valutazione dei titoli obbligazionari che, in violazione dell'articolo 2425 del codice civile, era stata effettuata sulla base del costo storico e non del valore di mercato (cioè almeno 700 milioni al di sopra di un prudente apprezzamento), al fine di far risultare un utile, economicamente non conseguito, diviso in gran parte dagli amministratori della banca, che direttamente, tramite familiari o prestanomi, detengono una larga quota del capitale sociale;

6) che gli amministratori hanno, di fatto, occultato la disastrosa situazione della Borsini (industria locale in gravissima crisi, che rappresenta uno dei principali debitori della banca), inserendo nel bilancio un totale « accantonamenti rischi su crediti » assolutamente insufficiente a coprire le perdite determinate dalla insolvenza della industria suddetta;

7) che uno degli amministratori della banca è il curatore fallimentare della stessa Borsini.

Per sapere se il Ministro ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto, accertare:

1) eventuali carenze nell'attività di controllo della Banca d'Italia nei riguardi della Banca Agricola Industriale Cooperativa di Sulmona;

2) l'applicabilità ai fatti suddetti dell'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utile);

3) eventuali omissioni in atti di ufficio da parte degli amministratori della banca;

4) le responsabilità degli amministratori della banca, che, non esercitando alcun controllo sull'attività del dipendente infedele e non prendendo le opportune precauzioni nella erogazione del credito verso la Borsini, hanno arrecato grave danno alla banca medesima. (4-10816)

COLOMBA E BARACETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Udine ha svolto finora, pur avendone la capacità operativa, una limitatissima azione accertatrice di propria iniziativa, limitandosi invece ad impostare il programma di accertamenti solo con riferimento ai verbali di constatazione elevati, a seguito di proprie verifiche, dalla Guardia di finanza;

se ritenga che tale stato di carenza sia da attribuirsi prevalentemente all'attuale dirigente di quell'ufficio signor Claudio Rossmann il quale, a parte il poco impegno lavorativo (da diversi anni il suo orario di lavoro settimanale è di 24 ore - dalle 9 alle 13 di ogni giorno - anziché di 46 ore), indirizza la sua attività direzionale piuttosto che verso il raggiungimento degli obiettivi istituzionali (l'accertamento finalizzato alla lotta alle evasioni fiscali), principalmente verso un « governo del personale » esercitato all'insegna di atteggiamenti fortemente autoritari contrassegnati da eccessivo rigorismo, discriminazioni nella proposizione di sanzioni disciplinari, apprezzamenti scorretti nei riguardi del personale, mania persecutoria verso i rappresentanti sindacali specie nei confronti del delegato CGIL. Fatti e circostanze, questi, tutti verificabili attraverso l'esame degli atti relativi (ordini di servizio, lettere di richiamo, ecc.) e principalmente attraverso i rapporti inviati a tal proposito alla direzione generale delle imposte dirette da parte della Intendenza di finanza di Udine e dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Trie-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

ste, rispettivamente alla fine dell'anno 1979 e nel giugno 1981;

quali provvedimenti intenda adottare per superare in positivo lo stato di scarsa efficienza dell'ufficio, per riportare serenità nell'ambiente di lavoro, nonché per dare un concreto seguito ai rapporti degli organi periferici prima menzionati. (4-10817)

**RAUTI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di vivissima preoccupazione e di agitazione determinatosi ad Anzio (Roma) dopo la notizia del minacciato licenziamento di trenta dipendenti della Massi-Ghisolfi (su un organico di circa centocinquanta); nonché per conoscere se e come intendano intervenire per scongiurare tale eventualità e salvaguardare i livelli di occupazione nella fabbrica, specie in un momento come questo in cui, in tanti altri settori produttivi della stessa città e zona costiera, si sono determinati o si determinano gravi fatti recessivi e la disoccupazione giovanile — anche per motivi stagionali — tocca punte allarmanti.

L'interrogante chiede anche di sapere come si conciliano i trenta minacciati licenziamenti della Massi-Ghisolfi (Montedison) con il finanziamento chiesto dalla stessa azienda alla Cassa per il mezzogiorno in vista di quello che venne definito e propagandato come un piano preciso e concreto di ammodernamento di strutture; piano che prevedeva, fra l'altro, l'assunzione di altre venti persone. Tanto più, dunque, la notizia dei licenziamenti è giunta inattesa, ha destato stupore e suscitato scalpore e rende necessario un intervento — o meglio ancora un'inchiesta — dei due dicasteri che, a questo punto, sono chiamati in causa nella vicenda. (4-10818)

**ACCAME.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione al tragico incidente accaduto il pomeriggio di dome-

nica 25 ottobre 1981 a Somma Vesuviana, quando un carabiniere ausiliario in servizio di vigilanza per un incontro di calcio, intervenuto con alcuni colleghi per sedare una rissa, nel corso del successivo inseguimento di alcuni giovani che stavano fuggendo, sparava un colpo d'arma da fuoco e feriva mortalmente il diciannovenne Pasquale Ammirati, di Somma Vesuviana —:

quale sia stata la precisa dinamica del fatto;

se, in particolare, il giovane, quando è stato colpito, si trovasse all'interno o all'esterno dell'area del campo di calcio. (4-10819)

**ACCAME.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie secondo le quali il giorno 20 ottobre 1981, nei corridoi del palazzo che ospita il Ministero difesa-marina, sarebbero apparse scritte di contestazione nei confronti del nuovo capo di stato maggiore della marina militare, Angelo Monassi.

Per conoscere altresì — considerato che trattasi di fatto assolutamente inusitato e non in linea con i comportamenti e le tradizioni del personale della marina —:

se il tenore delle scritte possa far ravvisare l'intendimento di addivenire a provocazioni di più ampia portata, e ciò in relazione alle decise prese di posizione dell'ammiraglio Monassi a fronte dell'affare « P 2 »;

se siano state condotte indagini sull'accaduto e, in caso affermativo, di quale tipo esse siano state e a quali risultati abbiano portato. (4-10820)

**ACCAME.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se sia al corrente delle procedure insolite seguite presso la Centrale di Caorso per l'ultimazione dei lavori;

in particolare, se l'ultimazione dei lavori abbia comportato il richiamo di

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

numerosi tecnici con un impegno straordinario del tipo « precettazione », ed eventualmente in base a quali disposizioni.

(4-10821)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per conoscere —

in relazione a recenti servizi stampa secondo i quali, in fase di definizione del bilancio annuale della difesa, le autorità militari preposte si atterrebbero, per quanto concerne le spese definite « discrezionali », ad una ripartizione tra le forze armate « ormai tradizionale » secondo le seguenti percentuali approssimative: 50 per cento all'esercito, 30 per cento all'aeronautica, 20 per cento alla marina;

considerato che detta suddivisione è tale da risultare, a tutt'oggi, condizionata da quelli che furono i contenuti delle « considerazioni nei riguardi del trattato di pace » stese separatamente, nel lontano 1946, dai tre diversi Ministeri di forza armata allora esistenti;

considerato altresì che le partizioni percentuali di cui trattasi appaiono essere divenute nel tempo, quasi per trascinamento e ben oltre lo stretto ambito delle spese discrezionali, elemento condizionante le stesse assegnazioni complessive annuali di bilancio alle tre forze armate, con inevitabile riflesso sulle relative consistenze globali in uomini e mezzi; e ciò come direttamente deducibile anche dall'analisi delle stesse articolazioni di bilancio di cui agli « stati di previsione » del Ministero della difesa per i diversi anni finanziari, quasi che non si sia tenuto pressoché alcun conto, negli anni, né dell'evoluzione del concetto strategico generale, né delle situazioni contingenti così come si sono andate concretizzando nel Mediterraneo;

alla luce del fatto che le situazioni politico-strategiche ed i rapporti di forza che si vanno instaurando o già si sono instaurati nel Mediterraneo, unitamente ai rapidissimi incrementi numerici ed aggiornamenti tecnici dei mezzi bellici navali ed

aerei delle nazioni che si affacciano sullo stesso mare, comportano l'esigenza ormai improrogabile di una più coerente distribuzione di risorse per i tre diversi ambienti operativi aereo-terrestre, aereo-marittimo ed aereo;

alla luce altresì delle evidenti, immediate implicazioni, confortate per altro da approfonditi e consolidati studi in materia, connesse con le esigenze di difesa dell'Italia (nazione con oltre 8.000 chilometri di costa, che si protende attraverso il Mediterraneo quasi fino alle coste nordafricane, con una economia di trasformazione, le cui importazioni ed esportazioni passano per vie marittime in percentuale che va dall'80 al 90 per cento) sul mare e subacquee ed in cielo oltre che su terra, implicazioni che portano in primo piano la necessità di disporre di uno strumento di difesa sostanzialmente equilibrato (in termini di potenzialità e capacità difensive o, in altre parole, di quantità e di qualità di mezzi a disposizione delle tre diverse forze di terra, di mare e dell'aria) e di provvedere, pertanto, ad una conseguente, graduale, redistribuzione delle risorse disponibili;

considerato infine che, per quanto relativo ad impegni già attuali nel tempo di pace, vuoi per quanto ha tratto per compiti di polizia di terra, di cielo e di mare, vuoi per compiti non precipuamente « di difesa » (trasporti acqua; radioassistenza; soccorso alpino, ecc.), tutte e tre le forze armate già si trovano ed ancor più si troveranno a sostenere carichi comparabili, in termini di ricaduta sul bilancio della difesa —:

se intenda disporre affinché, già nella fase iniziale di impostazione dei lavori per la definizione dello stato di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1983, siano concretamente verificate le aliquote generali e particolari per singola forza armata, affinché sia finalmente sottoposta a realistica revisione e ad aggiornamento l'attuale situazione — ivi inclusa la consistenza numerica degli appartenenti alle tre componenti — e si dia il via, una volta per tutte, all'azione per porre termine a

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

quegli schematismi che hanno comportato e comportano diretti, negativi riflessi sull'efficienza dello strumento di difesa nazionale;

se intenda altresì disporre affinché si ponga mano al conseguente aggiornamento ed alla nuova stesura del « libro bianco della difesa », edizione gennaio 1977, e ciò anche alla luce del fatto che la premessa a detto « libro bianco » prevedeva che esso fosse « ... *omissis* ... solo l'inizio di un colloquio con l'opinione pubblica che la difesa si propone di proseguire negli anni futuri, per tenerla al corrente della situazione delle forze armate e dello stato dell'amministrazione militare, nella sua effettiva consistenza e nella continua dinamica dei suoi problemi... ». (4-10822)

CUSUMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che con fonogramma del Ministro della pubblica istruzione - Gabinetto protocollo n. 16885/420/BD del 29 settembre 1981 e distribuito, da parte dei provveditori, ai presidi delle scuole e istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, sono state date disposizioni per la conferma per i prossimi sei anni degli insegnanti nominati nel corso dell'anno scolastico 1980-81 non ancora in possesso del titolo idoneo per l'insegnamento;

che direttamente interessati sono gli insegnanti di educazione fisica, ed attività ginnico-sportive, di educazione musicale ed attività musicali, che sono stati nominati supplenti annuali;

che le norme di legge in materia prevedono che gli insegnanti non aventi titolo specifico possano ottenere la conferma delle nomine solo nel caso in cui manchino gli aspiranti in possesso di titolo specifico ed idoneo all'insegnamento -

se non ritenga che la disposizione ministeriale, che ha suscitato un vero e proprio vespaio fra gli aventi titolo specifico, stravolga le norme ancora in vigore e pienamente operanti, sì da investire la

legittimità della disposizione stessa, basata sul richiamo ad un disegno di legge (n. 1112) e non ad una legge approvata;

come intenda risolvere i casi di chi - avendo conseguito il titolo specifico - rimane fuori dall'insegnamento sia pure sotto forma di supplenza. (4-10823)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione verificatasi nell'unità sanitaria locale FR 7 in seguito agli ingenti tagli della spesa pubblica relativa ai servizi sanitari. Pare infatti che, a partire dal prossimo mese di dicembre, un gran numero di dipendenti dell'USL FR 7 saranno sospesi dallo stipendio per mancanza di fondi. Altrettanto grave è la situazione negli enti convenzionati (clinica « Santa Teresa » di Isola Liri, clinica « Villa Gioia », laboratori di analisi di Sora e di Arce), cui è stata comunicata, in data 26 ottobre 1981, la sospensione della revoca della convenzione « pur confermando assoluta impossibilità effettuazione pagamenti anche per ulteriore decurtazione assegnazione fondi ».

Per sapere pertanto quali provvedimenti il Ministro abbia adottato od intenda adottare per scongiurare provvedimenti lesivi dei diritti dei lavoratori del settore e del diritto alla salute della cittadinanza. (4-10824)

QUERCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quando si vorrà porre termine alla precaria situazione degli Uffici notifiche, esecuzioni e protesti presso le Corti d'appello, i tribunali e le preture, sempre più carenti nelle strutture e nei servizi, e tuttora regolati da norme non più rispondenti all'attuale realtà socio-politica.

Per conoscere in virtù di quali presupposti un numero esiguo di lavoratori (appena 4.950 in 740 uffici giudiziari del territorio nazionale) debba continuare a prestare la propria attività, spesso in condizioni di estremo disagio, senza limiti di tempo e di orario, e, se occorre, anche

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

nei giorni festivi, e senza alcuna effettiva garanzia del godimento delle ferie.

Per sapere in base a quali principi siano state disattese, nell'ultimo quinquennio, dagli organi burocratici, istanze e proposte atte a migliorare e dinamicizzare questo fondamentale settore dell'amministrazione della giustizia, adottando la tattica del silenzio e dell'immobilismo.

Per sapere quali provvedimenti siano stati presi per porre termine, specie nei grandi centri, alle lungaggini ed ai ritardi nel pagamento degli stipendi men-

sili, pur essendo regolarmente stanziati i fondi necessari nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Per conoscere infine i motivi per i quali non è stato possibile evitare i recenti scioperi nazionali dei coadiutori (dal 1° al 6 ottobre) e degli ufficiali giudiziari (26 e 27 ottobre) che hanno ancor più acuito la già critica situazione generale dell'amministrazione della giustizia e quali rimedi si intendano adottare per evitare altre prevedibili agitazioni da parte dei lavoratori del settore. (4-10825)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**FERRARI MARTE.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

quali interventi intenda concretamente svolgere o siano stati già attuati per poter assicurare la ripresa produttiva di importanti plessi industriali presenti nel territorio di Laveno Mombello (Varese) ed in altre realtà, come Livorno e Spoleto, della Pozzi-Ginori;

quali siano nei fatti le prospettive dei diversi settori di appartenenza al gruppo Pozzi-Ginori sia nelle prospettive occupazionali sia finanziarie per evitare non solo il licenziamento e la perdita di circa 8 mila posti di lavoro, ma il proseguimento della cassa integrazione quando vi sono possibilità di lavoro sia nel mercato nazionale che internazionale;

quali siano le decisioni e gli orientamenti della SAI, detentrica del pacchetto azionario maggioritario nell'ambito del gruppo. (3-05000)

**CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI, MAGRI, CAFIERO E CATALANO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali ragioni abbiano consigliato l'amministrazione penitenziaria ad installare vetri divisorii in alcune sale per i colloqui del reclusorio romano di Rebibbia, considerato che:

1) il direttore, il giudice di sorveglianza e il personale civile e militare dell'istituto hanno espresso la loro opposizione ad un provvedimento considerato inutile e tale invece da indurre i detenuti a forme esasperate di protesta;

2) i sistemi di sicurezza installati nell'istituto (*metal-detectors*, porte blindate) sono tali da rendere assolutamente superflui i vetri divisorii, e d'altronde la pratica diffusa in altre « carceri speciali » di consentire saltuari colloqui senza ve-

tri dimostra inequivocabilmente il mero carattere punitivo del provvedimento, privo di qualsiasi giustificazione di « ordine pubblico »;

3) il carcere di Rebibbia, per la responsabile azione del direttore e del personale civile e militare, e per l'impegno di molti detenuti, che hanno saputo costruire momenti di dibattito e di rivendicazione tali da escludere il ricorso a forme violente di ribellione e da emarginare i settori estremi del terrorismo e della criminalità comune organizzata, è oggi considerato un esempio di relativa tranquillità nell'universo carcerario italiano, che richiede pertanto ben altri interventi che non la vessatoria misura dei vetri divisorii;

4) la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 18 prevede che i colloqui si svolgano « sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia », mentre i vetri divisorii comporterebbero la conseguenza di un controllo auditivo dei colloqui stessi.

Per sapere, pertanto, se il Ministro ritenga che con tali assurdi provvedimenti si possa prevenire la conflittualità violenta all'interno delle carceri, e non piuttosto favorirla a detrimento del difficile lavoro che operatori, magistrati e alcuni detenuti svolgono per sfuggire all'infernale spirale di condizioni subumane-rivolta-repressione. (3-05001)

**CRUCIANELLI, CATALANO, MILANI, GIANNI, MAGRI E CAFIERO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le motivazioni, le modalità e i risultati dell'operazione di vasta e capillare perquisizione dei reparti del carcere napoletano di Poggioreale, condotta da polizia e carabinieri nella notte tra il 18 e il 19 ottobre 1981, e in particolare:

se risponda a verità la notizia gravissima secondo cui alcuni agenti di custodia sarebbero stati perquisiti alla presenza dei detenuti, con l'evidente conseguenza di lederne profondamente il presti-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

non indifferenti togliendo tutta la zona che comprende i comuni di Santa Caterina Villarmosa, Marianopoli, Villalba, Mussomeli, da uno stato di isolamento attuale che aggrava la situazione economica già pesante di queste popolazioni.

La proposta del comune di Valledlunga consentirà a molti comuni dell'Agrigentino (zona del Cammaratese) di potere rapidamente raggiungere Catania e quindi le grandi strade di comunicazione per il continente. (3-05005)

AUGELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali motivi ostacolano il finanziamento, da parte dell'ANAS, dei seguenti progetti di ammodernamento della strada statale 121 «Catane»:

1) secondo lotto «bivio Marianopoli, lato S. Caterina-stazione Villalba»;

2) terzo lotto «stazione Villalba-bivio Manganaro», i cui progetti sono stati approntati da tempo da parte della stessa ANAS.

Attualmente i tratti sopradetti sono difficilmente transitabili e per tale ragione pregiudicano ancor di più lo stato di sottosviluppo dei centri urbani interessati a detta viabilità e in particolare i centri di Valledlunga, Villalba, Marianopoli, Santa Caterina Vill./SA, tutti in provincia di Caltanissetta e i comuni di Valledolmo, Alia, Roccapalumba in provincia di Palermo. Un intervento in questa zona, pertanto, oltre a rompere situazioni che stagnano da tempo immemore, produrrebbe una sensibile spinta all'economia della zona con prospettive ragionevoli per un incremento turistico. (3-05006)

MAGRI, BASSANINI, LOMBARDI, RODOTA', GALANTE GARRONE E GIANNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se gli risulti che nel corso dei procedimenti di lavoro riuniti (RG 2346/81 e RG 2312/81) pendenti avanti il giu-

dice del lavoro di Milano dottor Romano Canosa, il dottor Marino Marzorati dirigente della sezione lavoro, agendo d'intesa col dottor Franco Cosentini, abbia fatto trasferire in tribunale il fascicolo del provvedimento 234/81 dalla cancelleria dove si trovava in attesa di udienza già fissata per il 7 ottobre 1981 a seguito di ordinanza dichiarativa della inammissibilità di una seconda ricasazione presentata dalla società RESEM del gruppo Montedison, identica alla prima presentata dalla società dello stesso gruppo «Montepolimeri» e respinta il 9 luglio 1981 dal presidente facente funzioni del tribunale di Milano dottor Emanuele Vittorio della sezione lavoro, allo scopo di instaurare irregolarmente avanti il suddetto dottor Cosentini un nuovo procedimento di ricasazione rivolto alla riforma e revisione del precedente provvedimento conclusasi con l'ordinanza di rigetto del presidente del tribunale dottor Emanuele Vittorio;

2) se il Ministro sia a conoscenza che nonostante l'ordinanza di inammissibilità del giudice designato fosse divenuta inoppugnabile in mancanza di ricorso di Cassazione avverso di essa, il dottor Cosentini abbia deciso su tale istanza di ricasazione accogliendola e affermando nell'ordinanza, in contrasto con la precedente decisione del tribunale, che la collaborazione di un magistrato al collettivo della redazione della rivista scientifica-divulgativa *Sapere* configurato come «Soviet» rende tale magistrato responsabile del contenuto degli scritti pubblicati su tale rivista in guisa, se taluni di essi riguardano una parte in causa, da determinare un interesse del giudice ex articolo 51, n. 1, del codice di procedura civile;

3) se il Ministro sia informato:

che il dottor Cosentini, esorbitando dai suoi poteri, ha disatteso i provvedimenti pretorili di riunione delle cause RG 2312/81 e RG 2346/81 al fine di decidere nuovamente su uno dei due procedimenti ignorando l'avvenuta reiezione della ricasazione nell'altro, motivando, che la seconda istanza aveva ad oggetto un articolo della rivista, ma omettendo di precisare

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

gio, a tutto vantaggio di eventuali ricatti e connivenze tra cosche mafiose e camorristiche e singoli dipendenti dell'amministrazione penitenziaria;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per contrastare il brutale « contro-potere » delle centrali camorristiche, essendo ovvio che le saltuarie, seppur capillari, perquisizioni non potranno mai da sole disinnescare il clima di violenza e di prevaricazione radicato nell'istituto napoletano;

quali radicali ed urgenti interventi siano stati programmati per lo sfollamento dell'istituto ed il miglioramento delle condizioni alimentari, igienico-sanitarie ed ambientali, attualmente a livelli indecenti, e tali da favorire le forme anche più violente ed irresponsabili di ribellione.

(3-05002)

MILANI, GIANNI, MAGRI, CAFIERO, CATALANO E CRUCIANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che hanno giustificato il trasferimento del vice-questore Eugenio Lazzerini, capo della DIGOS di Roma ed ora responsabile di un ufficio secondario dell'UCIGOS, nonostante la sua indubbia preparazione professionale, dimostrata nei fatti con la conduzione di importanti operazioni contro le centrali eversive e neo-fasciste della capitale, e in particolare:

se sia vero che la rimozione del dottor Lazzerini sia stata personalmente richiesta dal generale De Sena, capo di stato maggiore dell'Arma dei carabinieri, al capo della polizia Coronas;

se vi sia un collegamento tra il trasferimento del dottor Lazzerini e le sue recenti importanti indagini volte a colpire l'eversione nera, che avevano condotto ad individuare tra i presunti terroristi il tenente dei carabinieri Eugenio Bilardo;

se il ministro abbia valutato la gravità di un trasferimento che colpisce il vertice di un ufficio impegnato in una durissima lotta contro il terrorismo neo-fascista, che già è costata la vita al capitano Straullu e all'agente Di Roma;

se vi siano state pressioni indebite su chi conduceva le indagini contro le centrali neo-fasciste, dopo l'arresto di alcuni capi « insospettabili, quali gli avvocati Giorgio Arcangeli e Paolo Vitale e il chirurgo Carlo Alberto Guida;

se al Governo sia noto attraverso quali vicende giudiziarie, e per iniziativa di chi, il nome del tenente Bilardo sia stato stralciato dall'elenco dei mandati di cattura richiesti dalla DIGOS, e al tenente sia stata recapitata una semplice comunicazione giudiziaria. (3-05003)

LABRIOLA. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali interventi intendano adottare di fronte alle decisioni assunte dalla società TO.RE.MAR., in ordine all'esercizio delle linee di comunicazione. (3-05004)

AUGELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere - premessa l'attesa delle amministrazioni locali e delle popolazioni interessate - i motivi che ostacolano l'accoglimento della proposta dell'amministrazione comunale di Vallelunga Pratameno, riguardante la realizzazione di una strada a carattere interprovinciale, di collegamento tra la strada statale 189 (Palermo-Agrigento) e l'autostrada Palermo-Catania, lungo un tratto collegante la prima, all'altezza del bivio Cammarata, con la seconda, all'altezza dello svincolo Tre Monzelli, attraverso la strada Tumarrano-Vallelunga, Vallelunga-Serrafichera con innesto nella strada statale n. 120, chilometro 38+600.

Non sfugge certamente ai Ministri l'importanza di tale nuova struttura viaria che, oltre a consentire il diretto collegamento con i centri dell'Agrigentino e delle Madonie gravitanti attorno alle due arterie viarie principali (veloce Palermo-Agrigento e autostrada Palermo-Catania) apporterebbe benefici turistici ed economici

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

che tale articolo era stato pubblicato anteriormente alla prima istanza di ricusazione rigettata;

che lo stesso dottor Cosentini si è dimenticato di rilevare che la proposizione della ricusazione era tardiva, in quanto già decorso il termine di cui all'articolo 52 del codice di procedura civile rispetto alla comunicazione dell'ordinanza del pretore dirigente di assegnazione della causa RG 2346/81 al giudice dottor Canosa (14 luglio 1981 notificazione, 18 luglio 1981 ricusazione);

che il giudice Cosentini designava quale giudice sostituto del dottor Canosa il dottor Fabrizio Poppi, già spogliato della causa, facendo mostra di non sapere che la medesima causa era già pendente avanti il giudice del lavoro dottor Alessandro Conzatti della medesima sezione lavoro.

Per sapere infine se il Ministro o il procuratore generale, dopo aver preso conoscenza dei fatti, ne abbiano investito il Consiglio superiore della magistratura con una richiesta di azione disciplinare nei confronti dei dottori Marzorati e Cosentini, e se il Consiglio superiore della magistratura abbia disposto una ispezione presso la pretura e il tribunale di Milano, volta anche a stabilire per quale motivo il presidente del tribunale di Milano abbia delegato a conoscere della seconda istanza di ricusazione già dichiarata inammissibile con provvedimento del 29 luglio 1981, il magistrato Cosentini della prima sezione civile anziché il magistrato Emanuele Vittorio della sezione lavoro del tribunale che già aveva conosciuto e deciso sulla prima identica istanza di ricusazione respingendola. (3-05007)

SERVELLO, SOSPIRI, ABBATANGELO E RUBINACCI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere se sia legittimo che un istituto di diritto pubblico, quale il Monte dei Paschi di Siena, possa porsi al di fuori della legge discriminando i lavoratori aderenti alla Federazione italiana lavoratori del credito ed

enti assimilati (FILCEA-CISNAL) ed ignorando i provvedimenti emessi, nei vari gradi, dalla magistratura che condannano puntualmente da anni l'atteggiamento discriminatorio ed antisindacale dell'istituto.

Per conoscere, inoltre, quale sia la valutazione dei Ministri sulle iniziative del Monte dei Paschi di Siena a proposito dell'impiego di milioni per sostenere un comportamento palesemente irregolare, e ciò anche in relazione all'ostinata esclusione dall'organo consultivo per il passaggio di categoria e per la valutazione del personale dipendente dei rappresentanti all'uopo destinati dalla su menzionata organizzazione sindacale, la quale si è vista costretta ad intraprendere una manifestazione di protesta culminata con l'occupazione della direzione dell'Ispettorato delle esattorie, ricevitorie, tesorerie gestite dal Monte dei Paschi di Siena, sita in Roma in via dei Normanni 1. (3-05008)

MELEGA E CRIVELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che una corretta informazione è una pre-condizione indispensabile per creare nel paese e tra le forze politiche una corretta e proficua aggregazione di consensi e di dissensi nei confronti di ogni misura di Governo — a proposito dell'affare ITAVIA:

1) se risponda al vero che l'ALITALIA mette da tempo in opera, nei confronti di organi di informazione e di singoli giornalisti, un programma di sostanziale corruzione, consistente nella distribuzione di viaggi e soggiorni gratuiti;

2) un elenco nominativo dei giornalisti che, a qualsiasi titolo, negli ultimi due anni siano stati ospiti dell'ALITALIA su tratte di volo ALITALIA o in alberghi italiani o esteri;

3) se tali giornalisti siano intervenuti, attraverso i vari organi di informazione a cui hanno accesso, sulla questione ITALIA, e quali tesi abbiano sostenuto;

4) se, a prescindere dal caso in questione, i Ministri intendano intervenire immediatamente presso l'ALITALIA per

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

fare cessare questa pratica evidentemente inquinante del corretto formarsi dell'opinione pubblica e, ove ne riscontrino gli estremi, intendano denunciare gli autori di eventuali reati.

La presente interrogazione riproduce testualmente l'interrogazione n. 3-02940, dal momento che in data 28 ottobre 1981 il rappresentante del Governo (che pure, attraverso il ministro Radi, si era dichiarato « pronto » a rispondere) non ha dedicato una sola parola nella sua risposta all'interrogazione medesima, che pure era iscritta all'ordine del giorno, e pertanto gli interroganti non ritengono che essa possa considerarsi « svolta ». (3-05009)

**GREGGI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ed in quali termini il Governo voglia intervenire, anche tenendo conto di precedenti sollecitazioni parlamentari, perché sia risolto il problema dei giovani giocatori implicati nello scandalo-truffa delle scommesse calcistiche e venga applicata « la sospensione condizionale » per le pene inflitte dalla FIGC (Federazione italiana gioco calcio).

L'interrogante, in particolare, fa notare che l'incomprensibile ostinazione ad applicare la condizionale (come avviene in qualsiasi sistema penale che si rispetti) a giovani calciatori di valore internazionale (come Rossi, Giordano e Manfredonia) sta evidentissimamente portando ad alcune conseguenze gravi per il calcio italiano:

1) la Juventus corre il rischio di essere eliminata dalla Coppa dei Campioni;

2) la nazionale di calcio rischia di non fare bella figura nella parte finale del suo girone eliminatorio (anche se - grazie alla inaspettata vittoria della Danimarca in Grecia - ha acquistato la certezza dell'ammissione alle finali della Coppa del mondo in Spagna);

3) se non sarà intervenuta l'applicazione (doverosa anche per ovvie ragioni di giustizia) della condizionale, saranno fortemente pregiudicate le possibilità stes-

se dell'Italia nelle finali della Coppa del mondo.

L'interrogante si permette di osservare che - a questo punto e in queste condizioni - l'ostinazione degli organi sportivi costituisce, di fatto, un vero e proprio « sabotaggio » alle possibilità del calcio italiano.

L'interrogante, infine, ricorda che la sospensione condizionale della pena per i calciatori più giovani potrebbe, in particolare, essere accompagnata da forti multe (da utilizzare in opere di propaganda ed elevazione culturale e morale delle giovani generazioni calcistiche). (3-05010)

**GREGGI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere - in relazione al barbaro delitto che ha stroncato la vita del commerciante romano Palombini -:

1) se corrisponda a verità l'informazione-stampa secondo la quale la liberazione di Mirta Corsetti e poi il rinvenimento del cadavere di Palombini sono stati possibili per la collaborazione di un « pentito », provocata (sembra con notevole somma) dalla OSA, l'organizzazione dei commercianti romani decisa a fiancheggiare l'azione delle pubbliche autorità;

2) quali difficoltà le pubbliche autorità italiane incontrino per adottare sistemi di indagine e di intervento più efficaci, analoghi a quelli dell'OSA, adottati dalle polizie di paesi di sicura democrazia;

3) quale fondamento abbia l'affermazione della vedova di Palombini, secondo la quale il principale responsabile dell'azione delittuosa (un ergastolano evaso) si troverebbe oggi a godere di un « trattamento di pensione » nelle prigioni di Stato, invidiabile da molti poveri « onesti », con la possibilità - grazie ai frutti dei crimini commessi - di assicurarsi anche, a pagamento, trattamenti *extra*;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

4) se il Governo ritenga assolutamente necessario a questo punto, sulla base della fallimentare esperienza italiana di questi anni (di aumento di criminalità e di caos anche omicida nelle carceri), favorita da leggi cariche di ostinato utopismo ed infantilismo, e sempre nel pieno rispetto della Costituzione, studiare riforme delle pene e della disciplina delle carceri, che ristabiliscano una certa proporzione tra le carceri e le pene da un lato, e la efferatezza e sistematicità di tante nuove forme di criminalità (particolarmente redditizie) dall'altro, e costituiscano altresì una seria difesa del tanto proclamato « diritto alla vita », nonché un efficace deterrente non soltanto per i promotori e gli organizzatori, ma anche per i collaboratori, a qualsiasi livello, di queste forme delittuose. (3-05011)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo ritenga opportuno ed anche doveroso, nonché utile, in caso di pubbliche dichiarazioni del Presidente del Consiglio stesso e di altri membri del Governo, che abbiano particolare importanza o particolare risonanza e diffusione, far pervenire a ciascun membro del Parlamento copia delle dichiarazioni stesse.

In particolare, l'interrogante intende fare riferimento, in questo caso, alle importanti dichiarazioni rese alla televisione statale dal Presidente del Consiglio, nella serata di sabato 31 ottobre 1981, sulla gravità della situazione economica e generale del paese, dichiarazioni alle quali l'interrogante attribuiva ed attribuisce particolare importanza, e delle quali nessun giornale, nella successiva giornata di domenica 1° novembre, ha riportato il testo integrale.

L'interrogante riconosce il pieno diritto, ed anche il dovere, del Governo di rivolgere direttamente appelli ed informazioni alla pubblica opinione, ma ritiene che di questi appelli ed informazioni i parlamentari abbiano diritto e dovere di essere opportunamente, integralmente, direttamente informati. (3-05012)

GALLI MARIA LUISA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale, negli ultimi anni, alcune centinaia di bambini di origine guatemalteca siano stati ridotti in schiavitù e tradotti in Italia per essere illegittimamente affidati a coppie italiane.

Se la notizia è vera, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali i nostri servizi di immigrazione non siano intervenuti in un traffico che, date le proporzioni, avrebbe dovuto formare oggetto di interventi da parte delle autorità di pubblica sicurezza, e chiede altresì di sapere quali provvedimenti siano stati adottati al fine di impedire che traffici del genere, del resto già in precedenza denunciati e portati a conoscenza dei Ministeri competenti, tramite documenti ispettivi parlamentari, possano ripetersi per l'avvenire. (3-05013)

GIANNI, CRUCIANELLI, CATALANO, MILANI, MAGRI E CAFIERO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Ministro sia a conoscenza della prolungata paralisi dell'attività della sezione del lavoro della pretura di Cassino (Frosinone). Pare infatti che, a fronte di un ingente numero di procedimenti avviati in relazione a licenziamenti e provvedimenti punitivi inflitti dalla FIAT di Cassino, spesso con motivi pretestuosi, a lavoratori dello stabilimento, il titolare della sezione lavoro abbia più volte lamentato l'impossibilità di celebrare i processi per l'inadeguatezza dell'organico della pretura, giungendo persino a consigliare, ad una delegazione della Federazione lavoratori metalmeccanici di intraprendere specifiche iniziative di lotta per richiedere l'assegnazione alla sede di Cassino di un altro magistrato per la sezione lavoro.

Per sapere, pertanto, quali provvedimenti siano previsti per sanare l'insostenibile situazione di blocco verificatasi nella pretura di Cassino. (3-05014)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

GIANNI, MILANI, CRUCIANELLI E CATALANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se risponde a verità quanto riportato da organi di stampa circa una riunione svoltasi presso la FIAT di Cassino, cui hanno partecipato sindaci di alcuni comuni della zona, luogo di residenza di lavoratori dell'azienda in questione;

se in particolare risponde a verità la proposta, formulata dall'azienda stessa, di sollecitare forme di autolicensing da parte dei lavoratori, per venire incontro alle esigenze dell'azienda in questione;

quali siano gli orientamenti dei Ministri interrogati riguardo queste gravi e preoccupanti notizie, che configurano forme di pressione e di ricatto nei confronti dei lavoratori della FIAT di Cassino.

(3-05015)

BIONDI, FELISETTI E CANEPA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Ministro intenda promuovere, nell'ambito dei propri poteri di sorveglianza, una opportuna iniziativa tendente al più sollecito accertamento delle fino ad oggi riconosciute gravi condizioni di salute del dottor Giorgio Raiteri, di Genova, detenuto in attesa di giudizio, dopo quasi due anni di carcerazione preventiva, per presunto concorso in reati associativi di carattere eversivo, in considerazione dei riflessi che tali condizioni di salute hanno sulla obiettiva maggiore afflizione che il carcere preventivo in tal caso arreca all'imputato, e sull'appropriato uso degli strumenti che presiedono alla concessione della libertà provvisoria. Il tipo di reato ascritto al Raiteri, unitamente alla incredibile complessità delle circostanze e coincidenze che hanno originato e accompagnato la sua vicenda giudiziaria, rischiano di far sì che nelle more di un definitivo chiarimento della sua posizione giuridica si giunga drammaticamente in ritardo, ai fini del recupero del funziona-

mento di organi considerati vitali al normale espletamento di qualsivoglia attività umana.

Gli interroganti si fanno portatori e interpreti presso il Ministro del fatto che analoghe preoccupazioni a proposito del caso del dottor Giorgio Raiteri sono state fatte proprie e manifestate da illustri personalità del mondo della scienza e del diritto anche a livello internazionale, oltre che da un crescente numero di cittadini genovesi firmatari di un appello al Presidente della Repubblica nella sua qualità di Presidente del Consiglio superiore della magistratura, e chiedono di conoscere se il Ministro, assunte le opportune informazioni, intenda informare il Parlamento su questa specifica vicenda che tanto ha colpito l'opinione pubblica del nostro paese. (3-05016)

CATALANO, CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI, MAGRI E CAFIERO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - posto che nelle scorse settimane sono stati effettuati a Napoli numerosi arresti per la grave imputazione di « banda armata », in relazione ad episodi avvenuti negli anni 1976-1977 ricondotti ad « Autonomia operaia », per i quali gli attuali arrestati - tra cui il borsista universitario Flora e gli operai Postiglione e Romano - furono già giudicati, condannati e scontarono la condanna in carcere -:

1) quante siano le persone arrestate, e quali i reati specifici singolarmente attribuiti;

2) se vi è relazione e continuità tra gli attuali arresti e quelli del luglio scorso, seguiti al sequestro Cirillo;

3) se, nel quadro delle indagini relative al sequestro Cirillo, e nelle iniziative per la lotta al terrorismo e, in particolare, alle Brigate rosse, siano state disposte inchieste per accertare veridicità, provenienza, intermediari e destinatari del presunto riscatto pecuniario versato per la liberazione di Ciro Cirillo. (3-05017)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere - premesso che:

l'assegnazione del Premio Nobel all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi rappresenta una indicazione non moralistica di scelte politiche che dovrebbero valere come argomento di analisi e di riflessione per Parlamenti e Governi;

i profughi sono nel mondo oltre 10 milioni, senza contare i profughi palestinesi e la serie sempre più numerosa di esuli che non possono più vivere in paesi in cui regimi repressivi e polizie parallele mettono a repentaglio la vita dei cittadini democratici;

l'Italia, che non ha mai esteso, unico dei paesi europei con il Principato di Monaco, la convenzione di Ginevra oltre il limite del 1° gennaio 1951, neppure in occasione della ratifica del protocollo aggiuntivo del 4 ottobre 1967, ha concesso rifugio per concessione governativa solo nel 1973 ai cileni rifugiatisi nell'ambasciata italiana a Santiago e ai loro familiari e nel 1979 ai vietnamiti raccolti in mare da navi italiane e ammessi nel nostro territorio attraverso la *Charitas Internationalis*;

il rappresentante in Italia dell'HCRNU ha sottolineato il carattere anomalo e discriminante della posizione italiana sia nei confronti degli stessi rifugiati cileni e vietnamiti (tra i quali si è dato il caso di due fratelli fuggiti dallo stesso paese per la medesima persecuzione di cui uno ha ottenuto lo *status* di rifugiato e l'altro no), sia per l'enorme numero di stranieri presenti sul nostro territorio, molti dei quali fuorusciti dai loro paesi per ragioni politiche che mancano di una corretta definizione giuridica;

sembra quindi necessario attirare la attenzione del Governo italiano su questa situazione che si dimostra ogni giorno

più onerosa tanto per la comunità internazionale quanto per gli stessi rifugiati, anche perché richiamano con urgenza all'adeguamento della convenzione sia il dettato costituzionale che prevede parità di diritti per gli esuli che riparano nel nostro paese a prescindere dal principio di reciprocità, sia le richieste dell'HCRNU nella ventottesima sessione del 1977 che ha fatto appello agli Stati interessati affinché ritirino la limitazione geografica del 1951 -

quali iniziative il Governo intende intraprendere affinché l'Italia si assuma la responsabilità di accogliere i rifugiati non europei sullo stesso piano dei rifugiati provenienti dai paesi d'Europa, alla stessa stregua degli altri paesi della CEE.

(2-01359) « CODRIGNANI, GALANTE GARRONE, RODOTA, GALLI MARIA LUISA, ONORATO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere - in relazione alla decisione del Governo italiano di inviare reparti delle forze armate nella regione del Sinai, per partecipare alla « forza multinazionale di pace » che dovrebbe garantire l'esecuzione degli accordi di Camp David -:

1) se il Governo abbia valutato la gravità di tale decisione, considerato che la « forza multinazionale di pace » non sarà organizzata e diretta dalle Nazioni Unite, ma servirà esclusivamente a favorire la strategia medio-orientale degli Stati Uniti d'America, che del resto si sta già dimostrando inefficace e tale da accrescere la tensione nell'area;

2) se l'invio del contingente di truppe italiane debba considerarsi come un superamento di fatto dei limiti di intervento stabiliti dall'alleanza atlantica, secondo la pericolosa dottrina della « tutela degli interessi vitali dell'occidente », stravolgendo i caratteri di tale alleanza, che con molta difficoltà potrebbe considerarsi

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

ancora esclusivamente difensiva, e pertanto incompatibile con il dettato della Costituzione italiana;

3) per quali ragioni il Governo non abbia ritenuto suo dovere informare preventivamente il Parlamento di una decisione che modifica profondamente la politica estera e la politica militare del paese;

4) se il contingente da inviare nel Sinai debba considerarsi uno dei « reparti operativi mobili » di cui ha più volte parlato il Ministro della difesa, come di unità adatte a compiti di emergenza per la protezione civile e per interventi militari straordinari, e previsti, con ingenti stanziamenti, nel capitolo n. 4071 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

5) se il Governo sia consapevole che la partecipazione alla cosiddetta « forza multinazionale di pace » rappresenterà una evidente ingerenza nella difficile crisi medio-orientale, e un atto di aperta ostilità verso quei popoli, primo fra tutti il popolo palestinese, che contestano gli accordi di Camp David come lesivi dei diritti inalienabili della nazione palestinese;

6) quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere in sede comunitaria perché l'Europa si faccia portatrice di un proprio contributo di pace, al di fuori di nuove spartizioni ed ingerenze nell'area medio-orientale.

(2-01360) « MILANI, MAGRI, GIANNI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere:

premessi che - in una dichiarazione riprodotta con grande evidenza sul *Giornale nuovo* del 1° novembre 1981 - il sottosegretario di Stato alla giustizia Scamarcio ha proposto un referendum per reintrodurre in Italia la pena di morte;

premessi, altresì, che la Costituzione italiana, uniformandosi ad un impor-

tante principio di civiltà giuridica fortemente radicato nella cultura e nella tradizione del nostro paese, ha cancellato dal nostro ordinamento la pena di morte, salvo che nei casi previsti dal codice penale militare di guerra;

premessi, infine, che il referendum abrogativo non è ammesso nei confronti di principi e norme costituzionali -:

1) se il sottosegretario Scamarcio abbia effettivamente reso la dichiarazione pubblicata dal *Giornale nuovo*;

2) in caso positivo, se ne erano stati preventivamente informati il Ministro di grazia e giustizia e - data la rilevanza politica generale della questione - lo stesso Presidente del Consiglio;

3) sempre in caso positivo, se il Governo intenda con ciò modificare l'indirizzo di rigoroso rispetto dei principi e delle garanzie costituzionali enunciato nel discorso programmatico del Presidente Spadolini, avvicinandosi alle proposte e agli orientamenti ripetutamente espressi in materia dall'onorevole Almirante e dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale;

4) nel caso vi siano state modificazioni dell'indirizzo politico del Governo in materia, quali provvedimenti il Presidente del Consiglio intenda adottare per mantenere, su questione così delicata, l'unità dell'indirizzo politico del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione;

5) se, in particolare, il Presidente del Consiglio ritenga compatibili tali affermazioni con la permanenza nel Governo del predetto sottosegretario, non essendo ammissibile che chi ricopre così delicato incarico ignori i principi e le norme della Costituzione e proponga in materia penale soluzioni così contrastanti con i principi della civiltà giuridica italiana ed europea (come è dimostrato, da ultimo, dall'abolizione della pena di morte in Francia, su proposta del governo Mitterrand).

(2-01361) « BASSANINI, RODOTÀ, MILANI, BOATO, CRUCIANELLI ».

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere - in relazione alla grave situazione dello stabilimento Montedison di Castellanza (Varese), e specificamente alla richiesta dell'amministrazione provinciale di Varese e alla richiesta della regione Lombardia, rispettivamente del 23 ottobre e del 29 ottobre 1981, per un incontro con il Governo e i Ministri competenti avente per oggetto la situazione occupazionale e produttiva dello stabilimento suddetto, argomento del quale si sono già occupate la Commissione industria della Camera e quella bicamerale per la riconversione e ristrutturazione industriale, esprimendo precisi e vincolanti pareri -:

1) perché fino ad ora non siano stati espletati gli incontri richiesti dall'amministrazione provinciale di Varese e dalla regione Lombardia;

2) perché il Governo non abbia ancora onorato gli impegni presi, in particolare come interprete e garante dell'accordo del 19 febbraio (che escludeva tassativamente licenziamenti) sui temi della ricerca e della produttività dello stabilimento Montedison di Castellanza, rifiutando l'incontro più volte sollecitato dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori;

3) se ritenga opportuno ed urgente intervenire in favore del ritiro dei 400 licenziamenti, organizzando al contempo un confronto di merito fra le parti.

(2-01362) « GIANNI, RODOTÀ, BASSANINI ».

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e degli affari esteri, per conoscere - in relazione alla decisione adottata dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 1981, in esecuzione della quale forze armate italiane dovrebbero essere inviate nel Sinai -:

a) in virtù di quale disposizione legislativa o in forza di quale trattato internazionale, ratificato dal Parlamento, il Governo italiano ritiene di poter deliberare

l'impiego di forze armate italiane in operazioni da svolgersi fuori del territorio nazionale e ciò contro la funzione istituzionale delle stesse forze armate cui è attribuito il compito della difesa nazionale nel territorio, salvi evidentemente i poteri del Parlamento;

b) in virtù di quale linea politica il Governo ha inteso adottare una decisione che pone automaticamente l'Italia, in mancanza di precisi accordi internazionali, a fianco di alcuni paesi (Egitto e Israele) ma contro i paesi arabi e in particolare contro il popolo palestinese e se ritiene che una decisione avventata e prematura, dato il silenzio di altri paesi della Comunità europea, contribuisca ad acuire le tensioni già esistenti nell'area mediorientale e mediterranea.

(2-01363)

« GALLI MARIA LUISA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

l'Italia, con riserva apposta al proprio strumento di ratifica della Convenzione internazionale relativa allo statuto dei rifugiati, stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951, prevede l'applicazione nel paese della Convenzione ai soli rifugiati provenienti da paesi europei per avvenimenti accaduti prima del 1° gennaio 1951;

con la ratifica del Protocollo aggiuntivo, avvenuta il 4 ottobre 1967, l'Italia ha acconsentito alla soppressione del limite temporale, continuando per altro ad essere operante la limitazione territoriale su ricordata;

successivi provvedimenti interni hanno reso possibile il riconoscimento della qualifica di rifugiati ai cittadini cileni (1973) e vietnamiti (1979), fuggiti dai propri paesi in seguito a specifici e circoscritti avvenimenti, senza per altro operare una deroga generale ai limiti imposti dalla riserva apposta alla Convenzione del 1951;

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

tale incredibile limitazione del diritto di asilo contrasta evidentemente con lo spirito e con la lettera del terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione -

quali iniziative il Governo abbia intrapreso od intenda intraprendere per operare una sollecita revisione del proprio strumento di ratifica della Convenzione del 1951 e dare piena attuazione al dettato costituzionale, rendendo effettivo il diritto di asilo a tutti gli stranieri che,

impediti ad esercitare nel proprio paese le libertà democratiche garantite dalla Costituzione, giungono in Italia provenienti da paesi europei ed extra-europei, considerato che tutti i paesi della CEE hanno già una normativa che non fa cenno a limitazioni circa l'origine degli stranieri cui è concesso l'asilo.

(2-01364) « GIANNI, MAGRI, MILANI, CAFIERO, CRUCIANELLI, CATALANO ».

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1981

**MOZIONE**

La Camera,

sensibile alla drammatica situazione di milioni di esseri umani in pericolo di vita per denutrizione in molti paesi del mondo;

convinta che occorra uno sforzo massiccio e coordinato, in primo luogo fra gli Stati europei, fra tutti i paesi dell'emisfero nord, e quelli produttori di petrolio senza alcuna eccezione e senza pretesti di aiuti altrimenti forniti sotto forma di armi per la « liberazione dei popoli »;

certa che le somme finora stanziare siano insufficienti per fronteggiare adeguatamente questo problema che offende la coscienza degli uomini civili, pur tenendo conto che negli ultimi tempi si sono compiuti maggiori sforzi e trasferimenti di reddito dai paesi dell'Occidente verso i paesi in via di sviluppo;

convinta inoltre che l'aiuto contingente per alleviare la fame deve essere affiancato, al fine di evitare una spirale senza fondo, da una crescente cooperazione per lo sviluppo nella piena autonomia dei paesi e dei popoli destinatari;

prendendo atto dei risultati utili, anche se non del tutto soddisfacenti, della conferenza Nord-Sud di Cancun;

rammaricandosi che ancora non si comprenda appieno quanto la gravità degli squilibri sociali sia fattore di instabilità, di criptocolonialismo e di tensione permanente fra il Nord e il Sud nel quale spesso si inseriscono nuove forme di sfruttamento e di dominio in particolare ad opera di potenze che non collaborano alla cooperazione per lo sviluppo;

rallegrandosi per l'accrescersi di iniziative prese in Italia da varie forze politiche impegnate in questa lotta e richiamandosi al messaggio firmato da numerosi « premi Nobel », al documento votato dal Parlamento europeo ed a quanto recentemente affermato dal Presidente Pertini e dal Papa Giovanni Paolo II;

riconosce lo sforzo compiuto dal Governo italiano negli ultimi anni e l'aumento considerevole di aiuti che esso ha fornito e ricorda che attraverso un pieno risanamento della nostra economia, ottenuto con la responsabilità e la solidarietà dell'amministrazione, delle parti sociali e dei cittadini, l'Italia sarà in grado di destinare una parte più cospicua di reddito ai popoli e ai paesi in via di sviluppo e a chi ogni giorno muore di fame;

impegna il Governo

parallelamente al tentativo di recupero della nostra piena capacità economica e produttiva, ad allinearsi al livello medio di aiuto fornito dai paesi industrializzati dell'Occidente secondo l'indirizzo espresso dal voto della Camera dei deputati e da numerosi ordini del giorno e appelli del Parlamento, ed a compiere ogni sforzo per corrispondere alla volontà formulata in sede comunitaria.

(1-00160) « BIANCO GERARDO, DE POI, SPERANZA, VERNOLA, FERRARI SILVESTRO, MANFREDI MANFREDO, CIRINO POMICINO, FUSARO, SEGNI, ZARRO, GRIPPO, DE CINQUE, RUSSO FERDINANDO, MASTELLA, STEGAGNINI, CAPPELLI, LAMORTE, SILVESTRI, ZUECH, COSTAMAGNA, CITARISTI, PADULA, BONALUMI, BASSETTI, CATTANEI, SALVI ».